

a cura di Eugenio Calvi

LO PSICOLOGO AL LAVORO

Contesti professionali, casi e dilemmi,
deontologia



Psicologia

Novos

FrancoAngeli

Questo libro è un progetto editoriale del Centro Studi Logos.

Logos è un centro di ricerca, formazione e consulenza per lo sviluppo organizzativo e il potenziamento delle persone. La struttura organizzativa di Logos è a rete: un *network* di economisti, psicologi, giuristi, antropologi, accademici, architetti, designer, attori, filosofi, ricercatori per favorire il confronto tra ambiti professionali e disciplinari diversi, per garantire flessibilità, apertura al cambiamento e interazione continua tra la dimensione della riflessione e quella dell'operatività.

Il confronto sui temi del libro è aperto sul sito www.centrostudilogos.com.

Lo psicologo al lavoro.

Contesti professionali, casi e dilemmi, deontologia

Introduzione

Eugenio Calvi

Psicologo psicoterapeuta, Coordinatore della Commissione Nazionale di Deontologia

L'entrata in vigore del codice deontologico degli psicologi italiani, predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine e approvato per referendum dagli iscritti agli Albi regionali e provinciali, ha dato una sistemazione organica a quel corpo di regole di condotta professionale che già facevano parte del patrimonio etico della categoria; ha consentito, insieme, una migliore "visibilità" all'esterno delle norme, deontologiche appunto, che disciplinano l'agire dello psicologo. Da un lato, dunque, il codice si pone quale documento (e il termine, per la sua radice nel latino *docere*, è quanto mai pertinente) nel quale trovano forma concreta le "imposizioni" che la comunità professionale autonomamente si dà per orientare l'opera professionale dei singoli secondo specifiche direttrici "moralì"; dall'altro, e contestualmente, si presenta quale elemento costitutivo dell'identità, ancora una volta professionale, dello psicologo nell'immagine che esso propone alla società.

Se si afferma, come comunemente viene riconosciuto, che i due pilastri sui quali si fonda una professione sono sia la "*scienza*" che la "*coscienza*" (in altre parole, la "competenza" come possesso delle tecniche e delle teorie della tecnica, e la "osservanza delle norme etiche" che debbono informare il suo agire), la deontologia procede insieme alla formazione nel costituire il patrimonio del professionista.

A questo proposito non è inutile sottolineare come l'"agire competente" e l'"agire deontologico", lungi dal procedere parallelamente, siano poi, di fatto, profondamente embricati. Accade infatti assai spesso che una violazione delle regole di condotta configuri un deficit di competenza (si pensi, ad esempio, al caso dello psicoterapeuta che instauri con il proprio paziente un rapporto sessuale, il che non può non compromettere radicalmente l'andamento del processo terapeutico); d'altro canto, la mancata consapevolezza dei propri limiti competenziali, e la conseguente assunzione di incarichi professionali che esulino dalle proprie abilità professionali, costituisce, di per sé, una specifica trasgressione delle norme deontologiche.

Questo codice non è, evidentemente, nato dal nulla. Non parlo del lungo travaglio che si è sostanziato in oltre una ventina di bozze, predisposte dalla Commissione *ad hoc*, e quindi discusse ed approvate dal Consiglio nazionale dell'Ordine e poi, per referendum, dagli iscritti all'Albo; quanto, piuttosto, dello sforzo di tradurre in norme giuridiche (ché tali sono, essendo i precetti del codice sanzionati e, pertanto, non assimilabili a regole di puro galateo) il *comune sentire* deontologico della comunità degli psicologi italiani. Ed è stato, in tale ricerca, interessante constatare che le regole fondamentali di comportamento sono del tutto condivise dalle comunità professionali di altri Paesi europei, quali la Spagna, la Francia e gli Stati scandinavi. Infatti, in tutti i Codici deontologici degli psicologi ritroviamo, quali finalità ispiratrici, in primo luogo la *tutela del cliente*, quindi la *tutela del professionista nei confronti dei colleghi*, poi la *tutela del gruppo professionale* e, infine, la *responsabilità nei riguardi della società*. Ancora, in ogni codice deontologico si rinvengono quattro imperativi-guida che informano la condotta professionale: il *meritare la fiducia del cliente*, per il quale il professionista può fare soltanto ciò che viene a vantaggio di chi fruisce della sua prestazione, come richiedente e come destinatario; il *possesso di una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente*, che implica la consapevolezza dei propri limiti e il rifiuto di compiere atti professionali non sorretti da idonea preparazione; l'*uso con giustizia del proprio potere*, che comporta la consapevolezza della asimmetria del rapporto professionale, e l'obbligo di rispettare i tre cardini della giustizia: il *neminem laedere*, il *suum cuique tribuere* e l'*honeste vivere*, il che si traduce, in sintesi, nel dovere di rispettare il cliente, il suo sistema di valori e la sua autonomia, oltre che nel mantenere una condotta consona al decoro ed alla dignità della professione, sia verso il cliente che verso i colleghi e nei confronti della società nel suo complesso.

Il codice deontologico, così come è stato formulato, ha un carattere "*sintetico*": nel senso che, lungi dal prevedere una complessa casistica, quale quella che è presente, ad esempio, nel codice dell'American Psychological Association, ha scelto la via "europea" di stabilire regole sufficientemente generali, lasciando al compito dell'interpretazione il calare il caso concreto nella norma astratta. Ciò, indubitabilmente, grava maggiormente l'interprete dell'onere di applicare correttamente lo "*jus*" al "*factum*", ma, per contro, evita che casi specifici, non considerati

nell'elencazione analitica delle possibili infrazioni, sfuggano al rigore della legge.

Il codice non stabilisce il tipo di sanzione per ogni singola violazione; a differenza di quanto accade, per esempio, nel codice penale, dove per ogni reato viene indicato il massimo e il minimo della pena, il codice deontologico lascia al giudice il più ampio spazio nell'individuazione della sanzione da comminare. E' stato obiettato che tale libertà contrasta, in qualche misura, con il principio della certezza del diritto, non potendo conoscere anticipatamente il colpevole a quale punizione andrà incontro. A tale obiezione si risponde che, nel campo deontologico, è estremamente difficile - per non dire impossibile - predeterminare la sanzione in rapporto alla violazione della norma, posto che il medesimo "fatto" può assumere gradi di gravità estremamente differenti in ragione della misura della consapevolezza dell'autore circa l'illiceità della propria condotta, della negligenza o dell'imperizia manifestata col comportamento colpevole, nonché della gravità del danno conseguito dalla parte offesa. Da ciò l'ampia discrezionalità nell'inflizione della sanzione, che va dalla semplice ammonizione alla censura, dalla sospensione dall'esercizio della professione sino alla radiazione dall'Albo.

Alla stregua di tali considerazioni, si comprende facilmente l'importanza dei "*precedenti*" cui fare riferimento, e cioè della giurisprudenza che via via si sta formando con l'applicazione del Codice; e ciò sia per quanto riguarda l'inquadramento dei singoli eventi nelle norme deontologiche, sia per ciò che attiene alla commisurazione delle sanzioni.

La relativa "novità" del codice non ha sino ad ora consentito una raccolta significativa di decisioni, alla quale possano ispirarsi i vari Consigli regionali e provinciali dell'Ordine nell'esercizio delle loro funzioni disciplinari.

Anche per ciò è parso utile - e tale è il motivo ispiratore del presente volume - fornire al lettore una pur breve esemplificazione ragionata di casi in cui lo psicologo si è trovato ad affrontare particolari situazioni nelle quali si sono delineate in concreto condotte contrarie alle regole di deontologia.

Al di là delle trattazioni teoriche, anche di grandissimo pregio, che in campo deontologico non solo in questi ultimi anni sono andate sviluppandosi, il contributo originale che qui si è voluto dare alla conoscenza della deontologia è caratterizzato, appunto, dalla concretezza degli eventi vissuti nell'esercizio della professione dai vari Autori,

concretezza che ha poi consentito l'inquadramento del "caso" specifico nella normativa del Codice.

Si è inteso rappresentare, ancora, almeno una parte dell'ampio ventaglio in cui si articola la professione di psicologo, che non si esaurisce - come talvolta viene ritenuto - nel campo strettamente clinico-psicoterapeutico, ma che procede in ben altri ambiti, quale quello forense, quello penitenziario, quello del lavoro e delle organizzazioni, quello della didattica e della formazione. Non vi è, in ciò, nessuna pretesa di esaustività, né per quanto riguarda la casistica disciplinare, né per ciò che attiene ai settori applicativi della psicologia: questo libro, peraltro, è un'opera aperta che, edizione dopo edizione, si arricchirà di nuovi contributi per continuare a raccogliere le esperienze e le testimonianze professionali di chi quotidianamente opera nei vasti territori della psicologia.

Gli Autori sono stati lasciati liberi di interpretare il mandato editoriale secondo la loro sensibilità; ciò ha comportato, per un verso, una certa disomogeneità nella trattazione degli argomenti, ma ha, peraltro, consentito di sviluppare i temi partendo dal vissuto di ciascuno e, quindi, con un alto grado di autenticità.

Lo psicologo in cattedra: il lavoro universitario come esperienza tra persone. Implicazioni etico-deontologiche

Clara Capello

Professore associato di Psicologia della personalità, Università di Torino

1. Premessa

Quando mi è stato proposto di scrivere questo contributo ho provato viva perplessità e quasi sgomento, sintetizzabili attorno alla questione del “chi?”.

Nella mente mi arrovellavo con domande del tipo “chi sono io” per prendere posizione su un tema tanto ampio? Le obiezioni che mi venivano alla mente erano: sono una docente di nomina relativamente recente (sono professore associato di Psicologia della personalità dal 1992), sono una donna che si occupa anche di “lavoro di cura” nella professione clinica, coltivata da sempre in parallelo al lavoro di ricerca e didattica all’università: non sono perciò un accademico “puro”, (magari anche al maschile) non sono, forse, percepita (o non mi sono sentita!) come un “accademico d.o.c.” per tanto tempo...

La mia tipica propensione all’*understatement* ben si prestava così alla delega ad altri (“chi allora al posto mio?”) di un compito vissuto tanto impegnativo quanto allettante. A ben vedere, anzi, la tentazione di accettare il compito evocava poi pensieri ambiziosi di rendere una testimonianza di me, del mio lavoro, di scrivere una sorta di mini-testamento circa le ragioni del mio impegno in Università: la tentazione, immediatamente temuta come segno di esibizionismo narcisistico, di scrivere una sorta di autobiografia che mi riscattasse dalla mia presunta marginalità o dalla relativa invisibilità del mio lavoro, spesso stigmatizzato da alcuni colleghi come *troppo* aperto alla didattica, con troppi laureandi da seguire nel lavoro di tesi... la giustificazione del mio “troppo”, in termini “alti” non soggettivistici, ed emotivi, ma addirittura filosofico-etici: cosa potevo desiderare di più di questa dotta occasione di rivalsa, “nel mezzo del cammin della *mia* vita”?

Già, anche questo non costituisce elemento indifferente: oggi un docente universitario, pur di recente nomina, è spesso nell’età di mezzo: il traguardo dei 50 anni richiede così bilanci e rilanci di realistici progetti per il futuro, l’“ex-

giovane di istituto” è ormai in cattedra, legittimato dall’istituzione, (“confermato” in termini di burocrazia!) non c’è più spazio a residui di giovanilismo: *c’è, ha preso posto* nell’istituzione e deve rendere conto di questo, a se stesso e agli altri: deve sapere ed essere disposto ad esplicitare in che modo, con quali obiettivi e metodi di lavoro, *occupa il suo posto*, e secondo quali principi e valori di riferimento, intende *stare al proprio posto*, cioè quali vincoli e limiti riconosce alla propria professionalità di psicologo-docente.

Questo tipo di considerazioni veniva così mitigando il vissuto precedente di “indegnità” e di scrupoloso giustificazionismo, misto a residui di adolescenziale rivalsa: mi si chiede di ripensare alla mia esperienza di persona, che come psicologo si occupa di ricerca e formazione in Università. Sono chiamata in causa come individuo, come soggetto: posso e devo assumermi la “responsabilità del dire”. Posso prender la parola per cercare di articolare una testimonianza sufficientemente buona e attendibile del mio prendermi cura della trasmissione della cultura psicologica in università: proprio perché consapevole della parzialità del mio dire, della settorialità del tema di cui mi occupo, della struttura narrativa del mio argomentare, posso cercare di utilizzare gli spunti autobiografici come stimolo per ulteriore interrogazione per me e per altri.

Proprio la consapevolezza della costruzione-ricostruzione interpretativa del mio discorso può fondare, seppur in modo mai definitivo, la mia scrittura, che, narrando, mi interroga e rilancia ad altri l’interrogativo.

Mi assumo così il rischio dell’impresa, scelgo di accettare l’invito a scrivere questa “testimonianza di lavoro”, accetto la responsabilità di esplicitare, accanto alla ricostruzione dei “fatti” o meglio degli *eventi* o *fasi* salienti del lavoro universitario (come la situazione d’esame o la relazione con gli studenti per il progetto della loro tesi di laurea), i valori che orientano il mio operare professionale, i miei dubbi e conflitti e il tentativo di elaborarli e gestirli nel modo migliore possibile.

Se ne sarò in grado, cercherò di ricondurre questa descrizione “fenomenologica”, in senso lato e presumibilmente orientata da categorie psicologiche, ad un livello di riflessione “meta”, che riconosca non solo le implicazioni deontologiche (con l’eventuale rinvio ad articoli del codice deontologico), ma anche il soggiacente e fondante livello etico-filosofico.

Ho la sensazione che questo stimolo mi porterà lontano e a fondo delle questioni: dal *gesto quotidiano* nei rapporti con le persone che incontro nel mio lavoro, sarò indotta a riflettere sullo *sguardo* che caratterizza il mio rapporto col mondo, con la cultura, con le persone. E lo sguardo si aprirà verso

l'orizzonte: saranno inevitabili le domande che mi rivolgerò sul senso, che attribuisco al quotidiano, al progetto, all'impegno operoso, all'uomo-altro-dame in cui mi riconosco e mi rifletto.

Ritrovo la mai sopita passione per la riflessione filosofica; il mio sarà un tentativo modesto dall'incerto risultato, ma è segno dell'ineludibile tensione che mi caratterizza da sempre: se la sincerità e l'autenticità di una testimonianza sono elementi di eticità... forse non andrò troppo fuori tema.

2. Il contesto e il mio prender posto all'Università

Non intendo tentare una neppure parziale ricostruzione della storia recente dell'Università o del Dipartimento di Psicologia dove lavoro, né rielaborare in forma narrativa il mio curriculum vitae et studiorum.

Mi urge segnalare due aspetti¹, a mio parere rilevanti: la mia immagine "affettiva" e ideale di Università (la metafora della Scuola di Atene), che prende corpo nella rappresentazione del Maestro (come ideal-tipo e come esempio possibile con cui fare i conti nel processo di identificazione di me come docente) e il mio sforzo di realizzare "qualcosa" in una struttura universitaria con le sue inevitabili ombre: credo che il percorso dall'idealizzazione dell'istituzione all'accettazione della realtà istituzionale e organizzativa coi suoi vincoli, sia un punto cruciale per ogni considerazione etica sul proprio lavoro, in qualunque ente o istituzione, e sia preconditione necessaria per formulare e coltivare un *progetto*.

L'istituzione universitaria ben si presta a rappresentazioni dicotomiche, del tipo "dalle stelle alle stalle".

Si pensi alla parola stessa "Università" che implica l'estensione massima degli studi e/o il vertice più alto dell'organizzazione della istruzione, quasi fosse garanzia di arrivare al culmine della cultura; il termine offre l'immagine rassicurante di arrivare al traguardo, alla vetta... senza pensare che proprio da una vetta si allargano gli orizzonti e si vedono catene montuose e orizzonti² inafferrabili e passaggi nuovi. La ricerca scientifica non ha fine, ma tant'è il raggiungimento della laurea come famigerato "pezzo di carta" rappresenta

1. Solo alcune coordinate spazio-temporali. Nasco a Torino nel 1949, dopo la maturità classica mi laureo in filosofia nel 1972, a Torino; nel 1976 mi specializzo in psicologia (a Milano, Università Cattolica). Entro nell'Università nell'anno accademico 1972-'73 come addetta alle esercitazioni, ci resto prima come "assegnista", poi "ricercatore" e da ultimo come "professore associato". Come si vede ho già festeggiato le "nozze d'argento" con l'Università, "ho preso i voti perpetui".

2. Penso al quadro di Raffaello?

ancora un traguardo e non viene vissuto come un nuovo punto di partenza. Del resto, e non solo da oggi, l'istituzione universitaria è presentata come una organizzazione obsoleta, fatiscente, da bonificare/moralizzare a partire dalle modalità di trasmissione del potere e reclutamento delle risorse (la spinosa questione dei concorsi ministeriali per l'attribuzione delle cattedre) fino al prodotto finale che dovrebbe produrre titoli di studio, più o meno immediatamente spendibili nel mercato delle professioni.

L'Università come "carrozzone", quasi un riflesso della pubblica sanità, coi suoi "scandali, presunti sprechi, disservizi, dove il discorso sulla "qualità totale" sembra talora un ideale irraggiungibile: un mondo un po' squallido di docenti come "statali garantiti", replicanti di se stessi e uno stuolo di portaborse, passacarte, tra i quali passano gli studenti come una folla di isolati che percorre più in fretta possibile il loro *rally* per arrivare al traguardo della laurea, ogni tanto fermandosi "*ai box*" delle cattedre, degli istituti, per fare rifornimento o, per lo più, per subire il controllo di tecnici frettolosi che valutano con un numero in trentesimi la performance in una "prova" *ad hoc* (l'esame), dalla forma e contenuto spesso discutibili.

Dalla deriva dei miei stessi pensieri si vede che l'immagine deteriorata dell'istituzione è più aggressiva e pervasiva, si allarga a macchia d'olio... Dove è allora la "Scuola di Atene"? Che valore può avere se non come immagine onirica (soddisfazione allucinatoria del desiderio?) di coltivare uno spazio e un tempo per un dialogo tra menti e persone, accomunate dalla passione per la ricerca della verità, al di là dello spazio e del tempo? Non vale neppure come immagine consolatoria perché al risveglio la cruda realtà appare ancora più inaccettabile e meschina, rispetto agli splendori del sogno.

Eppure... io credo che anche oggi la funzione dell'utopia o del mito possa rappresentare una risorsa, un catalizzatore di energia, a livello personale e sociale: il valore di un simbolo dà vigore alle piccole quotidiane iniziative.

E perché no? Qualche esempio quotidiano del tentativo di tradurre il mito in un progetto realizzabile? Se uno studente si appassiona ad un tema tramite un autore, io incoraggio a cercare un contatto diretto non solo con le opere, ovviamente, ma, ove possibile, coll'autore stesso: lo invito a scrivergli, a chiedere un incontro per discutere con lui alcune sue tesi o per ricostruire la sua biografia intellettuale (che di rado i libri forniscono...). Quando questo si realizza, costituisce un'occasione di arricchimento personale insostituibile.

Il ricercatore-studente ha, secondo me, il dovere e il diritto di chiedere e di cercare di ottenere ascolto, non solo presso i docenti più vicini a lui, ma anche presso gli interlocutori desiderati... Qualche volta (e più spesso di quanto non si creda) questo si rivela non solo possibile ma "fattibile" e ricarica

non solo il soggetto protagonista dell'incontro, ma un intero gruppo di lavoro attorno ad un docente (altri studenti, tirocinanti, cultori della materia, collaboratori volontari...).

Ancora due parole circa la figura del Maestro autorevole: in essa molte sono le dimensioni "mitiche", che rivelano forse anche la matrice edipica dell'esser riconosciuti dal Padre ed accettati nell'Accademia dei grandi... Tuttavia l'aspirazione ad avere dei grandi maestri, dei modelli di riferimento che, in quanto adulti/anziani saggi, si offrano come stimolo e confronto mi è sempre parsa legittima: dopo anni di "rimpianto" sui maestri "non goduti"³.

Mi accorgo di aver conservato gelosamente le piccole "eredità" che avevo tratto da alcuni docenti che hanno segnato con la loro influenza il mio percorso⁴; mi accorgo ora che alcuni tratti del mio stile si sono modellati proprio su quegli emblematici "esempi" che avevo apprezzato come studente.

Cerco di offrire ai miei studenti di oggi quello che avrei voluto avere, là e allora, da chi era docente, o di restituire loro qualcosa di quello che ho appreso e ho imparato ad essere grazie agli incontri coi maestri che ho avuto. Credo che questa immagine generazionale superi la connotazione psicologica del "codice familiare" e contenga un nucleo di eticità, nel senso che riconoscendo i

3. Ad esempio Nicola Abbagnano, autore che avevo cominciato a leggere a 16 anni, prima ancora di decidere di iscrivermi a Filosofia, con cui ho sostenuto un insegnamento all'Università di Torino, è solo il prototipo del maestro rimpianto...

4. Farò solo due esempi, ma io credo di aver cercato di conservare e recuperare tutto il buono ricevuto da tutti gli incontri "didattici" nella mia vita, compresi i conflitti e le chiarificazioni non sempre facili per rivendicare autonomia e libertà di pensiero, che, peraltro hanno dato vigore alla mia "vena" epistemologica.

Ricordo con gratitudine la disponibilità didattica "totale" e generosa di Giuseppe Girotti, che non guardava mai l'ora durante i suoi interminabili ricevimenti degli studenti; che era autenticamente aperto ad ogni proposta di tesi legata agli interessi personali. Egli supportava il progetto di tutti con abbondanti bibliografie sempre pronte nella sua mente o nei suoi appunti e ci aspettava, poi, per leggere i nostri testi. Già allora, ai primi anni '70, quando la Psicologia cominciava a fiorire nell'Università di Torino, eravamo tanti. La memoria del prof. Girotti ci appariva prodigiosa quando dimostrava di "sapere" (oltre alla bibliografia!) i nostri nomi e cognomi e noi studenti (che già allora ci sentivamo un po' ...un numero di matricola... in fila per chiedere la tesi in psicologia), ed io in particolare, (mi ricordo benissimo!) eravamo grati del suo riconoscimento della nostra individualità perché ci pareva già un gesto di sollecitudine, una attenzione preziosa che stimolava, e quasi richiedeva, per reciprocità, ulteriore impegno per non deludere le sue aspettative.

E così il forte impatto della vitale personalità di Mara Selvini, mia docente alla scuola di specializzazione, mi ha legittimato ad esprimermi liberamente, anche quando sono in cattedra, usando le mie emozioni, la mia ironia, superando il mio connaturato riserbo e tendenza alla seriosità, per sentirmi seria: le sue lezioni erano godibili come una *pièce* teatrale: noi capivamo la storia del caso clinico attraverso il coraggioso di mettersi in gioco della nostra Maestra che non risparmiava mezzi espressivi per comunicare quello che aveva provato in seduta... E così si fissava anche il punto teorico della questione.

debiti di riconoscenza verso il passato, si offre e si tutela un patrimonio di cultura e di esperienza e lo si consegna alle generazioni future: c'è, implicito, un dovere di professionalità verso chi viene dopo, basato sul riconoscimento di quanto si sente di aver ricevuto. L'impegno "oblativo" nella didattica, la costante correttezza e il disinteresse generoso di alcuni miei docenti del passato, che avevo apprezzato profondamente, credo siano stati un imprinting etico importante quanto la scrupolosità nella ricerca delle fonti bibliografiche, la cura nella sperimentazione e nella discussione dei dati, che pure ho appreso da loro.

Per tentare una sintesi: un docente presente (e puntuale), preparato, ma anche appassionato della disciplina di cui è testimone, disponibile al dialogo, rende possibile un'identificazione positiva con l'istituzione, costantemente messa a rischio dalle difficoltà strutturali e organizzative in cui si vive. L'impegno generoso di un singolo, anche se fosse isolato, è già un antidoto alla depressione e alla disperazione, circa le possibilità di cambiamento istituzionale: è un segno che un impegno civile, culturale, professionale è *comunque* possibile e che la responsabilità individuale è sempre chiamata in campo, anche se organizzazione e gruppi di lavoro non sostengono a sufficienza un investimento nella professionalità del docente⁵.

In questo modo credo di aver potuto conciliare (senza stress e burn-out!) il vissuto di un preciso mandato istituzionale col vissuto di un ruolo possibile, perché sempre rinnovabile, aperto alla creatività e alla sperimentazione, dove l'impegno profuso e l'operosità (anche se non riconosciuta o addirittura "sospetta", all'occhio cinico di altri) sono sentiti come profondamente ego-sintonici, auto-motivanti, fonte di soddisfazione.

Come si può notare, questo mio discorso prende posizione circa le figure del *docente*, quale persona che opera in un pubblico impiego. Le mie considerazioni sono perciò applicabili al di là del settore della psicologia, poiché sono riferite ad una generica *etica* professionale di chi, rivestendo un ruolo in una pubblica istituzione, deve rendere conto alla collettività che ha investito risorse e agli utenti diretti di quel servizio di *pubblica utilità*. Sottolineo il termine *etica*, ben più forte ed impegnativo di quello di *deontologia*, che rinvia ad una regolamentazione specifica delle parti di un dato gruppo professionale⁶.

5. Nessuno insegna a insegnare e nessuno controlla... I "clienti", se insoddisfatti, se possono, disertano lezioni, cambiano corso, oppure si adeguano, ma raramente contestano (non più!) e meno che mai negoziano per avere prodotti migliori...

6. Come è noto la deontologia «equivale all'insieme codificato degli obblighi che impone ai professionisti l'esercizio della loro professione» (Spinsanti, 1987, p. 9). La deontologia

Le ragioni della scelta sono queste: non è stata codificata (se non indirettamente attraverso la “Carta dei servizi” di recente istituzione, anche per le scuole ed istituzioni educative) una specifica deontologia per la professione insegnante. Le tematiche tradizionalmente oggetto della pedagogia potrebbero offrire risposte, o forse più opportunamente, domande per problematizzare la questione, ma ci porterebbero troppo lontano dal nostro specifico tema. La questione del valore, e dei criteri di giudizio circa ciò che si deve fare, ciò che è bene, rinviano invece al più generale orizzonte di senso nell’*etica*; che riguarda la condotta di vita, la “*filosofia morale*” applicata alla valutazione della prassi e la riflessione stessa sulla natura dei problemi morali (Durand, 1989, Lecalciano, 1996).

Come si vedrà più estesamente in seguito, pur riconoscendo la sinonimia tra i termini di ETICA e MORALE nelle rispettive radici etimologiche greca e latina, si accoglie la distinzione di Ricoeur che riserva alla *prospettiva etica*, di tipo *teleologico*, la riflessione su ciò che è *stimato buono* e alla *norma morale*, di tipo *deontologico*, la riflessione su ciò che *si impone come obbligatorio* (Ricoeur, 1990, p. 264).

In questo senso l’etica avrebbe un primato sulla morale (e, quindi, a maggior ragione) sulla deontologia: «La concezione teleologica, con la quale si caratterizzerà l’etica... si esprime in valutazioni e apprezzamenti immediati legati all’azione». Chiamiamo, con Ricoeur, “prospettiva etica” la prospettiva della «vita buona» con e per l’altro, all’interno di istituzioni giuste (*ibidem*, p. 266).

3. Esserci: come occupare il proprio posto

Entriamo nel vivo della questione: e chiediamoci come la realizzazione concreta di un ruolo, l’operosità quotidiana di un investimento professionale nell’Università possano essere segni di una presa di posizione etica, prima ancora che deontologica. In particolare io mi chiedo: “Quali sono i fini e i mezzi del mio operare come psicologo-docente all’Università? Quali le assunzioni di fondo del mio progetto formativo per gli studenti di psicologia,

professionale non deve essere confusa con l’etica o la morale professionale in quanto le sue norme non vengono dedotte dai principi di una particolare teoria morale, ma sono stabilite tramite un accordo tra i professionisti allo scopo di “incrementare la dignità della professione (ibidem, p. 11), attraverso l’esplicitazione di alcune norme (positive o negative) che il professionista deve seguire, limitatamente all’esercizio della sua attività. «La deontologia professionale [...] si colloca tra la legge e l’etica, senza identificarsi né con l’una, né con l’altra” (Spinsanti, 1986, p. 71).

nel biennio, come docente di Psicologia della personalità (nel triennio 1992-'95) e nel triennio, come docente di teoria e tecniche del colloquio psicologico (dall'anno accademico 1991-'92 ad oggi)?".

Quale orientamento epistemologico orienta le mie scelte didattiche e le strategie metodologiche nella formazione che propongo?⁷ Brevemente, cercherò di sostenere che lo psicologo in Università ha il dovere etico-epistemologico di dialettizzare il conflitto delle teorie e delle interpretazioni scientifiche sull'uomo. In altre parole, soprattutto negli insegnamenti istituzionali, di base, deve presentare lo stato complesso e pluralistico della disciplina, fornendo un'ampia documentazione su teorie diverse e "rivali", orientando comunque ad una fruizione storico-critica delle teorie, che ne riconosca lo specifico metodologico e il tipico "oggetto" che ne deriva. Pluralismo teorico e metodologico, criteri di scientificità e orientamenti pragmatici per la ricerca, in funzione di scelte d'interesse, sono le precise opzioni che devono orientare coerentemente la prassi di ricerca o le modalità di intervento: questi i punti chiave di un insegnamento aperto e critico⁸ (in proposito, si veda l'art. 7 cod. deont.).

Come principio portante delle esperienze formative in Università, segnalerei la valorizzazione della soggettività e del contesto relazionale, in una parola il *lavoro sulla intersoggettività* e la tutela del *tempo per sé*, tempo per pensare, rielaborare, riflettere, contrastando, per quanto possibile, la fretteosità pragmatica del dare esami, per "fare presto e finire".

Credo profondamente nella *processualità* e nella *diacronia* della *formazione*. Non è pertanto possibile, a mio parere, dare una valutazione "definitiva" a nessuna esperienza o lavoro di elaborazione scritta: per questo il protocollo di colloquio che richiedo come pre-condizione per l'accesso all'esame è un'opera aperta, passibile di aggiunte, arricchimenti, supplementi di analisi, continuamente, o almeno potenzialmente, da ri-valutare ai propri stessi occhi.

La mia prassi operativa cerca dunque, innanzi tutto, di tener fede a questi principi epistemologici ispiratori, che hanno rilevanza etica in quanto antidoto al monopolio di una idea o all'imperialismo di una scuola: pluralismo teorico, come sfondo per ogni approccio; intersoggettività e diacronia nella formazione,

7. Dall'anno accademico 1991-'92, infatti, ho attivato numerose esperienze pratiche guidate, coordinando gruppi di formazione con la collaborazione di colleghi professionisti, operanti in servizi pubblici o liberi professionisti. La finalità di tali gruppi era di offrire una prima sensibilizzazione all'atteggiamento clinico, alla relazione e all'ascolto.

8. Temi affrontati soprattutto in Capello (1986, 1993).

in modo che la lezione psicologica del colloquio come “luogo di conoscenza e relazione” appaia credibile e sia veicolata in un’operatività coerente con le premesse da cui parte; in altre parole, si afferma la dialogicità nella costruzione del sapere e, ad altro livello, l’etica della relazione.

Ciò pone, come già accennato, il delicato problema della valutazione e della situazione d’esame in particolar modo⁹.

Prima di affrontare (o, meglio, di ri-leggere) il problema in chiave deontologica ed etica, cerco di esplicitare la logica affettiva e le sue implicazioni etiche, nella relazione docente-allievo, alla luce di un modello psico-dinamico.

Uno psicologo-docente non può prescindere dalla riflessione ed analisi della sua *posizione* relazionale (*contro-transferale*) nei confronti della cultura (oggetto d’amore?) e degli studenti/clienti/fruitori del suo lavoro.

Quale “patto” emotivo si stringe tra docente e allievo? Quali fantasmaticizzazioni si evocano? Quali “*agiti*” si rischiano? Il lavoro intellettuale, altamente discrezionale, è esposto ad ansie potenti, di tipo sia persecutorio che depressivo: è un lavoro che implica solitudine, ma che richiede, al contempo, compartecipazione e comunicazione, è potenzialmente “senza tempo”¹⁰.

Inoltre, la dinamica stessa della creatività evoca immagini generative: accoppiamento simbolico di elementi e di menti; le relazioni di scambio *fecondo* tra persone mettono così in moto fantasie gestazionali (“ho in gestazione un progetto”, “questo libro è l’ultimo parto della mente”). Se questo si vive o rivive con i propri allievi, si possono riattivare fascinose ed inquietanti tematiche edipiche o pre-edipiche: concepire progetti di pensiero fusionali o simbiotici con gli allievi prediletti, prolungamento ideale del sé, segno della propria “eterna” giovinezza, oppure (fantasia questa “più evoluta” ma non meno disturbante nella sua marca edipica!) accoppiarsi coi propri figli cresciuti: nascere/ri-nascere/far nascere nuove idee tramite la loro forza intellettuale giovane.

Il quadro del vissuto contro-transferale può essere tratteggiato così; anche senza mettere in campo il rischio effettivo di “agiti”, che qualunque professionista “sufficientemente buono” ha il primario dovere di evitare nel modo più assoluto (v. art. 28 cod. deontol.) si può cogliere la profonda implicazione emotiva del lavorare intellettualmente *con* qualcuno.

9. Tema, questo, già trattato in Capello (1995).

10. Per questo forse si pensa che il lavoro intellettuale “mantiene giovane” la mente e, quasi parafrasando il detto “a tavola non si invecchia”, si può pensare che “il cibo culturale sia disponibile all’infinito, nutra, ri-nutra e garantisca la vita...”

Lo psicologo-docente, in quanto adulto formato (spesso anche con esperienza di analisi personale) ha il dovere di tutelare il soggetto più giovane, con un ruolo contrattualmente meno potente del proprio: la relazione asimmetrica, in termini di potere, di competenza culturale e “umana” deve trovare una sua distanza ottimale, una *tensione relazionale* (Lopez, 1983) che favorisca l’intimità e la creatività, ma che protegga il soggetto più giovane e contemporaneamente, per ragioni complementari, quello più anziano, dalla seduzione reciproca della simmetria totale, della fusionalità, della simbiosi intellettuale.

Gli studenti, come i figli, esistono per sé stessi e devono essere aiutati a staccarsi, a individuarsi, anche se ogni volta questo loro processo di crescita può implicare per il docente-genitore, un cocente senso di solitudine, di perdita, di ulteriore passo avanti nel processo di invecchiamento...

Quali le conseguenze nell’operatività di questa acuta consapevolezza delle dinamiche della relazione docente-allievo nel lavoro intellettuale?

Una attenta e sollecita “*cura del setting*” esterno, ma soprattutto interno: può aiutare non solo il dare del “lei”, anche se la familiarità è garantita senza distanze difensivamente distanzianti, ma anche il ricorso ad un terzo, in caso di impasse, dubbi o conflitti...

Il ricorso ad un collega amico con cui discutere un progetto o una relazione di collaborazione non del tutto limpida, dal punto di vista emotivo per lo psicologo-docente, mi pare un dovere deontologico: quasi come fosse il riconoscimento di un proprio bisogno di contenimento, sostegno o chiarificazione da parte di un supervisore a cui si chiede consulenza in caso di necessità, o anche come utile confronto *inter pares*.

La reciprocità della confidenza fra colleghi rassicura circa l’ansia relativa alla propria adeguatezza professionale, costituisce un vero antidoto alla solitudine dell’adulto con funzioni genitoriali (di solito i genitori sono due!) e garantisce una relazione d’aiuto intellettuale agli studenti di qualità emotiva certamente migliore, nel senso di maggiormente elaborata, decantata da componenti soggettivistiche di tipo proiettivo...

La cooperazione tra docenti può assumere così una dimensione etica: confrontarsi sulla solitudine, fatica e complessità emotiva dell’insegnare aiuta ad assumersene più lucidamente la responsabilità (peraltro la comunità educante, in Università, non esiste.)

Il modello della professionalità clinica, con la sua relativa deontologia, viene ulteriormente in aiuto per chiarire il ruolo del docente psicologo, che opera correttamente in un setting preciso (insegnamento/ricerca): mi riferisco,

nel codice deontologico, ai principi del *consenso informato* (art. 9) e al *segreto professionale* (art. 11) nonché al più generale art. 7 che recita: "...lo psicologo, su casi specifici esprime *valutazioni e giudizi* professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata ed attendibile".

Mi riferisco alla tentazione di esercitare l'occhio clinico/diagnostico in situazioni extra-setting. Farò degli esempi, tratti dalla mia esperienza, di situazioni di conflitto fra etica e deontologia professionale.

Lo psicologo clinico che chiede allo studente se è in analisi, o anche semplicemente "come sta?", attendendosi una risposta in termini emotivi, compie, a mio parere una scorrettezza deontologica: il tipo di rapporto che contrattualmente lo lega al suo studente è relativo all'insegnamento/ricerca in psicologia, non all'intervento psicologico o alla valutazione personologica del soggetto. Tali domande, quando mi erano state rivolte da colleghi più anziani, ricordo mi avevano infastidito come una intrusione non legittima nel mio privato; se *io* voglio parlare della mia analisi personale o della mia famiglia prenderò semmai l'iniziativa: nessuno, pur di professione "psi" può prenderla al posto mio, interpretando (scorrettamente perché extra-setting) come una resistenza la mia eventuale riluttanza a rispondere¹¹. Così vale per ogni interpretazione non richiesta (sia selvaggia o, eventualmente, calzante), scorretta metodologicamente perché extra contrattuale; così vale per ogni uso non necessario di gergo tecnico: lo psicologhese ad uso aggressivo-difensivo è un altro rischio professionale per gli psicologi che invece di dire "ce l'hai con me? Sei arrabbiato? Ho commesso qualche torto?" chiedono o affermano «com'è che sei così 'persecutorio'»?

Questi argomenti sarebbero forse meglio posizionati nella sezione sui "Limiti della professionalità, ovvero saper stare al proprio posto..." ma, tant'è, forse erano urgenti per me a questo punto dell'argomentazione, forse perché connessi alla questione del potere e del suo esercizio eticamente e deontologicamente legittimo. Ciò evoca l'art. 3 del codice: "Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale... può intervenire significativamente nella vita degli altri... deve... evitare l'uso non appropriato della sua influenza, non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale».

11. Mi si perdoni questa irritabilità verso quegli accessi di psicologismo psicoanaliticheggiante che tanto spesso circolano nei nostri ambienti...

Peraltro si possono verificare situazioni opposte, in cui l'esercizio della propria responsabilità (in scienza e coscienza) richiede di prender posizione a tutela dell'utente stesso, contro il suo punto di vista o desiderio immediato.

Penso, in particolare, ad un conflitto fra i principi dell'*autodeterminazione* del soggetto e quella della *beneficenza*, o del "non nocere" come fondamentali principi di bioetica, trasponibili anche una nascente "psicoetica".

Un esempio per tutti potrà forse chiarire. Una studentessa diafana e magrissima mi chiede una tesi: è interessata da sempre al tema dell'anoressia, intende specializzarsi in questo settore. Io, di solito, tendo ad accogliere ogni progetto, valutandolo essenzialmente per la sua fattibilità teorico-metodologica. Quella volta, colpita dalla evanescente corporeità della studentessa, non ricordo bene come le ho chiesto se per caso non era personalmente implicata in queste problematiche.

La studentessa evasivamente mi rassicura che aveva avuto l'anno prima un episodio, ormai superato, di anoressia, e che questo argomento le interessa comunque in modo esclusivo.

Io, allargando il discorso, affermo il mio punto di vista: è meglio evitare, come argomento di ricerca, temi troppo "caldi" per il soggetto, troppo implicanti, che potrebbero mettere a rischio la sua posizione di "terzo" necessaria come ricercatore, e, del resto, favorire processi di intellettualizzazione poco utili per una adeguata gestione di un eventuale problema personale. Comunque fosse la questione in specifico, nel dubbio io preferisco astenermi e non accogliere questa proposta di argomento per la sua tesi di laurea¹², perché potenzialmente a rischio o per il soggetto stesso o per il prodotto del suo lavoro.

Coraggio etico di assumersi la responsabilità di dire no, al posto del soggetto, ipotizzando un bene per lui, o non rispetto deontologico per il suo diritto di autodeterminarsi, comunque, a suo rischio e pericolo?

I conflitti deontologico-etici nella situazione di esame ripropongono il problema sul tipo di responsabilità dello psicologo clinico chiamato ad operare e dare il suo parere come docente universitario: quale sguardo può o deve prevalere? È possibile intanto tenerli veramente separati? Questa relativa separazione/scissione di ambiti è davvero un valore?

12. Si può applicare al riguardo il concetto di responsabilità retrospettiva di Agnes Heller (1994) o meglio di responsabilità di tipo A, legata alla conoscenza privilegiata che l'esperto può avere circa i rischi di un comportamento.

Altri dolorosi esempio mi vengono alla mente: il primo è di tipo “istituzionale”: un conflitto tra “dovere etico” e, per così dire, quella tipica moralità utilitaristica del senso comune o del comune sentire.

Uno studente del secondo anno mi appare non preparato e anche poco motivato e forse anche poco dotato per gli studi: dopo alcune domande con risposta fortemente inadeguata gli propongo di tornare... Questo mi scongiura di dargli un 18 perché gli serve per “non partire militare”.

Libretto bianco, primo (e forse ultimo?!) esame quello che sta tentando, ha pagato tasse di iscrizione allo stato per evitare un altro onere che allo stato lui deve... Che fare? Irrigidirsi per salvare, come si dovrebbe, la dignità dell’istituzione che rappresento? Accogliere, con qualche commento di contestualizzazione, tanto per salvare la faccia, la sua proposta biecamente manipolatoria e contrattualistica¹³?

Il secondo esempio è più doloroso e conflittuale e si è ripresentato già due volte: in occasione di esami di stato abilitanti alla professione di psicologo in cui ero commissario.

Due studenti, laureati nel nostro corso di laurea hanno punteggi al limite della sufficienza; la commissione sta valutando il caso, perplessa, ci si chiede qualcuno li conosce personalmente. Io li conosco e sono più perplessa ancora... la sensazione provata da me e da altri colleghi è che questi candidati siano persone con problemi di personalità non irrilevanti, tali da pregiudicare presumibilmente un loro adeguato comportamento professionale.

Io come docente (che peraltro avevo ben valutato il loro lavoro, culturale: relazioni o tesi di laurea), prendo le distanze da me stessa in quanto docente e faccio prevalere lo sguardo di professionista: consiglio alla commissione, per lo meno, di prendere tempo e di non dare giudizio positivo alle prove “al limite” dei candidati problematici, che così non passano l’esame di stato in quella sessione. Ma alla prossima cosa succederà? Uno dei candidati era visibilmente scompensato, ma come fare a fermarne l’ammissione all’Albo se fornisce una prova “scientificamente” sufficiente e oggettivamente “compensata”? Nessuno lo conosce da un punto di vista diagnostico-terapeutico, ma è uno “studente-caso clinico”, noto quasi a tutti i colleghi. Che si fa? Prevarrà forse la logica burocratica della “prova d’esame...”; mi pare tuttavia che l’istituzione abbia fallito nelle sue necessarie funzioni di selezione, orientamento e sostegno in

relazione a dei dati di realtà: uno studente fortemente disturbato ha attraversato un intero percorso senza che nessuno potesse fermarlo o riorientarlo. Si sa che il sintomo psicologico (disagio o anche somatizzazioni) viene spesso trasformato dagli aspiranti studenti di psicologia in percorso di studi: quanti “agiti” nella scelta della Facoltà!

C’è il diritto allo studio, e alla autodeterminazione del soggetto: del resto, specie in psicologia, nessuno può essere aiutato se non lo chiede, c’è però anche il diritto della società ad avere operatori “sufficientemente sani”. “Ci penserà la competizione del mercato” dirà qualcuno. Ma è una soluzione¹³?

Come si sarà potuto notare in questa sezione del lavoro la distinzione tra i ruoli di “docente” e di “psicologico” appare meno netta e definitiva, e così forse anche la distinzione di livello tra normative deontologiche e riflessioni etiche.

In una certa misura la epistemologia psicologica di orientamento psicodinamico orienta l’interpretazione del ruolo stesso del docente, che riconosce la centralità del processo formativo nel tempo, messo in atto in una significativa relazione tra docente e allievo: può sembrare, così, che la figura dello psicologo sia pregnante rispetto a quella del docente (lo stesso titolo del saggio “lo psicologo in cattedra” sembra assorbire il secondo ruolo nel primo, a cui è affidata la definizione di identità” del soggetto messo in cattedra).

Le considerazioni sulla relazione e sul setting, tuttavia, pur leggendo il fenomeno pedagogico in chiave psicodinamica e inter-soggettiva, sono tese a preservare la possibilità stessa dell’esercizio della funzione docente: poiché l’insegnamento non è consulenza psicologica (e tantomeno psicoterapia) deve essere attentamente tutelato nella sua specificità di ruolo; *in primis* la dimensione valutativa agli esami deve privilegiare le dimensioni “oggettive”, con tutta l’ambiguità e la potenziale conflitto “etico” che questo principio deontologico evoca.

L’argomentazione condotta pare, *per assurdo*, appoggiarsi sulla Deontologia per lo psicologo per permettergli anche di ben esercitare la professione di docente; fornendo norme positive e negative. La contrattualità centrata sullo insegnamento/apprendimento e sua valutazione favorisce la

13. Mi pento ancora adesso della decisione presa, sei anni orsono. Lascio al lettore il dilemma da risolvere: come pensa che io abbia agito? Non è questione vitale obietterà qualcuno, ma non tutte le questioni etiche sono “vitali” per le conseguenze, ma sono fondamentali per le questioni di principio.

L’etica deontologica, alla Kant, dell’imperativo categorico, ha lasciato il passo sempre e comunque all’etica teleologica?

valutazione “oggettivistica” del prodotto culturale da verificare, prescindendo il più possibile dalla considerazione della soggettività dei personaggi sulla scena¹⁴ (lo psicologo cede il passo al professore).

In altri casi (nel già citato conflitto etico tra i principi della Beneficienza e dell’Autodeterminazione del soggetto) ci si è interrogati sulla responsabilità clinica dello psicologo che potrebbe interferire nell’esercizio del ruolo docente, suggerendo cautela o prese di posizione più nette ad apparente sfavore della libertà del soggetto, per tutelarne comunque il benessere personale in termini psicologici (lo psicologo si assume la responsabilità primaria).

A ben guardare, il nucleo comune dell’argomentazione si riferisce al concetto di responsabilità, nell’accezione etica più ampia: infatti la prospettiva etica mette in questione ogni decisione da prendere, è aperta al futuro, anche se questo non è prevedibile, né tanto meno controllabile, esige un difficile processo di scelta tra alternative che danno spesso l’impressione dell’indecidibilità.

4. Come stare al proprio posto? Ovvero i limiti alla professione di psicologo e considerazioni al di là della psicologia

Qualche anticipazione al tema è già stata offerta nelle argomentazioni precedenti.

Un breve ritorno al tema epistemologico: l’accezione pluralistica della psicologia non può essere certamente del tutto irenica, né così innaturalmente neutrale...

Del resto, proprio la esplicitazione di alcuni criteri di scientificità ritaglia di per sé un campo di discorso, demarca, valutandoli anche solo in senso “debolmente” metodologico, alcuni campi di indagine; privilegia, implicitamente o esplicitamente, certe prassi di ricerca (quantitativo/sperimentali, quali/quantitative, qualitative con rinvii e teorie e livelli diversi di concettualizzazione del problema...) o certe modalità di intervento clinico.

14. Un tentativo per fare qualcosa è stato un progetto di ricerca, realizzato da M. Eandi sullo stress degli studenti universitari e un progetto di un servizio di aiuto per gli studenti di psicologia a Torino presentati al III Convegno nazionale di psicologia della salute: anche uno studio di assessment e una prima valutazione del disagio nel percorso universitario potrebbero avere una qualche utilità, anche se possono apparire “una goccia nel mare”.

Ad esempio, se si presenta come centrale il tema del setting e della relazione, con le sue dinamiche transferali e controtransferali, ipotizzandole in atto in ogni rapporto di consulenza o di aiuto, è chiaro che si propone una opzione di teoria, di metodo, forse anche in termini di valore, in relazione a certi ideali di cura, di guarigione, all'idea stessa di disagio psicologico, di uomo come soggetto-persona.

Il pluralismo non presuppone indifferenza, l'equipollenza epistemologica di teorie non esime dalla scelta di un orientamento rispetto ad altri e dall'argomentazione per sostenerne la validità.

Come essere, dunque, effettivamente pluralisti e non solo "retoricamente" (nel senso deteriore del termine) democraticamente "aperti" alla pluralità? Se uno studente esplicita una critica, a tuo parere serrata e adeguata ad un modello teorico/metodologico "rivale", sostenuto fortemente magari da un tuo collega, (in virtù del principio della libertà d'insegnamento, che tutela anche te, come lui) che si fa? Fin dove è lecito esercitare un diritto di critica e di libero pensiero, quando l'altro è fuori dalla scena e non può sostenere il suo punto di vista, eccentrico o alternativo rispetto al tuo? È meglio, allora, eludere la domanda o eventualmente, anche se diplomaticamente, sostenere il proprio personale punto di vista, evitando comunque collusioni inutilmente ipercritiche con gli studenti, ai danni di un collega discusso (per "magistero" o per stile di rapporto)?

Anche queste semplici regole di galateo, quasi di "buon vicinato", sono ascrivibili alla categoria deontologica del "saper stare al proprio posto". Ma queste argomentazioni, sebbene non banali, mi sembrano di portata limitata rispetto ad altre, che mi stanno più a cuore.

Saper stare al proprio posto implica la questione del *confine*: nella *relazione* con l'altro (qualcosa si è già detto circa l'extra setting e le tentazioni dello psicologo clinico), nel *dialogo con la teoria* e nell'*ascolto* dell'altro (e dell'altro che è in noi).

Questa appare la questione cruciale, se non si vuole fare della psicologia una ideologia totalizzante e onnicomprensiva¹⁵, una *Weltanschauung* extra-scientifica o forse una nuova religione, pur laica e magari anche più o meno modernamente "scientista".

15. Anche se, dall'altro lato, è carente la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio prestato... La valutazione della didattica è solo agli inizi...

16. Ricordo la nota critica di Popper alla psicoanalisi e al marxismo, che ancora si attagliano a certi eccessi di psicanalismo o di corriva "pantanalisi" ancora di moda.

La parola chiave di questo discorso si potrebbe condensare così: la psicologia non è tutto; non è *il tutto* della conoscenza (scientifica e non solo), per cui non può spiegare e render ragione di tutto¹⁶.

Ovvio, diranno i lettori più avvertiti. Ma i nostri giovani studenti, tardo-adolescenti spesso endemicamente in crisi di valori, “orfani” (di quali padri poi?!) cercano e trovano talora facili certezze, giurano sul primo o ultimo *ipse dixit* che trovano persuasivo.

Oppure (e forse mi appare un male persino peggiore!) non si pongono neppure il problema e vogliono *fare*, imparare ad usare e vendere *expertise* di qualunque marca, pur di “essere nel giro” o di trovare un posto per realizzare qualcosa di sé.

La relazione col docente è delicata, potente e modesta al contempo: il professore può essere occasione/pretesto di apprendimento; può (e deve) favorire il processo di acculturazione e individuazione culturale e personale dell’allievo, può seguire anche con sollecitudine il processo, ma non ha controllo sul prodotto finale: non vede l’esito del suo lavoro; non sa se il suo lavoro è stato, nei limiti delle sue competenze, adeguato, e per quali finalità e contesti operativi. Si potrebbe forse sostenere che lo psicologo docente provi disagio di fronte alle implicazioni pedagogiche del suo lavoro, temendo contaminazioni di ruolo: eppure l’insegnamento di per sé implica un atteggiamento pedagogico che, di per sé, è intrinsecamente etico; del resto lo psicologo deve essere docente, non psicologo dei propri allievi.

Eppure, proprio per questo forse, ha una grande responsabilità, che potrebbe persino annichilirlo: tutto è soggetto a rapidi cambiamenti, la stessa professionalità dello psicologo sta cambiando e aprendo nuove aree di lavoro; la formazione, come la selezione, degli studenti non gli compete, e tanto meno l’assistenza psicologica in caso di difficoltà o scompenso in itinere. Allora che fare? Stare al proprio posto, “*ai box*”, aspettando che lo studente in *rally* si fermi a far controllare “esame e libretto”, o si rifornisca di bibliografia per fare un po’ di strada, scrivendo una dissertazione di laurea rituale, che nessuno leggerà, oltre ai relatori (e forse, con attenzione e rispetto, neanche sempre questi?!).

Rassegnarsi al ruolo burocratico di “statale al lavoro”, corretto, se va bene, ma fondamentalmente “altrove”? (Nella libera professione: clinica, consulenza, formazione, ricerche di mercato...).

Stare al proprio posto ci appare così in una duplice accezione: *positiva*, nel senso di *restare lì, non abdicare* ad una forse oggi impopolare (o forse no?!) funzione educativa, e *negativa*, nel senso di non travalicare i limiti del suo ruolo, della sua competenza, del suo stesso (eventuale) mandato educativo.

Forse la soluzione possibile è una sola. Restare lì a capire, o almeno a chiedersi che cosa si sta facendo, chi si è nei riguardi di chi, che cosa rappresenta, per sé, il lavoro intellettuale con altri e per gli altri.

Se la sua etica del lavoro è orientata da ulteriori principi, riconoscerli e affermarli. Se, più esplicitamente, un'eventuale etica del servizio o una "oblatività" sono implicite nel suo lavoro, discriminarne ove possibile i limiti sacrificali, narcisisti-co/masochistici; o ribadirne una più (Lopez, 1983) armonica componente libidica, genitale, personale (la freudiana capacità di "amare e lavorare"); oppure argomentarne una sua affidabilità e credibilità di principio, sulla base di un'eventuale opzione metafisica o di fede. E chiedersi, questi *altri*, a cui deve deontologicamente *rispetto*, chi sono per lui, a quale prossimità lo invitano o lo obbligano (Lévinas, 1978)?

Può essere utile chiedersi anche a chi serve (se serve, a chi serve, oltre a sé, per esistere e/o guadagnarsi più o meno onestamente il pane) la sua eventuale creatività culturale. È etico, poi, chiedersi se ci sono interferenze tra la sua funzione pubblica e la sua eventuale presenza nel "mercato" professionale (in questo tema la sensibilità dei colleghi psicologi non è massima...).

È in gioco, forse, la questione della rilevanza sociale delle sue ricerche, o la portata potenzialmente trasformativa del suo modo di fare cultura, o altre questioni ancora, tutte da capire¹⁷.

17. La psicologia si propone come disciplina scientifica, con un approccio parziale e condizionato dai suoi paradigmi teorici e apparati metodologico-strumentali: può fornire una conoscenza veri-falsificabile, con gradi di esplicatività inversamente proporzionali all'estensione e/o complessità del fenomeno osservato: una specifica competenza percettiva può essere studiata più intensivamente di una teorizzazione in tema di personalità. Ma al di là della psicologia, l'interrogazione sull'uomo e le scienze umane si apre ad altri approcci: dalla filosofia, all'estetica, dall'epistemologia alla teologia...

18. Per tentare non certo una risposta ma un orientamento di pensiero, credo che lo psicologo eticamente sensibile non possa non interrogarsi sulle implicazioni socio-culturali del suo lavoro, ad esempio sul rischio di mercificazione della psicoterapia (spesso ridotta tecnicisticamente ad "arte del fitness"), una delle tante medicine alternative di "mali dello spirito" nel contesto della modernità e post-modernità, una delle tante "botteghe dell'anima" a cui ci si rivolge chiedendo supporti o "vita assistita" in vari momenti di disagio esistenziale (cfr. Gius, Zamperini, 1995;

Chi aiuta i docenti a capire cosa fanno? Perché? Per chi¹⁸?

C'è qualcosa di nuovo nell'orizzonte della ricerca e dell'intervento psicologico, una nuova consapevolezza. Ma forse il nostro pensiero può spingersi oltre, e segnalare alcuni ulteriori spunti. Il lavoro dello psicologo, come teorico e come professionista, implica un'opzione circa la concezione di uomo e di soggettività.

La professionalità clinica è lavoro di *ascolto* che implica l'esposizione di sé all'altro, in una relazione stretta (quasi un "corpo a corpo" di menti!) che ha profonde implicazioni etiche: per poterlo aiutare a capirsi e forse a cambiare qualcosa, ri-significando la propria vita, lo psicologo chiede all'altro (e a sé) di esprimersi, di tollerare il dolore di pensare e di dire, di dirsi all'altro.

Io scorgo una figura/immagine tragica nello psicologo che assiste e accompagna empaticamente l'altro: una consapevolezza emotiva dell'angoscia, di temi cruciali per l'esistenza di ogni uomo come la vita, la morte, la sessualità, il dolore, la speranza. Credo che sia etico ricordare la profondità esistenziale di questi temi agli studenti di psicologia, troppo spesso in cerca di rassicuranti tecniche di intervento. E così pure è ineludibile il tema *del sé* come strumento del lavoro psicologico, ricordando loro la continua costruzione e trasformazione della propria identità, che non è sostanziale, ma presumibilmente costruita e ricostruita in rapporto alle diverse situazioni relazionali e continuamente messa e rimessa in forma tramite diverse narrazioni indirizzate ad altri.

Un ultimo pensiero, che nuovamente collega il quotidiano dell'esperienza alla riflessione sul sé e sui valori: torniamo all'Università, al docente in situazione all'esame: una situazione limite, una sfida per parlare di etica.

L'ultimo studente della giornata (magari è il quarantesimo nell'elenco) ha diritto alla stessa qualità di rapporto e di ascolto del primo esaminato; e così lo studente che ci appare poco preparato o per qualche verso "antipatico".

Il dovere di operare valutazioni almeno sufficientemente "giuste" o imparziali implica, così, lo sforzo di realizzare comunque un'equità di trattamento (ad esempio sotto forma di stesso tempo e numero di domande per tutti), in modo che si tenda a garantire il dovuto rispetto ad ogni persona.

Zamperini, 1998). L'approfondimento di questi temi appare cruciale: la psicoterapia avrebbe pesanti responsabilità nel sostenere una "cultura del narcisismo", dell'individualismo autocentrato, tipico della società americana, (Lasch 1979). Cfr. anche Hillman, Ventura (1993). Soprattutto in ambito sistemico-relazionale si manifesta una viva consapevolezza del problema: si veda lo recente uscita in Italia del libro di Doherty (1997).

Ogni studente ha il diritto di capire come è stato valutato: lo psicologo-docente ha il dovere etico di operare una sorta di restituzione “didattica” dopo la prova d’esame; segnalando le eventuali difficoltà nella concettualizzazione, esposizione o, presumibilmente, nel metodo di studio. Il criterio della trasparenza, su cui oggi si è molto sensibili, si realizza anche così, esplicitando la critica o l’approvazione di una performance intellettuale.

Il lavoro del fare esami è, come ben si può supporre, estenuante, da una parte e dall’altra: la valutazione è infatti reciproca, ognuno dei due partecipanti al gioco, gioca qualcosa di sé: la sua faccia, la sua immagine di sé.

Il docente annoiato, distratto, che si innervosisce, si altera, dà in escandescenza... perde la faccia, così come lo studente inadeguato... e forse più.

Non credo sia in gioco solo l’aspetto esteriore del ruolo, non credo si possa ridurre in una questione di stile o di forma/formalismo: è in primo luogo una dimensione pragmatica nella comunicazione, in cui l’altro è squalificato o aggredito: l’accettazione o il rifiuto sono rivolti ad una performance, non alla persona, che comunque mai dovrebbe essere disconfermata o attaccata in quanto individuo (Watzlawick et al., 1971).

Il secondo livello di considerazione è di tipo istituzionale e rinvia alla dignità del ruolo che si sta incarnando nella persona del docente: lo “sfascio” delle istituzioni si previene forse anche con la tutela di un’immagine di correttezza, misura e impegno personale nella situazione di lavoro. Sarà piccola cosa, ma forse è dalle piccole cose che si comincia a costruire e ricostruire.

È giunto il momento di sintetizzare i punti cruciali del discorso, tentandone una più sistematica argomentazione.

Il nucleo “etico” del lavoro del docente universitario potrebbe essere riassunto nella formula “la didattica non è un ‘sine-cura’ per il professore”, anzi la didattica esige una specifica *etica della relazione di cura*. L’insegnamento può infatti essere pensato come una relazione di cura alla persona, in cui l’esperto “si prende cura” della formazione culturale dell’altro. L’aiuto pedagogico, come, forse in modo più evidente, l’aiuto clinico si configurano così come una alleanza di lavoro tra persone, con ruoli diversi in posizione inizialmente asimmetrica che dovrebbero cooperare in vista di un progetto in comune: l’apprendimento e l’obiettivo terapeutico infatti, pur essendo il primario interesse di uno dei due soggetti, implicano necessariamente la presenza dell’altro per essere realizzati.

La persona dell’allievo e la persona del paziente dunque devono avere la stessa dignità “contrattuale” ed umana agli occhi del docente e dello psicologo: come si è visto ciò non consiste certo nell’equiparare il primo al secondo

(“patologizzandolo” per poterlo curare), ma nel riconoscere al primo (l’allievo) i diritti dell’essere in stato di mancanza (di cultura specifica, come nel caso del paziente di benessere psichico) che caratterizzano il potere contrattuale del secondo, che ha diritto a chiedere e a ricevere ascolto e consulenza.

Lo stato di simbolica “minorità” dell’allievo e del paziente, anziché connotarli come dotati di un potere di minoranza, costituisce il perno della relazione: in quanto la loro domanda (di cultura / di benessere) pone in essere lo stesso potere istituzionale dell’altro: non ci sarebbero professori senza allievi, né si potrebbe essere definiti terapeuti se non in relazione ad un soggetto sofferente che chiede ascolto.

Al limite, *nella relazione*, pur cooperativa nella sua strutturale asimmetria di ruoli, c’è un *primato dell’Altro*, a cui rispondere «*Eccomi*» (Lévinas, 1978). «L’avvenimento straordinario e quotidiano del volto del prossimo ci pone dunque in una relazione che è intrinsecamente etica, poiché l’etica è il luogo stesso in cui la differenza rappresentata dagli altri non è indifferente, [...] luogo della responsabilità per altri». Prendendo una delle definizioni lévinassiane di etica: «Noi chiamiamo etica una relazione tra dei termini dove l’uno e l’altro non sono uniti, né per una sintesi dell’intelletto né per la relazione da soggetto a oggetto, e dove tuttavia l’uno giova o importa o è significante all’altro, dove essi sono legati da un intrigo che il sapere non potrebbe né esaurire né districare» (Petrosino, 1995, pg. XVI).

Il tema dell’alterità, che per Lévinas assume un tono iperbolico attraverso l’uso sistematico dell’eccesso che caratterizza la sua argomentazione filosofico-etica, si ritrova, peraltro, con accezioni diverse, nella stingente argomentazione di Paul Ricoeur che proprio sulla nozione di “*sé come altro*” fonda il suo approccio fenomenologico-ermeneutico al soggetto, legandolo alla questione etica.

In quest’ultimo autore non si ritrova quella tragica chiamata alla responsabilità, che richiede uno slancio di abnegazione di sé, ma un diverso, reciproco intreccio di Medesimezza e Ipseità, per cui l’identità stessa del soggetto è caratterizzata dall’alterità ed è apertura all’altro¹⁹.

Il soggetto, che non ha più la trasparenza della prima persona, «ego cogito!», si offre come un “sé” nella riflessione: un sé che si “mette di fronte al mondo, all’altro del sé, al suo stesso proprio corpo, che gli appartiene ma che al contempo rappresenta un’alterità. Un sé che si impegna a dare senso al suo

19. «Distinguendo tra la modalità *ipse* e quella *idem* e prendendo partito per la prima, Ricoeur si salvaguarda dal sostanzialismo dell’identità, che tende a farne un ‘nucleo immutabile della personalità. La permanenza del sé nel tempo postula modi di identità che vanno ricercati sul versante dell’*ipse*». È in gioco la fedeltà a se stessi e la promessa (Iannotta, 1990).

vivere e agire, questo richiamo all'*alterità* in modo non solipsistico, ma sempre dialogico, ci pare di rilevante interesse per la psicologia, che dopo la lezione freudiana non può più perseguire il mito scientifico di un Io "padrone in casa sua". Ma non solo il soggetto non è monolitico, ma complesso e intrinsecamente in conflitto intrapsichico, ma non si potrebbe neppure più concettualizzare un soggetto preso a sé, a prescindere dalle relazioni in cui si è strutturato. Anche le più recenti teorizzazioni psicoanalitiche postulano, come è noto, una mente diadica, una matrice relazionale che contribuisce un contesto strutturante per l'essere stesso del soggetto.

Queste considerazioni gnoseologiche sono importanti per il nostro discorso soprattutto per le loro implicazioni etiche: *se il concetto di "alterità del sé e dell'altro" è acquisito*, la conseguenza fondamentale è che la *separazione è la condizione di partenza e la finalità stessa di una relazione d'aiuto*. L'*alterità* rappresenta la sfida di base, nella quale realizzare un contratto relazionale, con finalità condivise, che contempi e preveda lo scioglimento della relazione e l'elaborazione delle relative dinamiche emotive. La relazione è inter-azione tra due soggetti diversi, irriducibilmente separati che proprio in virtù di questa loro relativa distanza (che sancisce, simbolicamente, la loro reciproca non-appartenenza) possono tendere a mettere in comune (= comunicare!) pensieri e progetti, per poterli realizzare, liberi poi di uscire della relazione per aprirne altre, altrove, con altri.

La "relazione nella separazione", nella relazione di cura didattica o clinica che sia, contempla ovviamente la "regola dell'astinenza" dall'azione, la cosiddetta "regola della frustrazione" di tutti i bisogni che non siano connessi all'obiettivo conoscitivo ed esperienziale primario. Questo è, quindi, lo sfondo etico della enfasi sul setting, come punto centrale nella teoria della tecnica, nella clinica o nella formazione.

Il calore della presenza di sé nella relazione è peraltro garantito da un'altra distanza etica, che mutuiamo nuovamente da Ricoeur, e cioè la *sollecitudine* che ha "uno statuto più fondamentale dell'obbedienza al dovere. Tale statuto è quello di una spontaneità benevola, intimamente connesso alla stima di sé, all'interno della prospettiva della vita 'buona'. (L'agire secondo giustizia) (Ricoeur, *op. cit.*, p. 286).

Sulla traccia di Ricoeur, ci sembra così di poter ri-significare il nostro discorso a differenti livelli, da quello intrapersonale (l'identità molteplice di ognuno di noi) a quello inter-soggettivo della relazione, a quello istituzionale: l'identità della persona nei suoi ruoli di psicologo e docente è mossa dall'interno da differenti mandati di ruolo, ma deve tendere alla fedeltà a sé e ai

propri valori, operando nella stima di sé, tendendo cioè a realizzare, anche nel lavoro, una “vita buona”.

Le relazioni di lavoro configurano dei progetti e delle azioni “con e per l’altro” in cui la sollecitudine è controbilanciata dalla “mancanza”, dall’esigenza di scambio e di reciprocità, per cui l’altro ci è essenziale. Verso l’altro abbiamo una fondamentale responsabilità, non rispondiamo solo ad una doverosa chiamata, ma ci possiamo proporre come soggetti di scambio.

Le istituzioni giuste ci ricordano l’indispensabilità di un’apertura al sociale, all’istituzionale, al politico, proponendoci un impegno di operare coraggiosamente, pur nella frammentazione del quotidiano, con equità e senso di responsabilità. Possiamo pensarci dunque come soggetti, in una dimensione dialogica sempre aperta, in perenne mutamento, che ci trova fedeli a noi stessi, pure in una relazione continuamente trasformativa.

Del bene e del buono

Giovanni Madonna

Psicologo psicoterapeuta, socio ordinario della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale

1. Premessa

Il titolo di questo capitolo si ispira ad una delle più solide convinzioni che ho maturato, in riferimento al lavoro psicologico, nel corso di questi ultimi, intensi anni di lavoro. Si è trattato di anni caratterizzati da un notevole impegno contemporaneamente profuso sia sul versante clinico, sia su quello politico-istituzionale della professione di psicologo. La convinzione cui faccio riferimento è quella relativa al fatto che, nel lavoro psicologico, la correttezza e la preparazione professionale si intrecciano in maniera tanto profonda da sostenersi quasi inevitabilmente l'una con l'altra e da essere, talvolta, fra loro indistinguibili. Ritengo che la deontologia rappresenti dunque il terreno privilegiato dell'incontro e della fusione fra i precetti relativi alla correttezza e quelli relativi alla preparazione professionale. Essa ci impone, infatti, non solo di fare in modo che il nostro comportamento sia moralmente corretto e si ispiri, dunque, al "bene", ma anche che sia professionalmente adeguato e si ispiri, dunque, al "buono". Non a caso, fra gli imperativi che hanno orientato l'elaborazione del codice deontologico degli psicologi italiani figura quello relativo al possesso della competenza necessaria per fornire una risposta adeguata alla domanda che ci viene rivolta in quanto professionisti. Il rispetto del codice, dunque, implica ed è implicato quasi sempre dal far bene il proprio lavoro.

Col caso che vi presento qui di seguito aspiro a fornire un esempio dell'intreccio fra correttezza deontologica e preparazione professionale in una situazione in cui un problema deontologico si è configurato, ma la relativa infrazione non si è verificata. Si tratta di una situazione di rischio deontologico connesso ad un "amore di transfert". Questo tipo di situazione è piuttosto comune, ma proprio per questo, ritengo, utile da considerare in una sede come questa in cui si intende presentare situazioni di interesse generale cui, con una certa frequenza, uno psicologo può andare incontro

nel corso della sua attività professionale. Un interesse specifico del caso risiede, inoltre, a mio avviso, nel fatto che l'approccio terapeutico adottato rende da un lato non immediatamente visibile e dall'altro più profondamente vera l'affermazione che la correttezza e la competenza professionale si sostengono reciprocamente. Trattandosi di un caso mio, il fatto che io lo presenti con l'aspirazione a fornire un esempio di intreccio fra correttezza deontologica e preparazione professionale mi imbarazza un poco perché mi espone al rischio di assumere, sia pure involontariamente, toni autocelebrativi. Di questo faccio preventiva ammenda pregandovi di scusarmi. D'altra parte, non sono, per fortuna, avvezzo alle infrazioni deontologiche e non potrei dunque presentarvene attingendo alla mia esperienza professionale. Proprio questo, peraltro, mi è parso utile fare nel redigere questo lavoro, al fine di fare riferimento ad una situazione di cui ho una conoscenza diretta sul piano clinico. Anche in tema di deontologia dagli errori si può apprendere molto, ma in quest'ambito, a me sembra, è molto meglio sforzarsi sempre di imparare per altra via.

2. Da quando lei mi ama mi piaccio di più

Alessia, una donna di trent'anni dagli occhi quasi sempre spalancati che le conferivano un aspetto spaurito, venne lo scorso inverno al mio studio per chiedere un aiuto psicoterapico. Si era laureata in farmacia, rinunciando ai prediletti studi letterari, per piacere di più a quello che sarebbe poi divenuto suo marito, che degli studi scientifici aveva più alta considerazione. Lavorava come dipendente in una farmacia, senza esserne soddisfatta, e si dedicava, inoltre, alla cura della famiglia e della casa. Inviata da una collega che seguiva in psicoterapia suo marito, si diceva fortemente angosciata e depressa da quando, circa un anno prima, quest'ultimo aveva avuto una relazione extraconiugale. Il marito di Alessia, Dotto, un uomo di trentun anni dal lavoro molto prestigioso, era in psicoterapia per problemi relativi all'abuso di droghe. Alessia e Dotto si erano sposati sei anni prima, dopo un fidanzamento di sette anni. Furio, il loro unico figlio, aveva tre anni; era molto vivace ed intelligente ed aveva problemi alimentari. Il bambino, infatti, si nutriva solo di sostanze liquide o cremose, per quanto la sua dentizione nonché tutti gli altri aspetti dello sviluppo psicofisico fossero perfettamente adeguati all'età.

Alessia era la primogenita di tre figli. Il padre, impiegato, morto dieci anni prima per problemi cardiaci, impegnato in politica, aveva ricoperto incarichi istituzionali di un certo rilievo; di lui Alessia, che pure al

momento della sua morte aveva già vent'anni, diceva di sapere molto poco. La madre, sessantenne, ex insegnante, era in pensione da due anni; da lei Alessia diceva di non aver mai ricevuto conferme e approvazioni. Il fratello, ventisettenne, era uno studente universitario fuori corso mentre la sorella, che aveva venticinque anni, era già laureata e dedita alle sue prime esperienze di insegnamento.

Dotto era l'ultimo di sei figli. Il padre, dirigente in pensione di un ente pubblico, aveva settant'anni; per circa vent'anni aveva fatto abuso di alcolici, fino a quando aveva, in un certo senso, passato il testimone a lui, che si era dato agli stupefacenti. La madre, da sempre casalinga, aveva sessantacinque anni.

Dotto aveva incoraggiato Alessia ad intraprendere un percorso psicoterapico perché, diceva, da circa un anno era divenuta troppo aggressiva nei suoi confronti. L'uomo si era offerto non solo di pagare la psicoterapia alla moglie, cosa non certo disdicevole, ma anche di provvedervi direttamente, cosa che non mi parve invece opportuna in considerazione del fatto che Alessia fosse una persona adulta e capace di intendere e di volere.

Un anno dopo il matrimonio, per motivi legati all'attività professionale di Dotto, i coniugi si erano recati negli Stati Uniti per trascorrervi un lungo periodo. Alessia aveva dovuto rinunciare per questo ad un buon lavoro. Il rientro in Italia avvenne, con largo anticipo sulle previsioni, circa un anno dopo perché Dotto, trascorso un periodo di benessere durato quattro anni e fino ad alcuni mesi dopo l'arrivo in America, aveva ripreso ad abusare di sostanze stupefacenti e ritenne opportuno curarsi nel paese d'origine. Al momento della decisione di rientrare in Italia Alessia aveva, negli Stati Uniti, un lavoro molto gratificante sul piano professionale che a malincuore fu costretta a lasciare; questo lavoro, per quanto ancora non remunerativo, era in procinto di divenirlo. Dotto, che in precedenza aveva assunto droghe per due anni, a partire da quando ne aveva diciannove, e, successivamente, era stato per anni in trattamento con metadone, attribuiva la ripresa dell'abuso di droghe alla notizia della scomparsa di un suo amico d'infanzia. Al momento del riattivarsi della tossicodipendenza, Alessia e Dotto avevano da poco scoperto di essere in attesa del figlio. Al rientro in Italia Dotto aveva subito iniziato la psicoterapia con la collega inviante. Quest'ultima, prima di inviarmi Alessia per una psicoterapia individuale, aveva svolto alcune sedute con la coppia.

Quando giunse alla mia osservazione Alessia accusava momenti di intensa aggressività, rivolta esclusivamente a Dotto, e fasi di notevole depressione; lamentava inoltre il fatto che il marito le raccontasse molte

bugie nonché il fatto che egli, come la madre, fosse nei suoi confronti tutt'altro che prodigo di conferme ed approvazioni e che, anzi, la considerasse mediocre. Alcuni mesi dopo la confessione della relazione extraconiugale e di altri precedenti tradimenti occasionali da parte di Dotto, in seguito ad un periodo di burrascosi litigi, Alessia si era determinata a lasciarlo. A fronte, tuttavia, delle insistenze di Dotto, aveva desistito dalla sua intenzione.

Il rapporto fra Alessia e Dotto, come sovente accade nelle coppie in cui uno dei componenti ha problemi di dipendenza, era centrato sul sostegno che la prima forniva al secondo. Fin dal tempo del fidanzamento, infatti, Dotto era stato bisognoso dell'aiuto di Alessia a causa delle sue crisi legate all'abuso di sostanze stupefacenti o di farmaci sostitutivi e quest'ultima, da parte sua, si era sempre prodigata con abnegazione in suo favore nel sostenerlo durante le fasi di abuso di oppiacei, nel corso delle successive crisi di astinenza e negli sforzi volti a continuare comunque proficuamente gli studi. Questo genere d'interazione aveva riempito il loro tempo e cementato la loro unione fino a strutturare il loro rapporto come una relazione d'aiuto.

Nel momento in cui la psicoterapia di Dotto iniziava a dare i suoi frutti e l'uomo, dunque, cominciava a non avere più bisogno dell'aiuto della moglie come tossicodipendente, la coppia era sentita in pericolo da entrambi i coniugi, che avvertivano il rischio che la fine della loro relazione d'aiuto potesse significare la fine del loro rapporto. Oltre a questa sensazione di rischio, il cambiamento avvenuto in connessione con la psicoterapia di Dotto comportava anche, nello stesso tempo, altre spinte evolutive. Mutò in maniera significativa, infatti, la loro interazione relativa ai rapporti extraconiugali. Prima dell'uscita dalla condizione di dipendenza dagli oppiacei Dotto nascondeva benissimo tali rapporti e, in relazione ai rari sospetti di Alessia, si mostrava, in maniera convincente, offeso e indignato; Alessia, per parte sua, era sempre stata poco indagante in relazione ai rapporti del marito con le altre donne e, di fronte ai suoi dinieghi, immediatamente fiduciosa. Da quando era iniziata la condizione di maggior benessere di Dotto in seguito alla psicoterapia e, in connessione ad essa, il due coniugi avevano cominciato a percepire la loro coppia come in pericolo, l'uomo era divenuto, invece, molto meno bravo ad occultare la sua relazione extraconiugale ed Alessia, da parte sua, meno credulona e più efficace nell'indagine.

Durante le prime fasi della terapia lavorammo alla "rilettura" della storia di coppia di Alessia. Quest'ultima affermava che lo spazio coniugale della loro diade era sempre stato, al di là delle situazioni che implicavano

necessità di aiuto o di sostegno per Dotto, piuttosto esiguo. A titolo di esempio citava il fatto che la prima notte di nozze della loro coppia fosse stata trascorsa, in buona parte, in compagnia di amici e concedendosi ad ampie libagioni. Evidenziammo le situazioni paradigmatiche della relazione coniugale come quelle in cui Alessia si poneva, nei confronti di Dotto, in condizione di aiuto e di contemporanea subalternità o quelle in cui, a fronte dei comportamenti aggressivi della donna, il marito ne affermava, suggeriva o implicava il bisogno di aiuto.

Cogliendo un aspetto fino ad allora non considerato di quella storia, definimmo il fatto che Dotto avesse deciso di confessare i suoi tradimenti alla moglie come un aiuto fornito a quest'ultima a proporsi, a sua volta, come bisognosa d'aiuto e a garantire dunque, in tal modo, stabilità alla coppia. L'invito rivolto da Dotto ad Alessia a sottoporsi ad una psicoterapia per curare l'aggressività connessa alla scoperta del tradimento – e dunque a definirsi come bisognosa d'aiuto – aveva infatti anche questa implicazione, oltre ad essere espressione, naturalmente, di un genuino interesse "parentale". Un'implicazione simile aveva anche, peraltro, il fatto che Dotto si fosse offerto non solo di pagare la psicoterapia di Alessia, cosa quasi inevitabile in considerazione della scarsa rilevanza del reddito della donna, ma anche di provvedervi direttamente, come se Alessia fosse una bambina incapace di gestire somme di denaro certamente non di estremo rilievo come quelle necessarie per pagare, di volta in volta, una seduta di psicoterapia. La rilettura della storia di coppia consentì di evidenziare non solo la collaborazione dei coniugi nel modificare il loro precedente gioco interattivo, rigido e non soddisfacente, ma anche il loro contemporaneo colludere nel porre rimedio ad un effetto indesiderato della terapia individuale di Dotto e del loro cambiamento interattivo: la destabilizzazione della coppia. Essi, infatti, senza mettere in discussione la "guarigione" di Dotto, conservavano al loro rapporto la forma nota e rassicurante della relazione d'aiuto attraverso una semplice inversione delle parti capace di consentire la continuazione del vecchio gioco di coppia e di evitare i rischi connessi al suo cambiamento: Alessia sarebbe stata la persona bisognosa di aiuto e Dotto la persona che si prende cura dell'altro.

Nel corso della terapia lavorammo anche intorno a due altri temi, più generali, emersi nel processo terapeutico in connessione alla storia individuale e alla storia di coppia di Alessia. Il primo tema fu quello dei vantaggi e degli svantaggi connessi sia al cambiamento che alla stabilità; il secondo fu quello dell'integrazione armoniosa dei piani del pensare, del sentire e dell'agire. Grazie a questo lavoro Alessia allargò la gamma delle sue possibilità. Per quel che riguarda il primo tema, ella imparò che la

stabilità, oltre a rappresentare una perdita in termini di vincolo o di rinuncia, costituisce anche un guadagno in termini di sicurezza o di risparmio di energie. Per quanto riguarda invece il secondo tema, imparò a meglio esprimere le sue emozioni e sensazioni e ad agire in maniera congrua ed integrata rispetto ad esse. Riuscì, in tal modo, ad esprimere il dolore quando era addolorata, evitando di soffocarlo per il timore di essere giudicata infantile dal marito, dagli amici o dai parenti; riuscì, inoltre, ad esprimere il piacere, o la sua assenza, in maniera altrettanto congrua ed integrata, evitando, ad esempio, per il timore di essere giudicata incapace o inadeguata, di simulare orgasmi nei suoi rapporti intimi, pur senza riuscire, tuttavia, a confessare al marito di averlo fatto in precedenza e a discutere con lui di questo.

Circa due mesi dopo l'inizio della terapia Dotto attraversava un periodo di grande e stressante impegno sul lavoro, in vista di un'importante promozione; egli, inoltre, desiderava avere un secondo figlio. Alessia, incoraggiata in tal senso dal marito, abbandonò il lavoro. In seduta ella stabilì delle connessioni fra la situazione in atto e quella a suo tempo vissuta in America, quando stava per cominciare a percepire uno stipendio e a non essere dunque più dipendente dal marito sul piano economico e, proprio in quel frangente, Dotto iniziò a drogarsi e lei restò incinta: in entrambe le situazioni la sua indipendenza economica era stata sacrificata da lei e dal marito per cause di forza maggiore già in atto o potenziali. Ciò a dispetto del fatto che Alessia fosse molto infastidita dalla sua dipendenza economica dal marito, al punto – riferiva – da mangiare poco durante il periodo in cui non lavorava per non gravare su di lui. Nel corso della seduta che seguì quella in cui aveva riferito di aver abbandonato il lavoro, Alessia portò nella situazione specifica di terapia il suo generale senso di inadeguatezza. Espresse infatti il timore di non essere all'altezza della situazione, di non essere una buona paziente e che io potessi desiderare di liberarmi di lei. Rimasi colpito da questa insolita dichiarazione ed apprezzai molto, esplicitamente, la sua umiltà non comune. Stabilimmo molte connessioni con situazioni extraterapeutiche, familiari o relative al lavoro, in cui Alessia aveva provato emozioni e sensazioni simili. Riconsiderammo la sua lamentela relativa al fatto che la madre non le avesse mai dato conferme e approvazioni e quella relativa al fatto che Dotto la considerasse mediocre. Lavorammo nuovamente intorno all'idea di allargare la gamma delle possibilità. Nella fattispecie, lavorammo in riferimento alla possibilità di attraversare situazioni e contesti in cui la fiducia in se stessa di Alessia e la sua autostima potessero crescere senza sacrificare la sua splendida umiltà. In relazione a questo lavoro la donna portò in seduta un tema avente

per argomento se stessa, svolto all'età di nove anni, che consisteva, sostanzialmente, in un lungo elenco di difetti. Nel corso del quarto mese di terapia Alessia cominciò a pensare alla possibilità di aiutare il marito ad esprimere la stima che probabilmente provava per lei. Ella, inoltre, si disse preoccupata in relazione al fatto che il lento programma di disassuefazione a scalare dal metadone seguito da Dotto si approssimasse al momento cruciale della rinuncia completa al farmaco. Temeva, infine, il fatto che il marito fosse depresso per problemi di lavoro e si sentiva in colpa, a fronte della sua sofferenza, per la condizione di benessere che ella, al contrario, attraversava da qualche tempo.

Il momento delicato attraversato da Dotto e la sua sofferenza da un lato, il benessere accompagnato da senso di colpa di Alessia dall'altro, mi preoccupavano. Temevo che potessero preludere ad un'involuzione della situazione e dunque, da un lato, ad un ritorno di Dotto in una condizione di dipendenza e di bisogno di aiuto e, dall'altro, ad un ritorno di Alessia in una condizione di ancella soccorrevole, da un altro punto di vista a sua volta dipendente. Espresi in seduta questa mia preoccupazione e la mia intenzione di telefonare alla terapeuta di Dotto, la collega che mi aveva inviato Alessia, al fine di esprimerle la mia preoccupazione, di discutere della coppia e di costruire con lei una sintonia d'azione. La seduta successiva fu anticipata in seguito ad una richiesta in tal senso formulata da Alessia: era preoccupata per la mia preoccupazione. Lavorammo sul tema dell'integrità personale e tornammo, inoltre, su quello dell'integrazione armoniosa dei piani del pensare, del sentire e dell'agire e sull'importanza, in molte circostanze, di evitare simulazioni o dissimulazioni. Dissi che mi spiaceva per averle indotto preoccupazione, ma che ritenevo utile non dissimulare la mia preoccupazione e, comunque, espressione del mio modo di essere in circostanze del tipo di quella che avevamo attraversato. Alessia si disse contenta della mia telefonata all'inviante.

Nel corso delle sedute successive lavorammo intorno al tema della dipendenza nelle relazioni, centrando l'attenzione, in chiave psicopedagogica, anche sulla relazione di Alessia col figlio e sui possibili modi per incentivare o disincentivare, anche in quella relazione, che per sua natura inevitabilmente ne comportava una certa quota, un eccesso di dipendenza. La donna, coinvolgendo Dotto nell'alimentazione di Furio, riuscì ad iniziare quest'ultimo all'assunzione di cibi solidi; riuscì, inoltre, ad ottenere dal bambino un comportamento più controllato. La incoraggiai in riferimento alla sua intenzione, maturata in quel periodo, di riaccostarsi ai suoi interessi artistici. Ella, dopo un'interruzione di molti anni, riprese a dipingere.

Quando Dotto, qualche tempo dopo, ottenne, in relazione al suo lavoro, l'importante promozione che attendeva, Alessia si sentì angosciata, inferiore rispetto al marito e piena di rabbia nei suoi confronti per aver dovuto in passato per due volte rinunciare a un lavoro, cosa della quale attribuiva a lui la colpa. Ella si sentì, inoltre, molto depressa ed espresse fantasie di morte e di suicidio. Nel corso della seduta successiva Alessia, riferendo di sue rielaborazioni del lavoro svolto in psicoterapia, disse di non essere solo gelosa del marito, ma anche invidiosa di lui, nonché di altre persone. Mi complimentai con lei per la sua capacità di introspezione, per la sua franchezza e per la sua disponibilità a mettersi in discussione. Lavorammo intorno al tema dell'invidia, connettendolo, anche per via etimologica, al tema del rispetto ("rispetto" deriva dal latino *respicio*, che significa "riguardare", "guardare con attenzione"). Alessia, infatti, raccontò che, nata la sua sorellina, quando lei aveva cinque anni, rimaneva a lungo a guardare "con grande rispetto" l'allattamento della piccola che, evidentemente, meritava tanta grazia, mentre lei, che evidentemente non la meritava, non era, invece, una bambina molto stimabile. Alessia parlò del suo cruccio per la mancanza di rispetto per lei da parte della sorella che, ad esempio, dimenticava regolarmente di rivolgerle gli auguri per i suoi compleanni. La aiutai ad assumere altri punti di vista nel giudicare sé stessa, a guardarsi con più rispetto, invece di affannarsi a fare in modo che la sorella la guardasse con più rispetto. Connettemmo la mancanza di rispetto e di stima di sé con la postura raccolta e timorosa della donna e col suo guardare dal basso verso l'alto con gli occhi spalancati. Alessia divenne via via più sicura di sé e le sue invidie cominciarono a trasformarsi in non distruttive ammirazioni. Anche la sua gelosia, e soprattutto l'angoscia e la depressione ad essa connesse, andarono gradualmente attenuandosi fino a scomparire del tutto. L'assumere altri "punti di vista" aiutò Alessia anche ad "agire diversamente con gli occhi" consentendole di andare oltre gli sguardi distruttivi dell'invidia e quelli sottomessi della paura e di poter guardare anche con sana ammirazione e con stupore per le cose nuove, viste, appunto, da un altro punto di vista.

Mi accorsi, al termine di una delle sedute della fase conclusiva della terapia, del fatto che Alessia mi rivolgesse uno sguardo più intenso e prolungato del solito, tipico del corteggiamento. Ella, inoltre, da quella occasione in poi, cominciò a chiedermi, all'inizio delle sedute, proprio come io abitualmente chiedevo a lei, come stessi. Colsi questo segno di evoluzione in senso paritario della nostra relazione e proposi di cominciare a pensare ad un graduale svincolo di Alessia dalla terapia. A fronte della mia proposta, ella disse che la conclusione della terapia le sarebbe

dispiaciuta per il fatto che non mi avrebbe più visto. Dissi che quello non era un buon motivo per continuare la psicoterapia e discutemmo dei consueti fenomeni del transfert e del controtransfert, di cui Alessia aveva buona conoscenza teorica per averne letto su qualche libro. Mi espresse il desiderio di avere occasioni di parlare con me anche al di là del rapporto professionale e al di fuori del setting psicoterapico. Le dissi che questo è vietato dal codice deontologico e che, inoltre, avrebbe ostacolato il funzionale svolgimento della psicoterapia. Parlammo dei rapporti, per quel che riguarda la psicoterapia, fra i comportamenti eticamente corretti e quelli professionalmente giusti, parlammo, in altri termini, del “bene” e del “buono” e delle loro embricazioni. Alcune sedute dopo Alessia ritornò sul tema del transfert per dire che, dopo una lunga riflessione sull’argomento e dopo aver a lungo rivolto lo sguardo ai suoi sentimenti, era giunta alla conclusione che ciò che provava per me andava oltre il transfert. Pur non potendolo definire “amore” era, per lei, “un’attrazione non transferale”. Mi chiese, calma e determinata, se anch’io provassi un’attrazione per lei. Mi sentii in dovere e allo stesso tempo portato ad essere congruo e a non negare che anch’io sentivo di essere attratto da lei. Glielo dissi. Precisai, a mia volta, che non si trattava di amore e feci riferimento al controtransfert. Alessia mi incalzò chiedendomi se provassi o avessi provato in passato la stessa cosa per gli altri miei pazienti o, almeno, per le altre mie pazienti. Non era la stessa cosa. Dovetti ammettere prima con me stesso e poi con lei che provavo nei suoi confronti un’attrazione. Mi piacevano di Alessia la curiosità, l’umiltà, la disponibilità a mettersi in discussione e la capacità di apprendere cose nuove; e mi piacevano i suoi occhi quasi sempre spalancati che le conferivano un aspetto spaurito e mi facevano tanta tenerezza. Parlammo dell’importanza di non confondere il piano professionale con quello personale, pur nella consapevolezza dell’inevitabile intreccio fra essi; ma parlammo anche dell’importanza di trattare con autenticità le proprie emozioni, comprese quelle che emergono nei contesti terapeutici. Alessia affermò di aver imparato, nel corso della terapia, a parlare liberamente delle sue emozioni positive; disse di aver imparato anche, e soprattutto, ad avvertirle, regalandosi la possibilità – da portare fuori dal setting terapeutico – di investimenti emotivi molteplici che, pur senza significare necessariamente l’abbandono o il tradimento del marito, la facessero sentire non più dipendente da lui. Nel corso di una delle ultime sedute Alessia disse di aver iniziato a leggere poesie, cosa che non aveva mai fatto prima e che rappresentava dunque un’ulteriore espansione delle sue propensioni artistiche. Stava inoltre leggendo un romanzo di Goethe, *I dolori del giovane Werther*. Citò, come metafora di quel che era accaduto a

lei in terapia e in riferimento al nostro rapporto, una frase del protagonista di quel romanzo (da quando lei mi ama mi piaccio di più). Connettemmo la sua nuova autostima, oltre che con la stima e l'apprezzamento di una persona significativa per lei quale io ero divenuto, anche con la sua nuova capacità di ri-conoscersi nell'arte e dunque nel bello. In quella stessa seduta, commentando il processo terapeutico, Alessia citò anche un mio articolo che intanto aveva avuto modo di leggere e nel quale aveva apprezzato la mia posizione teorica contraria all'uso di "trucchi" tecnici in terapia e favorevole all'adozione di un comportamento il più possibile autentico ed integrato con tutte le parti di sé. Disse che aveva potuto riscontrare una congruenza fra il dire e il fare, fra la mia posizione teorica e il mio comportamento in terapia.

Dopo alcune sedute Alessia mi annunciò che Dotto aveva completato la sua terapia a scalare col metadone. Si era verificato, in vista di ciò, un tentativo platealmente dimostrativo di suicidio da parte della donna, volto, come lei stessa sottolineò, a mettere al sicuro la relazione col marito attraverso l'implicita proposta di designazione di sé come paziente. Si trattò dell'ultima manifestazione di quel gioco interattivo, ormai obsoleto per Alessia e Dotto. Essi, infatti, colsero l'opportunità rappresentata da quell'episodio, peraltro rapidamente superato, per discuterlo insieme ed insieme prenderne le distanze, avviandosi ad esprimere in maniera più continua e sicura diverse e più sane modalità interattive. Anche il rapporto fra Alessia e Furio si era intanto evoluto in modo da essere caratterizzato da una minore dipendenza e, infatti, il bambino era in grado, ormai, di mangiare a scuola insieme ai suoi compagni di classe, cosa che mai, prima d'allora, era riuscito a fare. Dopo alcuni altri incontri la terapia si concluse, avendo raggiunto gli obiettivi previsti nel contratto terapeutico.

Qualche tempo dopo Alessia telefonò per ringraziarmi di quanto avevo fatto per lei. Affermò che in occasione della conclusione della terapia era troppo emozionata per farlo; disse, inoltre, che non sapeva proprio spiegarsi come si era potuto realizzare il cambiamento avvenuto. Neanch'io glielo seppi spiegare.

3. Commento clinico

Dicevo in premessa che un interesse specifico del caso descritto risiede, a mio avviso, nel fatto che l'approccio terapeutico adottato rende, da un lato, non immediatamente visibile e, dall'altro, più profondamente vera

l'affermazione che la correttezza e la competenza professionale si sostengono reciprocamente.

Non è questa, naturalmente, la sede adatta per svolgere una discussione approfondita su tale approccio terapeutico. Ritengo necessario, tuttavia, soffermarmi brevemente su di esso al fine di fornire tutti gli elementi necessari per una adeguata valutazione deontologica del caso presentato.

Si tratta di un approccio terapeutico di genere "non istruttivo", che nasce da un'epistemologia che non separa l'osservatore dall'osservato e che si fonda, quindi, sul paradigma della cibernetica di secondo ordine. Un approccio di questo tipo si basa sul presupposto che la relazione con gli utenti sia di tipo circolare e su una concezione del proprio intervento come non strategico, non unilateralmente efficace e consistente, invece, in un processo interattivo che coinvolge psicoterapeuta e paziente. In questa prospettiva le emozioni e le istanze personali del terapeuta non vengono considerate un ostacolo rispetto alla possibilità di fare diagnosi e di cogliere la verità o una scomoda interferenza rispetto alla conduzione della terapia. Il terapeuta non cerca dunque di neutralizzarle o controllarle, ma, guardando al processo del conoscere in relazione a chi sta conoscendo, presta ad esse grande attenzione considerando sé stesso come luogo di conoscenza, anche del proprio paziente.

Per quel che riguarda la fattispecie della psicoterapia raccontata nel paragrafo precedente, uno degli aspetti più importanti fu rappresentato, a mio avviso, del fatto che Alessia poté attraversare situazioni in cui vivere esperienze di genuino apprezzamento, di conferme ed approvazioni in un contesto significativo. Questo riparò, in misura evidentemente significativa, la condizione di privazione che ella aveva vissuto in tal senso e le consentì di godere di una più vasta autostima, di piacersi di più e, in connessione a ciò, di costruire, nell'ambito dei suoi rapporti significativi, una maggiore indipendenza. Questa esperienza comportò per Alessia un allargamento della gamma delle possibilità e le consentì, in particolare, di imparare a meglio esprimere le sue emozioni e sensazioni e ad agire in maniera congrua ed integrata rispetto ad esse.

Questo suo apprendimento non sarebbe stato possibile, a mio avviso, se io non fossi stato capace, a mia volta, di esprimere, nel contesto terapeutico, emozioni e sensazioni e se non mi fossi comportato in maniera congrua ed integrata rispetto ad esse evitando di occultarle o di negarle. Anch'io, come Alessia, nell'ambito del processo coevolutivo che connette terapeuta e paziente, allargai la gamma delle mie possibilità. In precedenza non avrei saputo, infatti, concedermi di essere autentico in una situazione in cui avvertivo il rischio di un fraintendimento. Non avrei ammesso di essere

attratto da una paziente, sia pure in maniera “casta” e senza implicazioni sessuali. Avrei pensato che ciò avrebbe comportato il rischio di non riuscire a tenere il processo terapeutico nell’ambito dei binari deontologici o, almeno, di fare più fatica per riuscirci. Sulla base di questa convinzione e comportandomi di conseguenza rispetto ad essa, avrei probabilmente occultato e negato le mie emozioni e mi sarei trincerato dietro il sicuro riparo di un comportamento professionale sicuramente inappuntabile anche se, almeno parzialmente, inautentico. Nel caso di Alessia questo avrebbe forse potuto compromettere, almeno in parte, i buoni risultati terapeutici raggiunti. Avrebbe connotato come mera applicazione di tecniche, priva di spessore personale, il mio comportamento e avrebbe quindi squalificato e reso almeno parzialmente inefficace proprio il mio lavoro sull’importanza dell’imparare a meglio esprimere le emozioni e le sensazioni e ad agire in maniera congrua ed integrata rispetto ad esse. Avrebbe squalificato e reso parzialmente inefficace, dunque, proprio il lavoro che fu di importanza centrale in quella psicoterapia. Se nel caso di Alessia mi fossi comportato in questa maniera, non mi sarei collocato certo al di fuori dei binari deontologici e sarei riuscito comunque, probabilmente, almeno in parte, ad esserle di aiuto. Grazie a questa esperienza terapeutica, tuttavia, acquisii, anche in relazione al contesto psicoterapico, la capacità, in verità già posseduta in altri contesti, di parlare liberamente delle mie emozioni positive, proprio come Alessia acquisì, più in generale, la capacità di farlo. In questo modo riuscii dunque a fornirle un aiuto di maggiore spessore comportandomi, credo, sul piano clinico, meglio di come mi sarei comportato in passato.

4. Il problema deontologico

Esaminiamo ora le implicazioni deontologiche di quella situazione psicoterapica per valutare se questo aiuto di maggiore spessore sia stato fornito rimanendo all’interno dei confini stabiliti dalla deontologia o se, invece, esso abbia comportato un’infrazione dei precetti deontologici.

La prima considerazione che si può formulare in relazione al caso di Alessia attiene al fatto che io ammi di provare un’attrazione per lei. Questo potrebbe essere considerato un incoraggiamento del suo discreto corteggiamento, un implicito segno di disponibilità da parte mia ad accettare contatti con lei al di fuori del contesto professionale, ad accettare un passaggio dal piano del sentimento a quello dell’azione. Potrebbe addirittura, da parte di qualcuno, essere considerato già, in sé, un agire in

quanto la parola è pur sempre un'azione, sia pure di tipo, per così dire, "leggero". La mia ammissione potrebbe essere considerata dunque, sulla base di una prima valutazione, cosa riprovevole, forse sanzionabile sul piano deontologico. Se avessi occultato e negato le mie emozioni e mi fossi trincerato dietro il riparo di un asciutto comportamento professionale, sarei stato, invece, sicuramente irreprensibile, almeno ad una prima, non approfondita analisi della situazione.

La seconda considerazione che si può formulare in relazione al caso presentato riguarda il fatto che, sulla base del mio approccio alla psicoterapia e del mio modello teorico di riferimento, la mia ammissione, relativa al fatto di provare un'attrazione per la mia paziente, era, nel contesto di quella psicoterapia e nella sua fase evolutiva, un fatto sicuramente non negativo e molto probabilmente positivo come, poi, in concreto, si dimostrò.

La terza considerazione relativa al caso di Alessia concerne il fatto che le prime due considerazioni conducono ad una valutazione conflittuale di uno stesso comportamento. La mia ammissione di attrazione risulta, infatti, di primo acchito, negativa sulla base di una valutazione deontologica e positiva sulla base di una valutazione clinica.

Posta in questi termini la questione sarebbe di facile soluzione. Uno psicologo è vincolato al rispetto delle norme deontologiche e deve sempre assumere le sue decisioni professionali considerando prioritariamente necessario tale rispetto.

Se consideriamo, tuttavia, che lo psicologo, sul piano deontologico, ha, in generale, l'obbligo di promuovere il benessere, ci accorgiamo che un problema, tutto interno alla sfera deontologica, si configura. L'ammissione relativa all'essere attratto dalla paziente può essere considerata, infatti, sul piano deontologico, negativa in quanto interpretabile come incoraggiamento al suo corteggiamento. Essa, tuttavia, può essere considerata anche, allo stesso tempo e sullo stesso piano deontologico, positiva in quanto inquadrata in un comportamento terapeutico volto a promuovere il benessere della paziente in coerenza con l'approccio psicoterapico adottato e col modello teorico di riferimento. Come si può risolvere questo problema? Proviamo a farlo alla luce della considerazione di alcuni articoli del codice deontologico.

5. L'inquadramento del problema nel codice deontologico

Gli articoli del codice deontologico che è necessario considerare al fine di risolvere la questione in esame sono quelli contrassegnati dai numeri 3, 26 e 28, che riporto qui di seguito.

Articolo 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

Articolo 28

Lo psicologo evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale.

Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Ho riportato l'articolo 26 non perché riguardi argomenti rilevanti ai fini del nostro discorso, ma perché concerne, in particolare al primo comma, tematiche ad essi contigue rispetto alle quali è utile operare una distinzione. Si tratta della distinzione fra la presenza di problemi e conflitti di carattere emotivo e la presenza non problematica e non conflittuale di affetti ed emozioni nei contesti dell'intervento psicologico, in particolare di quello psicoterapico. Questa distinzione è necessaria perché ancora prospera il tradizionale atteggiamento fobico che a lungo ha consentito di approfondire il controtransfert "aggressivo" ma non quello "erotico" (cfr. Kernberg, 1995) e che ha indotto spesso a considerare come manifestazione di problemi o conflitti qualunque espressione di affetti in terapia. Nel primo comma dell'articolo 26 si fa riferimento a problemi o conflitti personali che possono interferire con l'efficacia delle prestazioni. Occorre precisare, a questo proposito, che la valutazione circa la presenza e l'eventuale interferenza di problemi o conflitti è questione complessa, anche perché il "soggetto" e l'"oggetto" di essa coincidono nella persona dello psicologo; la consapevolezza di tali problemi o conflitti implica, dunque, un'adeguata preparazione professionale. Come ha recentemente affermato Parmentola (1999), la deontologia ci rimanda alla qualità tecnico-professionale, in relazione non solo, evidentemente, alla dimensione del sapere, ma anche del "consapere". La fattispecie qui considerata, relativa al caso di Alessia, concerne la presenza, il riconoscimento e l'espressione di affetti ed emozioni, non di problemi o conflitti. Come si può evidenziare anche considerando la positiva evoluzione clinica del caso, essa concerne, dunque, la fisiologia "transferale" e "controtransferale" del processo terapeutico e non un "disturbo" che interferisce con l'efficacia delle prestazioni professionali. Tale fattispecie, dunque, non rientra nei casi cui si fa riferimento con l'articolo 26.

L'articolo 28 riguarda le commistioni fra ruolo professionale e vita privata dello psicologo. Il secondo comma di questo articolo fa riferimento sia al divieto di rivolgere alcuni importanti tipi di intervento professionale a

persone con le quali si sono intrattenute o si intrattengono significative relazioni personali, sia al divieto di instaurare tali relazioni personali nel corso dell'intervento professionale. In ogni processo terapeutico, naturalmente, il rapporto evolve da una condizione iniziale non paritaria e caratterizzata da un'ineguale distribuzione delle responsabilità, tipica dei rapporti professionali d'aiuto, in direzione di una relazione fra pari che può includere anche significative coloriture personali. Non è, tuttavia, a questo genere di relazioni di natura personale che fa riferimento il secondo comma dell'articolo 28. Esso fa riferimento, invece, in particolare, a relazioni personali di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. In che senso la situazione descritta nel caso sopra riportato può essere pertinente rispetto al secondo divieto espresso dal secondo comma dell'articolo 28? Certamente possiamo escludere che quella situazione abbia avuto natura sessuale, ma può essa essere considerata di natura affettivo-sentimentale? Qui la norma è lacunosa perché generale. Essa non distingue chiaramente, infatti, fra sentimenti e affetti di natura amorosa e non amorosa e non definisce, inoltre, in relazione ai primi, una soglia capace di discriminare inequivocabilmente fra il "passaggio all'atto", chiaramente condannabile, e l'ambito "puramente" emozionale, di più complessa valutazione e sicuramente meno grave. Ammettere di provare un'attrazione può essere considerato un comportamento che incoraggia lo sviluppo di una relazione affettivo-sentimentale o essere addirittura già parte di una relazione di tal genere? Se per relazione affettivo-sentimentale dobbiamo intendere una relazione che muove gli affetti e che coinvolge i sentimenti (e non vedo proprio cos'altro potremmo intendere per relazione affettivo-sentimentale) la risposta è indubbiamente "sì". Da questo punto di vista, non mi resterebbe altro da fare, a questo punto, che ammettere di aver infranto una norma deontologica e predisporvi ad accettarne serenamente le conseguenze, con l'aggravante ignominiosa di aver svolto un ruolo non secondario nella stesura del codice deontologico. Non è, tuttavia, per ergermi a improbabile difensore di me stesso, ma per giungere ad una maggiore compiutezza del ragionamento sin qui svolto e per completare l'inquadramento deontologico del caso, che vi chiedo di considerare anche il primo degli articoli che ho riportato sopra.

Al primo comma, l'articolo 3 del codice deontologico fa riferimento al dovere dello psicologo di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, oltre che del gruppo e della comunità più in generale. Il mio comportamento nel corso della psicoterapia di Alessia, anche nel momento in cui ho ammesso di provare un'attrazione per lei, era senz'altro volto a promuovere, "in

scienza e coscienza”, il suo benessere. Esso, dunque, non infrangeva la norma deontologica, ma aderiva ad essa. Vi aderiva anzi nella sua espressione più importante, quella relativa ai principi generali. Questi ultimi sono espressi dai primi ventuno articoli del codice, che fanno da cornice alle prescrizioni e ai divieti più specifici contenuti nei capi successivi, dando loro senso e orientando la loro lettura. In ogni codice deontologico i principi generali sono molto importanti per questa preziosa funzione che svolgono, dirimente in caso di dubbio interpretativo. Nel nostro codice deontologico lo sono in maniera particolare perché per la sua elaborazione è stato adottato un approccio sintetico. Questa scelta è stata effettuata perché cautelante rispetto al rischio di produrre lacune normative di livello specifico: rinunciando a prevedere tutti i possibili casi particolari e stendendo norme a carattere generale, che la giurisprudenza arricchirà, nel tempo, di fattispecie concrete particolari, non si è corso il rischio di omettere alcune possibilità, di lasciare non regolate alcune evenienze che potevano sfuggire alla previsione iniziale. Nel nostro codice deontologico, dicevo, i principi generali sono ancor più importanti che in altri codici. Questo è vero perché ad essi si deve fare riferimento non solo per sciogliere eventuali dubbi interpretativi, ma anche per orientarsi nei casi di lacunosità della norma che la scelta “sintetica” inevitabilmente comporta.

In virtù di queste ulteriori considerazioni, svolte alla luce dell’articolo 3, non è più vero, per fortuna, che non mi resta altro da fare che ammettere di aver infranto una norma deontologica e predisporvi ad accettarne serenamente le conseguenze. Posso anzi affermare, pur tuttavia rischiando il peccato grave della superbia – chi è senza peccato scagli pure la prima pietra - che ritengo, in conseguenza del comportamento assunto, di avere, da un lato, aderito in maniera profonda al codice deontologico e, dall’altro, di aver forse profondamente aiutato Alessia: correttezza e preparazione professionale, d’altra parte – lo dicevo anche in premessa - sono profondamente connesse e si intrecciano in maniera tanto profonda da essere, talvolta, indistinguibili l’una dall’altra.

6. Considerazione finale

Spero di aver fornito, con questo mio contributo, soprattutto ai colleghi giovani che stanno avvicinandosi o da poco si sono avvicinati alla pratica professionale psicologica, meravigliosa e difficile sempre, ma in particolare nei suoi risvolti clinici, uno stimolo a considerare il codice deontologico adottando un punto di vista diverso da quello che solitamente si adotta

quando lo si prende in considerazione. Vorrei esplicitare questo punto di vista perché esso è inconsueto e dunque difficile da assumere. Di norma, infatti, il codice deontologico viene considerato come un insieme di vincoli o di impedimenti che, seppur necessari al fine di evitare o di sanzionare abusi e deviazioni, finisce, talvolta, per irrigidire l'azione professionale e per privarla di spontaneità o creatività. Esso è certamente anche, forse soprattutto, un insieme di vincoli e di impedimenti. E' tuttavia anche altro. E' un insieme di orientamenti ed insegnamenti, uno strumento da adottare non solo per essere corretti, ma anche per essere bravi nell'esercizio della pratica professionale. Se è vero, infatti, che un adeguato percorso formativo favorisce l'adozione spontanea di comportamenti professionali corretti sul piano deontologico, è vero pure il contrario, anche se quest'idea è forse di più difficile comprensione. E' vero anche, cioè, che studiare il codice deontologico e la deontologia in generale e riflettere su di essi rappresenta una pratica formativa professionale, una strada ulteriore e non secondaria per imparare ad essere bravi professionisti.

E' anche questo il motivo per il quale è fortemente auspicabile che, molto più che in passato, allo studio del codice deontologico e della deontologia venga assegnato un posto rilevante e stabile nei percorsi formativi proposti nei corsi di laurea ed in quelli di specializzazione, sia pubblici che privati.

Una riflessione deontologica su un caso esemplare

Catello Parmentola

Psicologo psicoterapeuta, Coadiutore presso il Servizio di Diabetologia dell'A.S.L. Salerno 6

1. Premessa

Quella che segue non è la descrizione di un caso clinico da cui far conseguire una riflessione teorica sulle implicazioni deontologiche. E', al contrario, un caso poco descritto clinicamente, perché già tutto affrontato, praticamente, nel suo versante deontologico.

Questo perché si tratta di un caso già affrontato da una commissione disciplinare, per cui si può partire dalle conseguenze in termini di contenzioso sugli aspetti deontologici e persino giuridici.

Un collega lettore, pur non vedendo trattato direttamente qualche snodo clinico utilmente paradigmatico di aspetti della sua esperienza, ha ciononostante la possibilità di richiamare deduttivamente tali livelli, come ricaduta di tutto quanto analizzato dal punto di vista deontologico per il caso in questione. E questa riflessione fornisce, come primo contributo, un metodo.

Il pensare deontologico infatti ha dei requisiti di specificità, per delle sofisticate implicazioni di norma non immediatamente richiamate da altri contesti di riflessione. Ad esempio, l'acquisizione dei due punti di vista fondamentali, ovvero quelli del paziente e del dottore, non ha assolutamente niente a che vedere con l'equilibrio diciamo costituzionalmente dovuto tra le parti (accusa e difesa) in una controversia giudiziaria. In clinica infatti non si pone mai una relazione paritaria tra dottore e paziente, né, definitivamente, nell'oggettivazione – di forma o di sostanza – del contratto terapeutico, né nella posizione psico-relazionale di una parte nei confronti dell'altra.

Quindi già questo primo, pregiudiziale aspetto, si colloca in tale contesto in modo specifico, ed è reso ulteriormente complesso da variabili molto significative nell'economia di una valutazione deontologica: ad esempio, con riferimento al punto di vista del dottore, i diversi codici tecnico-professionali implicati nei diversi modelli psicoterapeutici, e, con

riferimento al punto di vista del paziente, le contaminazioni di giudizio e di racconto che possono derivare dalla sua posizione psico-relazionale nei confronti del dottore (ad esempio vissuti ed elaborazioni transferali), o dal dato più direttamente clinico (dallo stato eventuale di più o meno relativo disequilibrio, al quadro psicopatologico più o meno strutturato).

A tutto quanto detto, va poi ad aggiungersi la tendenziale, dovuta asimmetria di sguardo e di lettura da parte di chi deve valutare dal punto di vista deontologico. Infatti, sebbene un codice deontologico – soprattutto per una professione giovane – possa fornire, come intenzione o come ricaduta, nuclei di identificazione professionale, o contemplare in qualche passaggio aspetti diretti di tutela del professionista (per esempio nei rapporti di colleganza), alla fin fine ha sempre come mandato istituzionale lo scopo precipuo di tutelare la professione in modo indiretto e, cioè, sindacandone le deroghe deontologiche.

Quindi il pensare deontologico, e tanto più quello istituzionale delle commissioni disciplinari, ha una contaminazione di fondo, dovuta al fatto che è proceduralmente attivato per giudicare la condotta del dottore e conseguentemente il dottore. E' solo nei confronti del dottore, del professionista iscritto all'Ordine professionale considerato, e quindi formalmente assoggettato, che il codice e le commissioni possono dispiegare un'autorità concreta.

Se tutte queste considerazioni rendono specifica la valutazione deontologica, è evidente che, inoltrandosi in una valutazione-tipo, si ha la possibilità di comprenderne il suo specifico metodo. E questo, come detto, è per l'appunto uno dei motivi che rendono esemplare il caso che andiamo ad affrontare. L'acquisizione dei diversi punti di vista è l'esempio adottato: si potrebbe continuare a dimostrarlo, considerando allo stesso modo ogni altro aspetto procedurale, ma non è il caso di appesantire teoricamente questo contributo.

Va solo ricordato che, acquisito il metodo dell'approccio deontologico alle questioni, i colleghi lettori potranno anche meglio apprezzare la logica di estensione del codice. E seguendo *in progress* il lavoro di una commissione disciplinare, nel corso di una sua valutazione deontologica, potranno meglio apprezzare quei requisiti di maneggevolezza operativa che un codice deontologico deve sempre possedere. Molti suoi aspetti infatti non potrebbero venire adeguatamente compresi, leggendolo, se non si considerasse che lo si è dovuto non esteticamente concepire a tal fine (la lettura), bensì soprattutto al fine di un suo quotidiano utilizzo professionale ed istituzionale.

Procediamo adesso con il caso trattato, segnalando naturalmente che, nonostante la sceneggiatura iperrealista, l'elaborazione per finalizzarlo speculativamente esclude ogni riconoscibilità, in esso, di casi realmente verificatisi.

2. L'esposto

Alla commissione disciplinare di un Ordine regionale degli psicologi arrivò un esposto contro un certo dottore O. F., da parte della signora D. C., di 26 anni.

Nel suddetto esposto si denunciava che, dopo alcune sedute, il dottore avrebbe incominciato ad abbracciare la paziente, chiedendole di uscire con lui ed invitandola a cena. In terapia le diceva di essersi innamorato di lei e, per farle capire quanto la amasse, le raccontava storie di altre persone che seguiva. Le confidava di essere malato di cuore, le regalava cassette di canzoni d'amore.

Dopo circa due anni la signora avrebbe incominciato a ricevere telefonate da una donna che si definiva la "sua donna". Confidando questo al dottore, lui le avrebbe risposto che quella era stata solo un'avventura, e per provarle che tutto ciò era vero l'avrebbe condotta presso lo studio di un suo collega.

Poi progressivamente si sarebbe introdotto a casa della signora, ed in seguito sarebbe riuscito anche a portarla a conoscere la propria famiglia.

Questo dottore sarebbe anche stato il parroco della parrocchia in cui la signora faceva la catechista, ed aveva in terapia più ragazze.

Una volta la signora avrebbe accompagnato in terapia una sua amica, e quest'ultima sarebbe uscita sconvolta dallo studio. In seguito le avrebbe confidato che, durante quel colloquio terapeutico, aveva avuto rapporti sessuali con lo psicologo.

Ad un certo punto, pressata dalla sorella del dottore e da quella che si definiva la sua donna, le quali la ingiuriavano telefonicamente, la signora avrebbe voluto fuggire, ed il dottore allora l'avrebbe fatta parlare col suo supervisore per convincerla a restare.

Questi erano i contenuti dell'esposto. In occasione di una convocazione, la paziente che l'aveva inviato consegnò alla commissione istruttoria anche un messaggio su carta intestata in cui il dottor O. F. si esprimeva così: "Carissimo Amore mio", e seguivano passaggi poetici, inequivocabilmente d'amore, tratti dalla *Divina Commedia*.

3. Primi spunti di riflessione

Le circostanze descritte inducono innanzitutto delle domande inerenti l'eventuale modello psicoterapico che avrebbe dovuto contestualizzarle. Sarebbe infatti importante saperne di più sull'aspetto clinico, per potere più miratamente valutare le eventuali deroghe deontologiche. Purtroppo su questo versante l'esposto non fornisce alcuna informazione.

Esso evoca immediatamente, nel lettore, gli articoli più delicati e complessi del codice deontologico, quelli che trattano le interferenze impropriamente contaminanti di fattori personali (i conflitti interiori, i coinvolgimenti sentimentali, sessuali...), con la dimensione professionale. Rispetto a tale approccio (e già di per sé questa materia, in generale, meriterebbe lunghe ed approfondite riflessioni), questo caso pare subito possedere qualche specifico elemento di complessità e particolarità: il fatto che il dottore fosse un parroco, o il fatto che viene descritto anche uno svolgimento relazionale, fuori dallo studio e sociale (l'introduzione a casa della signora, la presentazione alla famiglia di lui, il coinvolgimento a vario titolo, dei colleghi, di un'amica della paziente, della sorella e "della donna" del dottore). La compresenza di tanti aspetti controversi implica un intreccio di questioni e di livelli. Questo da un lato rende il caso così estremo da pensarlo difficilmente ripetibile. Ma, dall'altro, lo rende estremamente ricco di spunti deontologici, inducendo una riflessione molto articolata, attraverso l'esame di una grande quantità di articoli del codice.

Per questo motivo è esemplare, dal punto di vista dello studio e della formazione, circa i temi dell'etica e della deontologia, per quanto riguarda naturalmente la professione dello psicologo.

Procediamo dunque con ordine. I contenuti dell'esposto, come già detto, richiamerebbero moltissimi articoli del codice deontologico. Ma prima di operare un approfondimento tecnico in tal senso, va fatta qualche riflessione preliminare.

1) L'esposto all'inizio parla delle prime sedute e, nel passaggio successivo, di circa due anni dopo, con un salto temporale che rende informativamente monca l'esposizione dei fatti. Questo salto temporale non consente di comprendere, per esempio, in che modo, alle condotte professionali deontologicamente scorrette, possa conseguire il perdurare ancora dopo due anni di una relazione (pare di capire sia umana che professionale) col dottore cui si addebitano tali condotte.

2) Nell'esposto è citata quasi "di passaggio" la circostanza che il dottore sia un parroco, e pare che non venga conferito ad essa alcun particolare significato. Viene infatti riferito normalmente di presentazione dei rispettivi

genitori come per i fidanzamenti, di gelosia di altre donne ecc.... Pare di capire che la signora sia, ad un certo punto, messa in fuga dalle ingiurie telefoniche, mentre restano solo accennate altre circostanze, come ad esempio il riferito rapporto sessuale tra il parroco psicologo e l'amica che lei aveva accompagnato in terapia.

3) Nell'esposto si legge che il dottore, per ben due volte, ha messo in contatto la paziente con dei colleghi (in un caso si trattava addirittura del supervisore). Questo non pare il comportamento di un professionista che si ritiene in una situazione deontologicamente controversa, dato che in tal caso i colleghi avrebbero potuto denunciare formalmente la situazione. Tuttavia, secondo l'esposto, il dottore O. F. avrebbe deciso di esporsi, per ben due volte, ad un simile, oggettivo rischio.

Questi erano alcuni aspetti che la commissione avrebbe voluto preliminarmente chiarire, prima di addentrarsi istruttorialmente nel merito delle contestazioni rivolte al dottore O. F., e si pensava di chiarirli, in occasione della prima convocazione della signora D. C., dovuta per la conferma formale della firma e dei contenuti dell'esposto. Tuttavia, in quella circostanza, la comunicazione fu così emotivizzata, e palesemente dolorosa, da non consentire nessun approfondimento.

L'esposto comunque fu confermato, e le violazioni in esso contenute riguardavano molti articoli del codice deontologico: scorrendone la lettura sarà molto semplice cogliere i collegamenti con le circostanze denunciate dalla signora D. C.

4. I riferimenti del codice deontologico

I riferimenti normativi per una riflessione deontologica sul caso in oggetto sono rappresentati dalle seguenti disposizioni, riportate con l'omissione delle parti non direttamente rilevanti.

Articolo 3

Lo psicologo utilizza le sue conoscenze per promuovere il benessere psicologico dell'individuo (...).

Opera per migliorare la capacità delle persone di comportarsi in maniera consapevole (...).

Deve evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza (...).

Articolo 4

Lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza (...) e utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi (...).

Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale (...).

Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate (...).

Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice (...).

Articolo 8

Lo psicologo utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive (...).

Articolo 11

Lo psicologo non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate (...).

Articolo 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi (...).

Articolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e valutazione di cui dispone (...).

Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Lo psicologo evita inoltre di assumere ruoli professionali o di compiere interventi nei confronti dell'utenza (...) qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità o l'efficacia.

Articolo 28

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia, rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettiva o sentimentale e/o sessuale.

Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale possa produrre per lui indebiti vantaggi (...) ad esclusione del compenso pattuito.

Articolo 30

Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 38

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

5. Le controdeduzioni del dottore

Dunque, come abbiamo visto, le circostanze in esposto descriverebbero, se fossero istruttoramente riscontrate, un ampio spettro di violazioni deontologiche. Ma naturalmente tale riscontro non è mai semplice. Infatti alla pregiudiziale difficoltà a trattare con approcci giuridico-formali (definitivamente più adatti a relazioni umane con preminente caratterizzazione economico-sociale), la relazione (qualitativa) psicologo-paziente che, affrontando anche la vita interiore, ne mutua termini di complessa sondabilità (i sentimenti, le emozioni...), si aggiunge

la difficoltà dovuta al suo svolgimento (strutturale) interpersonale, di norma senza testimoni e prove.

Quindi quasi sempre accade che le contro-deduzioni dello psicologo neghino tutte le deduzioni in esposto del paziente. Naturalmente, come vedremo, accadde lo stesso anche in questo caso¹.

Esaminiamo adesso, per il caso in questione, quali furono le contro-deduzioni del dottor O. F., svolte sia verbalmente, in occasione di una sua convocazione, sia in una nota formale pervenuta nei termini normativi.

In base ad esse, la paziente avrebbe conosciuto il dottore frequentando la sua parrocchia, essendo la stessa una catechista, e gli avrebbe chiesto un colloquio, essendo venuta a conoscenza della sua competenza professionale. Seguirono cinque incontri professionali (ottobre-novembre '94), ed un invaghimento da parte della paziente che indusse il dottore all'interruzione del rapporto, in considerazione anche della sua non giovane età, della cagionevole salute e dell'identità sacerdotale. Tutte le storie di altre persone sarebbero solo delle invenzioni, mentre le registrazioni di cassette sarebbero fuori da ogni contesto professionale e lontane nel tempo (due anni dopo). Le telefonate di terzi, eventualmente riguarderebbero, secondo le contro-deduzioni, la vita privata e non la professione.

Dopo la fine del rapporto professionale, il dottore avrebbe frequentato la casa della signora in quanto parroco e, dunque, per motivi diversi. Sarebbe conseguito un rapporto di amicizia e confidenza con l'intera famiglia. In tale contesto amicale, il dottore avrebbe anche preparato la signora per il conseguimento del diploma e si sarebbero giustificati i regali nelle varie ricorrenze.

Successivamente, nel maggio '96, l'amicizia si sarebbe trasformata in qualcosa di più importante, di cui nell'agosto dello stesso anno sarebbero stati informati anche i rispettivi genitori. Ma nel giro di due mesi, proprio l'opposizione dei parenti, assieme a dei forti dissidi interni alla coppia, avrebbe determinato la fine del rapporto. Anche il messaggio poetico su carta intestata, nelle contro-deduzioni del dottore, sarebbe quindi da riferire al rapporto sentimentale, e non a quello professionale di due anni prima.

1. Per inciso, proprio la delicatezza e la complessità di queste istruttorie hanno determinato un cambiamento nelle procedure disciplinari, per cui adesso ogni loro aspetto formale è accreditato funzionalmente ai Presidenti degli Ordini Regionali. Tuttavia per il caso in oggetto, erano ancora in vigore le "vecchie" procedure, con gli esiti istruttori presentati dalla Commissione al Consiglio dell'Ordine, con relativa proposta sanzionatoria.

5. La valutazione deontologica del caso

Dunque le contro deduzioni smentirono la maggiore e più significativa parte delle circostanze denunciate, facendo, in qualche modo, venir meno lo stesso impianto accusatorio dell'esposto. Non furono infatti ammesse tutte le circostanze improprie che l'esposto indicava come interne, sia temporalmente che concretamente, a setting clinici (abbracci, inviti a cena, confidenze, regali, rapporti sessuali con l'amica della paziente).

Conseguentemente, l'unica possibilità di continuare a sindacare tali circostanze, a quel punto, poteva essere data solo dall'acquisizione di inconfutabili prove o testimonianze (per i fatti coinvolgenti eventuali terzi) che le confermassero. Ma siccome la signora D. C. non fu in grado di produrre tali prove, le circostanze sopra dette furono di fatto stralciate, e di conseguenza finirono in tal modo sullo sfondo gli articoli da esse riguardati ed in prima istanza per tale motivo richiamati: l'art. 4 (per il riferimento al diritto alla riservatezza); l'art. 11 (tutto riguardante l'obbligo di segreto professionale), in quanto l'istruttoria non riuscì a provare che il dottore, come denunciato nell'esposto, avesse raccontato alla signora le storie di altre persone che seguiva professionalmente. Allo stesso modo dovettero essere "abbandonati" gli articoli più tecnico-professionali: l'art. 5 sulla competenza, l'art. 6 sull'autonomia, gli artt. 8 e 25 sulla coerenza tra qualificazione, strumenti professionali e tipologia della prestazione fornita.

Ma naturalmente lo stralcio più significativo, nell'economia di una valutazione deontologica, fu quello relativo ai comma degli artt. 26 e 28 che trattano i contaminanti coinvolgimenti sul piano personale del dottore e la compresenza, nel contesto professionale, di suoi problemi o conflitti. Si tratta del primo comma dell'art. 26 ("Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte"), e del primo (per la prima parte) e secondo comma dell'art. 28 ("Lo psicologo evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale... Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia, rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettiva o sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale").

Questi comma dovettero essere stralciati in quanto, in questo caso, commistioni tra professionale e privato non furono istruttoramente riscontrate, ed il dottore collocò temporalmente il suo coinvolgimento sentimentale due anni dopo la fine del rapporto professionale (ed effettivamente, per quello che può significare, si era già notato - ed è stato segnalato - un salto temporale, proprio di due anni, anche nell'esposto).

La variabile temporale in questo discorso è fondamentale. I codici deontologici dei diversi Paesi infatti, pur prevedendo in ogni caso l'interruzione immediata dei rapporti professionali qualora intervenga il coinvolgimento sentimentale, "prescrivono" intervalli temporali diversi tra la fine del rapporto professionale e l'eventuale inizio di quello sentimentale, per tutelare l'autonomia degli ambiti da eventuali "onde lunghe" della contaminazione.

Il nostro codice deontologico non ha indicato oggettive soglie temporali, inadatte allo scopo in una materia così "soggettiva", rimandando invece ad una valutazione caso per caso della qualità della condotta lungo le coordinate del decoro e dell'immagine professionali. E vedremo poi come tale valutazione si è svolta per il caso in questione.

Andrebbe forse aggiunto qualcosa su questi comma dell'artt. 26 e 28, perché, sebbene qui stralciati, essi trattano argomenti che costituiscono uno snodo fondamentale di ogni riflessione deontologica riguardante non solo quella psicologica, ma perfino in generale tutte le scienze umane. Esse hanno infatti come oggetto l'Uomo, un oggetto quindi che in realtà è un Soggetto. Molto schematicamente, è da questo paradosso che conseguono le mille variabili in gioco che ne rendono complesso ogni ambito. Figurarsi poi quanto può essere complessa una relazione professionale dottore-paziente, cioè tra due "contraenti rapporto" che sono sempre comunque, in partenza, due Soggetti in una relazione interpersonale "umana"...

Diciamo quindi subito che nel setting clinico dello psicologo il sentimento non è un tabù, tutt'altro. La psicoterapia umanistica lo considera una risorsa imprescindibile (empatia affettiva, empatia simpatica, empatia maieutica...). La psicoanalisi "utilizza" nel processo terapeutico il transfert ed il controtransfert dei sentimenti, ritenendo tali processi "passaggi" non derogabili. Per Ferenczi, l'accoglimento, il "tono termico" della relazione, sono propedeutici ad ogni possibilità di lavoro interpretativo. Per Lacan, l'analista non deve eludere desiderio e pulsione in un freddo "flusso del discorso", bensì semplicemente (ma io direi "grandiosamente" data la levatura umana e professionale richiesta da tali prestazioni), sapere laicamente passare, con metabolismo leggero, da una riva all'altra,

approdando ogni volta di nuovo, dopo aver frequentato anche il proprio sentimento, al rigore assoluto della parola piena ed intatta.

Quindi il problema non è mai il sentimento in sé, istanza naturale e biologica, bensì la contaminazione e l'alterazione di quel processo terapeutico che dovrebbe sempre informare il rapporto professionale. A salvaguardia da tale rischio, la gestione corretta del sentimento in alcune psicoterapie è codificata in modi elaborativi-interpretativi (modelli ad indirizzo analitico), in altre è implicita nel riferimento ad una sana, "psicologica" profilassi intra psichica ed interpersonale, che dovrebbe essere, per definizione e per tecnica, una qualità propria dello psicologo. La sua identificazione professionale infatti non "prevede" in nessun caso, che egli possa descriversi come interlocutore "ammalante". Quando accade, una tale circostanza costituisce un "incidente" da sindacare o sul piano tecnico-professionale, o sul piano deontologico. Spesso i due piani non sono distinti, dato che la competenza è forse da considerarsi la prima forma di etica.

Tornando al nostro caso, la mancata contestualizzazione in un modello psicoterapeutico non consentì nemmeno, ad esempio, di riflettere, dato tutto quanto detto in proposito, sul modo in cui il dottore avrebbe gestito – stando alle sue contro-deduzioni – l'invaghimento della paziente. Per quanto riguarda invece i suoi stessi sentimenti (del dottore), collocandoli temporalmente fuori dalla relazione professionale, venne di fatto elusa ogni possibilità di valutarne l'eventuale gestione in tale ambito, al fine di salvaguardarlo dalle contaminazioni sopra evocate.

E' questo il motivo per cui dovettero venire stralciati questi comma degli artt. 26 e 28. Ma restò aperto l'altro fronte di valutazione, a cui abbiamo prima accennato, a proposito della qualità della condotta lungo le coordinate del decoro e dell'immagine professionali.

Infatti, nonostante l'invaghimento della paziente abbia determinato la fine del rapporto professionale, un piano di relazione continuò a svolgersi comunque, immediatamente dopo, senza isolare la dimensione (e l'immagine) professionale dal resto; continuativamente, ed abbastanza a lungo da far sì che il dottore si coinvolgesse sentimentalmente dopo due anni (stante alle contro deduzioni), da cui il biglietto d'amore, e le altre vicende descritte.

Vediamo di seguito, dettagliatamente, come si svolse questo diverso fronte di valutazione.

Senza prove e testimonianze, le uniche circostanze che potettero essere ritenute istruttoramente sicure furono quelle presenti sia nell'esposto che nelle contro-deduzioni. E tuttavia, anche considerando solo queste, e

quindi, in buona sostanza, quelle che lo stesso dottore ammise, restò comunque, all'attenzione deontologica della Commissione, una vicenda piuttosto delicata e complessa:

- il dottore O. F., prima era stato il parroco della signora D. C.;
- poi ne era stato lo psicologo;
- poi ne era stato amico ed insegnante (diploma Scuola Materna);
- poi ne era stato il fidanzato;
- alla fine ne sarebbe diventato il “nemico giurato” (da cui il “calunnioso” – stando alle contro-deduzioni – esposto): d'altronde una simile complessità di piani relazionali incubava quasi sempre - ed uno psicologo lo dovrebbe bene sapere - problemi e conflitti.

Proprio per questo, all'art. 26 del codice si prevede che “lo psicologo evita di assumere ruoli professionali... qualora la natura di precedenti rapporti (il dottore e la paziente erano stati - rispettivamente - parroco e catechista nella stessa parrocchia), possa comprometterne la credibilità e l'efficacia”. Si poteva discutere se la natura di quel precedente rapporto era tale da compromettere definitivamente la credibilità professionale successiva. Di sicuro comunque la natura del precedente rapporto era tale da potere attentare alla laicità del setting clinico, nel senso sindacato all'art. 4: “Lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni: ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità...”. Naturalmente, in generale, un sacerdote può benissimo garantire la laicità richiesta dai codici di una sua eventuale attività professionale o specificamente clinica (tranne forse che sulle grandi questioni della bio-etica, dove certi conflitti di doppia-coscienza sembrano davvero non derogabili), e nulla osta – ne esistono molti esempi – un suo elevato grado di qualificazione tecnico-professionale anche in campo psicoterapeutico. Ma la commissione non doveva discutere “in generale”, bensì di un caso specifico in cui un sistema di valori religiosi aveva già informato un precedente rapporto tra i soggetti, essendo l'una stata, per vari anni, nella posizione – anche relazionale – di catechista, e l'altro nella posizione – anche relazionale – di parroco, con l'autorità – anche morale – nei confronti della signora D. C. da tale posizione derivante. Su queste basi, sarebbe occorsa una levatura veramente troppo grande per presidiare con successo il setting clinico, in modo da salvaguardarlo dall'inferenza del sistema suddetto di valori, sistema paradossalmente con tanta maggiore potenza contaminante, proprio perché condiviso. Infatti tale condivisione si era svolta, per anni, su linguaggi

estremamente lontani dai codici della clinica e da posizioni psico-relazionali assolutamente non paritarie.

Era veramente difficile pensare che tutto questo potesse annullare ogni suo effetto, in modo che se ne potesse prescindere repentinamente, riproponendosi semplicemente all'interno di un altro piano di relazione. E fu questo nucleo di riflessione che indicò alla Commissione il primo ancoramento normativo del fronte di valutazione in cui stava operando, e cioè quel secondo comma, sopra trascritto, dell'art.26.

Il successivo ancoramento fu costituito dall'art. 28: "Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano... arrecare nocimento all'immagine sociale della professione". Nella fattispecie, nonostante che il dottore avesse dovuto addirittura interrompere il rapporto professionale per degli interferenti (da egli stesso ritenuti tali) invaghimenti sentimentali da parte della paziente (stando alle sue stesse contro-deduzioni), era di nuovo intervenuto, subito dopo, nella vita della stessa, e tale comportamento non aveva descritto certo un atteggiamento di tutela nei confronti di quest'ultima. Così come il ruolo di parroco non gli aveva sconsigliato l'assunzione di un successivo ruolo (di tipo professionale, in questa seconda occasione), allo stesso modo, questi due ruoli precedenti non gli avevano sconsigliato poi l'assunzione di altri ruoli ancora, nonostante la già appurata delicatezza della posizione emotiva della catechista (prima) - paziente (dopo) nei suoi confronti.

Questo atteggiamento poco tutelante è sindacato nel codice, per esempio, all'art. 3 (...promuovere il benessere psicologico dell'individuo...), ed all'art. 22 (...condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente), ed è da intendersi come sindacabile non solo negli strettissimi termini formali del rapporto professionale, in quanto dovrebbe riguardare per l'appunto un atteggiamento ed un sentire "da psicologo". Questo per il semplice motivo che, se ci si potesse sentire affrancati da ogni cautela deontologica un attimo dopo l'interruzione di un rapporto professionale, si potrebbero addirittura strategicamente preconstituire tali interruzioni proprio al fine di liberarsi dagli obblighi deontologici. In teoria, si potrebbe entrare ed uscire dal contesto professionale, per sottrarre di volta in volta le condotte improprie al vaglio disciplinare. Questo sarebbe paradossale, laddove si prevede l'interruzione del rapporto professionale proprio come atto dovuto al paziente per sua tutela. Si presuppone quindi che il distacco sia per il paziente più economico del rapporto, quando tale rapporto professionale, non si svolge – evidentemente – in un modello clinico dai codici che consentano una gestione elaborativa e terapeutica del coinvolgimento sentimentale. Si tratta di situazioni

assimilabili ad esempio all'art. 27: "Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa..." (questo articolo, pure riferendosi in primo luogo alla dimensione strettamente tecnico-professionale, di fatto non specifica i motivi per cui il paziente non trae benefici dalla cura, e quindi consente in qualche modo utilizzi a "largo spettro").

Applicando questi nuclei di riflessione al caso in oggetto, la commissione potette quindi ritenere che il dottore avesse interrotto il rapporto professionale avendo valutato il distacco (e la sua elaborazione) come il male minore. Ma subito dopo lo stesso dottore aveva di fatto inficiato questo suo stesso presupposto, ripresentandosi - in altro ruolo - nel campo vitale del paziente. Ma per quest'ultimo - come per ognuno - era più difficile e doloroso elaborare un distacco che "non si compiva", continuando a venire dis-"turbato" dalla presenza dell'oggetto dell'invaghimento, e per di più nel territorio della vita ben più vertiginosamente esposto ad ogni rischio. Se era la persona del dottore l'oggetto di sentimento, sarebbe dovuto essere infatti evidente che, se questa stessa persona semplicemente si fosse limitata a riciclare il proprio ruolo, non sarebbe cambiato molto in termini di tutela dell'Altro, dato che tale tutela avrebbe dovuta essere garantita invece proprio dal quel distacco che, a tal fine, era stato deciso.

Questi passaggi psicologistici e professionali possono essere qui svolti, dato che il target elettivo di lettori dovrebbe essere costituito da colleghi psicologi. Ma soprattutto, trattandosi della condotta professionale di uno psicologo, i passaggi che stavano informando questa parte della riflessione deontologica della commissione avrebbero in effetti potuto e dovuto informare anche la sua condotta, data la comune (professionale) base cognitiva ed i comuni sistemi "generali" di riferimento.

In conseguenza di questi nuclei di riflessione appena svolti, era difficile per la commissione individuare nella condotta del dottore O. F. un passaggio dove sarebbe stata effettivamente svolta la tutela del paziente, la non lesività. Era difficile ritrovare un passaggio in cui sarebbe stato agito un modo da psicologo di pensare psicologicamente al paziente ed ai piani di relazione, agli snodi corretti della funzione professionale quando va ad immettersi nello scorrimento delle funzioni umane.

In fondo è proprio per affrontare simili complessi snodi, tra lo "studio" e la "strada", la clinica e "la vita", che un codice deontologico non può esimersi per certi aspetti dal guardare anche "fuori dallo studio". Laddove

l'implicazione deontologica in tal senso è troppo grave ed evidente, il codice in alcuni suoi articoli va a riferirsi dunque all'espansione nel mondo del soggetto psicologo, ad esempio nelle occasioni in cui quest'ultimo rappresenta la categoria, o quando una sua dimensione sociale consegue in qualche modo una sua dimensione – comunque – professionale. Per esempio, certi passaggi degli artt. 26 e 28 sembrano riferirsi ad un dopo rispetto al setting clinico, laddove (art. 26) si parla, non a caso, di astenersi dall'intraprendere qualsiasi (altra?) attività professionale (il dottore è stato dopo insegnante della paziente), o quando (art. 28) si parla di qualsiasi (altra?) attività che possa produrre indebiti vantaggi in ragione del (precedente?) rapporto professionale. Ma soprattutto – e questo costituì l'ultimo ancoramento normativo per il fronte di valutazione che si stava svolgendo – l'art. 38 prevede che “nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale”. Quindi non basta portarsi fuori dal setting per potersi consentire ogni leggerezza o superficialità di comportamento. Soprattutto lo psicologo che è già stato in una relazione professionale con un soggetto, al di là anche del già svolto discorso sugli aspetti di tutela, è evidente che non dissolve ogni esposizione d'identità professionale un attimo dopo la fine della relazione. Quel professionista che eventualmente ricicla, opacizzandoli, il suo ruolo ed il suo “linguaggio”, è, in termini sociali, comunque sempre uno psicologo, un rappresentante della categoria degli psicologi. E' evidente quindi che il decoro e la dignità professionale di tale categoria sono comunque messi in discussione da questi eventuali eccessivi, o eccessivamente stravaganti, riciclaggi di ruoli e linguaggi.

La commissione istruttoria che si occupò di questo caso si mosse su questo fronte di valutazione, svolgendone i relativi nuclei di riflessione, ed operando i coerenti ancoramenti normativi. Infatti ritenne, alla fine della valutazione, che il dottor O. F. avesse violato, con i comportamenti da lui stesso ammessi, gli artt. 3, 22, 26, 28 e 38 del codice deontologico. La commissione propose quindi al Consiglio dell'Ordine che tali violazioni fossero sanzionate con

- l'Avvertimento, e cioè la contestazione dell'infrazione commessa e il richiamo ai suoi obblighi deontologici, a non persistere e a non ripetere l'infrazione commessa, e
- la Censura, e cioè il biasimo formale per l'infrazione commessa.

Problemi deontologici dello psicologo del lavoro

Rodolfo Sabbadini

Psicologo del lavoro e dirigente industriale

1. Introduzione. Psicologo del lavoro: chi è costui?

Prima di scrivere sulla deontologia professionale dello psicologo del lavoro, può essere utile capire come, spesso, accade che si concretizzi l'incontro tra la domanda di psicologia del lavoro e la corrispondente offerta.

Probabilmente la maggioranza dei lettori ha in mente l'idea di un professionista che viene contattato dal responsabile di un'organizzazione per un intervento da effettuare, in qualità di psicologo, sul personale dipendente, oppure su un gruppo di candidati da assumere o, ancora, sull'organizzazione nel suo complesso: bene, quasi mai le cose si pongono esattamente in questi termini, cioè in modo così chiaro e lineare.

Vediamo che cosa, spesso, accade.

Responsabile del personale (al telefono): Buon giorno, senta, ho avuto il suo numero dal mio collega della F.S.T., dove so che ha fatto ai dipendenti la formazione sulla comunicazione per la "626". Ho anch'io bisogno di una cosa simile: dovrebbe farmi due ore il 4 febbraio dalle 16,00 alle 18,00. E' disponibile?

Psicologo: Mi faccia controllare... sì, è possibile... di cosa vi occupate?

Responsabile del personale: Tessile, settore tessile, esattamente come la F.S.T... Quindi mantenga pure lo stesso taglio all'intervento. Il mio collega mi ha detto che lei chiede 130.000 lire all'ora: va bene?

Psicologo: Va bene, ci vediamo il 4 febbraio.

L'incarico è stato affidato: presumibilmente l'intervento verrà effettuato con un'adeguata competenza professionale dal consulente, ma il committente – forse – non saprà mai di avere fruito della collaborazione di uno psicologo (salvo che si chieda la ragione di quel 2% corrispondente alla voce Enpap nella parcella!) che ha applicato, in quella azienda, gli "strumenti tecnici" della psicologia del lavoro.

Un altro esempio significativo possiamo ricavarlo dal caso di un'associazione di categoria che ha affidato ad una società di consulenza l'incarico di sviluppare un'indagine tra le imprese associate per rilevare i loro bisogni con riferimento ai servizi che l'associazione può erogare.

La società di consulenza ha impegnato nel progetto due psicologi, che hanno predisposto un questionario, dopo aver avuto due colloqui di approfondimento con il direttore dell'associazione per meglio definire il campo di indagine. I consulenti, quindi, hanno provveduto ad individuare il campione dei soggetti da contattare ed hanno somministrato il questionario a cento aziende. Il lavoro ha prodotto immediati riscontri positivi: le imprese contattate hanno espresso il loro apprezzamento per l'iniziativa, che è stata vista come manifestazione di interesse ed impegno nei loro confronti; l'associazione ha potuto, in tempi relativamente brevi, provvedere a potenziare alcuni servizi ritenuti fondamentali dagli associati ed a sopprimerne uno considerato sostanzialmente inutile. Un buon lavoro, insomma! Ma, anche in questo caso, né il committente né i soggetti contattati hanno mai saputo di aver avuto a che fare con psicologi.

Di fatto, nell'ambito operativo della psicologia del lavoro, l'affermazione della propria professionalità ed il suo riconoscimento da parte del committente – e dell'utente, se diverso da quest'ultimo – possono essere propedeutici al diritto-dovere di osservare il proprio codice deontologico.

Al momento della discussione e della definizione del contratto professionale, sarà nostro compito, dunque, “dichiararci” psicologi specificando, in quella sede, quali saranno le condizioni imprescindibili per l'esercizio della nostra professione. Si badi bene, però, che volutamente parlo di condizioni imprescindibili, perché uno dei principi ai quali dobbiamo attenerci per poter soddisfare le esigenze del nostro cliente è proprio quello di garantire il massimo della flessibilità possibile, compatibilmente con il ruolo che occupiamo e gli obiettivi che ci prefiggiamo.

Prendiamo il campo della formazione. Molto spesso un intervento formativo di taglio psicologico - finalizzato, per esempio, al miglioramento delle relazioni con i clienti, o al miglioramento del clima relazionale nell'ambito di un gruppo di lavoro - implica un coinvolgimento personale dei partecipanti, maggiore di ogni altro tipo di istruzione o addestramento di taglio tecnico. Ciò comporta un impegno particolare dello psicologo¹

1. Dello psicologo ma, ovviamente, non soltanto dello psicologo: basti pensare a quanto previsto dalla Carta dei valori e dei comportamenti dell'Associazione Italiana Formatori in

nella salvaguardia di alcune componenti del setting formativo: si pensi all'obbligo dei partecipanti di mantenere il segreto su quanto accade nel corso degli incontri, oppure all'esigenza che il lavoro non sia interrotto o disturbato o, ancora, all'importanza di garantire la presenza costante agli incontri.

Tali esigenze di setting non possono essere fermamente salvaguardate di fronte al committente se non motivandole con la specificità dell'intervento e delle tecniche utilizzate, che – appunto – fanno parte della professionalità dello psicologo².

Bisogna anche dire che, a volte, dichiarare la propria matrice professionale nel momento in cui si acquisisce un incarico che, purtroppo, spesso non viene ancora accostato alla professione psicologica, può non essere del tutto indolore.

Nella maggioranza dei casi, ancora oggi, il bisogno di psicologia nel campo delle organizzazioni – pur diffuso – non è correttamente identificato, e l'idea di trovarsi al cospetto di uno psicologo attiva nei committenti una filiera di pregiudizi sugli “strizzacervelli” che non facilita, almeno nella fase iniziale, il lavoro di definizione di un contratto che salvaguardi esigenze di matrice deontologica. E bisogna riconoscere, come vedremo nel paragrafo successivo, che a volte i pregiudizi si confondono con corrette valutazioni di interventi effettuati da colleghi maldestri o propriamente scorretti (guarda un po', proprio sotto il profilo deontologico!).

Naturalmente esistono anche molti casi in cui i committenti si rivolgono ad uno psicologo con piena consapevolezza e si attendono dal professionista consultato prestazioni professionali di taglio, appunto, psicologico; ma si tratta di casi piuttosto rari e, spesso, i consulenti interpellati sono docenti universitari per i quali la posizione accademica rappresenta una sorta di garanzia di qualità, o di professionisti “di grido” che, proprio per la loro popolarità, sembrano fornire adeguate garanzie da brutte sorprese.

Come vedremo più avanti in questo articolo, le cose si fanno ancora più intricate quando uno psicologo viene assunto come dipendente in un'azienda per andare a coprire posizioni non dichiaratamente da professionista della psicologia (ad esempio, nelle aree del personale, del marketing, delle relazioni esterne, ecc.): in tal caso, può egli esercitare la

tema di riservatezza, correttezza, indipendenza rispetto al ruolo, al compito ed al contesto di intervento [N.d.C.]

2. Oltre che di altri professionisti operanti nell'ambito della formazione manageriale, comportamentale e di sviluppo del ruolo professionale che, a seconda della loro specifica professionalità, si possono trovare ad affrontare situazioni simili [N. d. C.]

sua competenza professionale? Può, o deve, dichiararla? Come comportarsi con i colleghi e gli utenti dei suoi interventi? Cercherò di dare una risposta a questi e ad altri spinosi quesiti nelle pagine che seguono.

2. Il contratto con l'utenza e con la committenza

Consideriamo il caso di un giovane che viene assunto in azienda per la posizione di psicologo.

Il primo documento contrattuale che regolerà il rapporto tra dipendente e datore di lavoro sarà la lettera di assunzione la quale, per quanto non disciplinerà direttamente, rinvierà a contratti di lavoro e a regolamenti aziendali. Ben difficilmente le mansioni del neo-assunto saranno chiaramente, dettagliatamente e formalmente esplicitate nel momento in cui il nostro collega farà il suo ingresso in azienda.

Nella migliore delle ipotesi egli saprà di essere stato assegnato al servizio formazione come supporto al responsabile dell'area formazione quadri, oppure al servizio del personale come addetto alla selezione e alla valutazione del potenziale, o ancora all'area marketing per lo sviluppo del prodotto e le indagini di mercato.

Spesso, dunque, starà proprio a lui contribuire – anche in funzione dei propri interessi ed attitudini professionali – a chiarire meglio il proprio ruolo, le proprie mansioni ed i propri ambiti operativi.

Uno psicologo che lavora come dipendente all'interno di un'importante società di consulenza lamentava: “Pretendono che gestisca colloqui di selezione che non durino più di dieci minuti a persona: non è serio. Ti sembra che si possa fare un colloquio di selezione in dieci minuti? Questi non sanno neanche cosa sia la psicologia del lavoro!”.

In un caso come questo siamo chiamati subito a confrontarci con il secondo comma dell'art. 6 del codice, dove si prevede che lo psicologo debba salvaguardare la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione.

La salvaguardia di un corretto intervento psicologico può non essere del tutto conciliabile con culture aziendali che ruotano attorno al principio del massimo profitto nel tempo più breve possibile.

Curiosamente, l'orientamento ormai consolidato di riprogettare il sistema e le procedure organizzative aziendali in modo tale che corrispondano a standard normativi finalizzati all'acquisizione della certificazione del Sistema Qualità, non sempre agevola la difesa del corretto esercizio della professione dello psicologo. Le procedure di

standardizzazione di tempi di intervento e di risultati attesi, per esempio, mal si conciliano con interventi psicologici su soggetti sempre diversi, e con esigenze variabili, ai quali lo psicologo deve in qualche modo adattare il proprio intervento. Si tratta di un problema che gli psicologi del lavoro conoscono da tempo e che ora, con l'aziendalizzazione delle strutture sanitarie, anche i colleghi dell'area clinica devono affrontare.

Il fatto di essere lavoratori dipendenti, è inutile nasconderselo, complica notevolmente le cose. La logica aziendale solitamente non è molto elastica, ed il contrapporsi a prassi e a disposizioni esplicite o implicite raramente favorisce una lunga e serena sopravvivenza nell'organizzazione. D'altra parte, quasi sempre, le alternative di impiego non si affollano attorno ad uno psicologo che, magari, lavorando da lungo tempo nella medesima struttura, ha perso il contatto con il mondo del lavoro e non vede all'orizzonte alternative come dipendente o libero professionista. Per i giovani colleghi le cose non sono, poi, così diverse: l'opportunità di trovare un impiego come dipendente, in qualità di psicologo, è – giustamente – considerata una grossa occasione da non perdere. Come gestire, dunque, il proprio ruolo di professionista che ha il diritto, ma anche il dovere, di rispettare e far rispettare il proprio codice deontologico nell'ambito di strutture organizzative che, spesso, sollecitano comportamenti che risultano in qualche modo non conformi al dettato normativo di tale codice?

Un dialogo costante con l'organizzazione di appartenenza, o meglio con la persona che rappresenta tale organizzazione (responsabile, supervisore, ecc.), mi sembra la strada più sicura, non solo per sviluppare la nostra professionalità secondo procedure deontologicamente corrette, ma anche per affermare via via sempre più stabilmente, e ad ampio raggio, le competenze tecniche che caratterizzano il nostro ruolo in azienda.

Passando dalla teoria alla pratica, posso ipotizzare una risposta per il collega che, pressato dai “tempi di produzione” della società di consulenza, sentiva – giustamente – svalutata la propria professionalità dalla richiesta di condurre colloqui di selezione in dieci minuti. Vediamo come si può gestire una situazione del genere sul piano contrattuale.

Il maestro dell'analisi transazionale, Eric Berne, sosteneva che l'esito di un colloquio di psicoterapia si gioca soprattutto nei primi tre minuti dell'incontro tra terapeuta e paziente: non so se sia del tutto vero; certamente in dieci minuti di colloquio si possono intuire, osservare ed accertare una grande quantità di dati. Si tratta di verificare se le informazioni che – applicando le tecniche adeguate – riusciamo ad acquisire nei dieci minuti di cui disponiamo, e che riusciamo successivamente a sistematizzare, rispondono alle aspettative di chi ci ha

affidato l'incarico. In altre parole, se il compito assegnato è quello di sostenere colloqui di selezione della durata di dieci minuti, e se tale durata costituisce un vincolo che, per una ragione qualsiasi, non può essere messo in discussione, sarà inutile insistere adducendo motivazioni tecniche o metodologiche per ottenere l'autorizzazione a gestire colloqui di quaranta minuti. Si tratterà piuttosto di chiarire ed evidenziare la natura e il grado di attendibilità dei dati che potremo produrre sui soggetti esaminati, soprattutto con riferimento alla possibilità di formulare una valutazione di corrispondenza tra il profilo professionale che potremo disegnare sulla base di tali dati e il profilo professionale cercato dal committente.

Prendiamo in considerazione, ora, un'altra situazione.

A seguito di un intervento formativo in un ente locale, finalizzato a sensibilizzare il personale di sportello alla relazione interpersonale con il pubblico, una collega psicoterapeuta mi raccontava: "Sai, ho cominciato a parlare delle solite cose sui canali di comunicazione, sulla necessità di porsi in una posizione di ascolto, di assumere il punto di vista del proprio interlocutore, poi, appena abbiamo cominciato a fare un po' di esercitazioni, è venuto fuori chiaramente che, per molti di loro, il problema era di tipo personale. Allora ho cominciato a farli lavorare su di sé, li ho fatti confrontare reciprocamente; ho dato loro la consegna di dirsi apertamente – finalmente senza censure! – quello che pensavano l'uno dell'altro. Un paio di loro hanno chiesto di approfondire problemi che risalivano alla loro infanzia. Alla fine dell'intervento si era creato un clima di intimità di gruppo quasi magico. Anch'io ero commossa! Prima di lasciarci, ho chiesto ai partecipanti un feedback sull'esperienza vissuta: erano tutti entusiasti. Alcuni hanno, perfino, detto di aver appreso cose importantissime per i loro rapporti con la moglie e i figli".

Per altri canali ho saputo, poi, che il committente non ha più affidato incarichi professionali alla società di consulenza per la quale la collega lavorava. Ma non c'è da meravigliarsi.

Pochi giorni dopo l'intervento, infatti, alcuni dei partecipanti avevano avuto delle discussioni tra loro, nel corso delle quali erano stati fatti riferimenti a questioni personali, piuttosto intime, emerse durante i lavori del gruppo; nel giro di poco tempo, alla spicciolata, diversi dipendenti erano andati a lamentarsi con il responsabile della formazione dicendo, grosso modo, che "non avevano nessuna intenzione di fare altri incontri con la strizzacervelli".

Fortunatamente casi simili cominciano ad essere un po' meno frequenti, sia perché i colleghi dell'area lavoro – e psicosociale in genere – sono sempre più preparati sotto il profilo della teoria e delle tecniche di

intervento, sia perché anche i committenti cominciano ad essere più attenti nella verifica dei risultati attesi.

Nell'esempio che abbiamo appena considerato, dunque, il problema della definizione e del rispetto del contratto si pone sia nel rapporto con la committenza, sia - e, in questo caso, soprattutto - nella relazione con l'utenza.


A questo argomento, non a caso, il codice deontologico dedica l'intero capo II, che comprende undici articoli. Chiarissimo, in particolare, è il capoverso dell'art. 24 che recita:

lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Tale norma trova ulteriore esplicitazione e chiarimento nel disposto dell'art. 32 che precisa:

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

Un semplice criterio da osservare per tenere in conto i rapporti contrattuali tra committente, professionista e utente, può essere quello di osservare le regole del triangolo contrattuale proposto dalla psicologa americana F. English. Nel triangolo contrattuale sono tre i contratti in gioco. Ciascuno di essi dev'essere chiaramente definito e l'uno non può disattendere quanto stabilito nell'accordo di livello superiore.



Richiamando l'esempio del caso precedente, se il professionista ha accettato dal committente (contratto dell'asse AB) di effettuare un intervento di formazione, l'accordo deve essere chiaramente esplicitato al momento della definizione del contratto con l'utente (asse BC). E il contratto BC non potrà, in alcun modo derogare al contratto AB. Nello stesso modo è importante che il professionista sia al corrente di quanto l'utente, a sua volta, ha concordato con il committente (contratto dell'asse AC), per poter verificare i confini entro i quali potrà muoversi nella definizione del contratto BC.

In alcuni casi può accadere, infatti, che qualche "clausola" del contratto AC renda inattuabile l'intervento per motivi deontologici. In questi casi è indispensabile che il professionista ricontratti con il committente le condizioni del suo intervento.

Il caso che segue può essere utile a chiarire la delicatezza della gestione di un contratto triangolare.

Stavo conducendo un workshop riservato a responsabili di reparto di un'importante catena di supermercati, e mi stupivo di quanto i partecipanti fossero attenti alle cose che andavo dicendo, di come fossero solleciti a prendere appunti e solerti nel porre domande di approfondimento.

Al termine di un'esercitazione, nel corso della quale uno di loro si era particolarmente impegnato, un altro partecipante, con tono scherzoso, mi disse: "Adesso le tocca mettergli un bel voto!". A mia volta, sorridendo, dissi: "Non sono qui per dare voti, ma solo per darvi l'occasione di imparare qualcosa che credo possa servirvi". Avvertendo che le mie parole avevano provocato un certo disagio, chiesi: "C'è qualcosa che non va? Non vi vedo convinti!". Qualcuno disse: "Vorremmo sapere secondo quali criteri riferirà al nostro capo sul nostro comportamento durante la formazione". Per farla breve, dopo qualche domanda, seppi che il loro capo li aveva avvertiti che io avrei riferito a lui su come loro si erano comportati durante la formazione: se erano stati attenti, se "avevano fatto bene" le esercitazioni.

Dopo un primo momento di rabbia, andai a parlare con il responsabile della formazione, chiedendogli di chiarire con il capo dei responsabili di reparto che, durante il mio intervento formativo, ognuno era libero e responsabile di partecipare o meno ai lavori che avrei proposto al gruppo e che, soprattutto, non avrei riferito né a lui, né a nessun altro sul "profitto" degli "allievi".

Il capo disse che la sua era stata solo una battuta, e tutto finì per il meglio. Tuttavia quella battuta avrebbe potuto danneggiare

considerevolmente il risultato dell'intervento e portare pregiudizio alla mia immagine di professionista. Anche su questo argomento il codice deontologico è piuttosto preciso, con il primo comma dell'art. 4 (capo I, Principi generali):

nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni.

Inoltre, è opportuno ricordare anche il secondo comma dell'art. 39:

[lo psicologo] riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

3. La deontologia professionale del counsellor del lavoro

Una figura professionale che si sta sempre più affermando nel campo della psicologia del lavoro è quella del “counsellor”, termine anglosassone che non può essere efficacemente tradotto con il termine di consulente. Il counsellor, infatti, va inteso come un professionista che garantisce una consulenza individuale, normalmente presso il proprio studio, a soggetti privati che, quindi, sostengono personalmente il costo della prestazione professionale richiesta.

Il counsellor non prende in carico individui portatori di psicopatologie, ma – prevalentemente – professionisti che intendono approfondire problematiche lavorative di natura relazionale e comunicativa, ed acquisire tecniche e strategie per rendere la propria performance lavorativa il più possibile rispondente alle proprie aspirazioni.

Il counsellor del lavoro, quindi, è uno psicologo sociale con una specifica preparazione in campo organizzativo, che comprende la conoscenza delle regole che disciplinano le dinamiche che si sviluppano negli ambienti di lavoro, pubblici e privati. Sarà, dunque, al corrente di come funzionano organigrammi, contratti di lavoro, sistemi premianti e penalizzanti nello sviluppo del personale, etc.

L'elemento costitutivo, ma anche normativo, della figura del counsellor è rappresentato dal fatto che egli stipula un contratto professionale con un soggetto privato – dal quale è pagato – e non dal datore di lavoro dell'utente, come – di norma – accade per il consulente aziendale. Si tratta di una questione fondamentale sotto il profilo

deontologico, perché il counsellor può trovarsi nelle condizioni di dover suggerire, o appoggiare sul piano psicologico, azioni del cliente che contrastano con gli interessi organizzativi – o produttivi in senso lato – dell'azienda in cui egli presta la propria attività professionale.

Per esempio, un lavoro sulle motivazioni e sul grado di soddisfazione lavorativa del cliente può portare alla sua decisione di cambiare azienda; oppure, l'accertamento di un atteggiamento contrattuale scorretto da parte del datore di lavoro può dar luogo ad un intervento di sostegno psicologico nell'attivare un'azione sindacale o legale nei suoi confronti.

Non mi sento, pertanto, di condividere l'orientamento dei colleghi che accettano di svolgere attività di counselling a favore di dipendenti di un'azienda, quando il compenso della prestazione viene corrisposto dall'azienda medesima. In questo caso, infatti, il cliente è il datore di lavoro e, quindi, lo psicologo, secondo una corretta prospettiva deontologica, si troverà nelle condizioni di dover abbandonare l'incarico non appena il suo lavoro potrà rappresentare una qualsiasi forma – diretta o indiretta – di nocimento per l'azienda.

A questo punto è necessario svolgere qualche considerazione in più, soprattutto con riferimento all'art. 4 del codice, 4° comma, che mi sembra utile riportare per esteso:

in tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.

Tale norma, che parrebbe concepita per le fattispecie di sostegno e terapia sviluppate a favore di privati inviati da terzi (da familiari, partner, etc.), oppure per prestazioni svolte all'interno di una struttura pubblica o privata nei confronti di utenti della struttura medesima, che si configurano, tuttavia, come soggetti terzi rispetto ad essa, mal si adatta ad ipotesi di attività di counselling a favore dei dipendenti che “costituiscono” l'organizzazione committente.

In quest'ultimo caso diventa, a mio parere, pura accademia il voler distinguere gli interventi sul personale in quanto parte fondamentale del soggetto organizzazione, dagli interventi sul personale in quanto insieme di individui portatori di interessi ed obiettivi distinti da quelli propri della struttura di appartenenza.

Operare nell'interesse dell'individuo contro gli interessi aziendali, credo, significa, sostanzialmente, svolgere la propria prestazione contro l'interesse del cliente.

Nel caso in cui si intendesse, tuttavia, effettuare un intervento di counselling individuale sulla base di un contratto con l'organizzazione che finanzia la prestazione, sarà indispensabile stipulare un contratto chiarissimo, con il committente e con l'utente, per quanto concerne l'ipotesi in cui emerga un conflitto di interessi tra le due parti.

Su questo punto il riferimento sarà il 3° comma dell'art. 4 che recita:

quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

Rifacendomi alla mia esperienza di uomo d'azienda, tuttavia, posso tranquillamente affermare che molto difficilmente un responsabile aziendale sarà disponibile a commissionare un qualunque intervento all'interno della propria struttura organizzativa, accettando a priori che tale intervento possa essere pregiudizievole per la struttura medesima. Il soggetto committente, infatti, è un'azienda, non una persona fisica. Pertanto, ha senso che l'azienda impegni parte delle proprie risorse finanziarie in un intervento professionale, solo se tale intervento è finalizzato ad un miglioramento – diretto o indiretto – delle componenti organizzative dell'azienda medesima e, quindi, dell'output produttivo.

Tornando alla definizione di contratto di counselling, appare evidente che l'aspetto più delicato sotto il profilo deontologico deriva dalla natura dell'intervento.

Il lavoro dello psicologo sarà centrato sullo sviluppo delle risorse psicologiche del cliente, sull'accompagnamento al *problem solving*, in ogni caso non sulla cura. Tuttavia, il counsellor deve avere sufficiente preparazione in campo clinico, tale da consentirgli di riconoscere una psicopatologia.

Consideriamo il caso seguente, attraverso le parole dello psicologo e del cliente, un manager di una media azienda del settore alimentare, di circa quarant'anni.

Psicologo: “Dunque, l'ultima volta ci siamo lasciati d'accordo che oggi avremmo lavorato sulle tecniche relazionali per la gestione dei colloqui individuali; ha in mente qualche situazione specifica?”.

Manager: “Non una specifica, piuttosto una categoria di situazioni: ho difficoltà a parlare soprattutto con i dipendenti, operai ed impiegati anziani dell’azienda. Soprattutto con i maschi”.

Psicologo: “Ha fatto qualche ipotesi su quale potrebbe essere il motivo di questa difficoltà?”.

Manager: “Ma, sì, ho sempre un po’ l’impressione di essere considerato il pivello, un po’ ingenuo, che non conosce la realtà della produzione e le caratteristiche dei prodotti”.

Partendo da questa idea del cliente, lo psicologo ha orientato il colloquio verso l’approfondimento delle cause che possono essere all’origine delle difficoltà professionali del manager. Al termine del lavoro, entrambi hanno convenuto che tali difficoltà traevano origine, con ogni probabilità, dalla relazione che il cliente aveva avuto con un padre molto autoritario, che tendeva a comunicargli messaggi del genere “non crescere” e “non sei all’altezza”. A quel punto il manager era anche consapevole che gran parte dei successi che aveva raggiunto erano dovuti proprio alla spinta interiore che lo stimolava a dimostrare al padre il contrario. Purtroppo gli effetti negativi di quei messaggi genitoriali emergevano, di tanto in tanto, creando al cliente alcune difficoltà nella gestione dei rapporti con il personale maschile anziano.

Vediamo come si è chiuso il colloquio.

Psicologo: “Quindi, abbiamo concordato che le sue difficoltà derivano dal rapporto che lei ha avuto, da bambino, con suo padre”.

Manager: “Sì”.

Psicologo: “La risoluzione di questo blocco implica un lavoro di natura clinica: io posso darle i nominativi di alcuni colleghi che lavorano in questo campo. Da parte mia, posso proporle di adottare strategie utili a convivere con questo suo – chiamiamolo – condizionamento, riuscendo comunque a gestire efficacemente i suoi rapporti interpersonali di lavoro”.

Manager: “Sì, per ora non mi interessa risolvere problemi più profondi: mi va bene lavorare sulla convivenza con la mia difficoltà, ed imparare ad amministrarle”.

In questo caso, dunque, il counsellor si è comportato in modo corretto sotto il profilo deontologico:

- individuando una possibile causa psicopatologica del problema;
- segnalando e condividendo l’esito di tale accertamento con il cliente;

- indicandogli una lista di professionisti che potrebbero aiutarlo ad affrontare le sue difficoltà;
- proponendogli un tipo di consulenza, sul medesimo problema, coerente con la propria specializzazione.

Il ruolo di counsellor richiede il massimo della chiarezza sotto il profilo contrattuale, anche nel caso in cui lo psicologo sia abilitato all'esercizio della psicoterapia. Il contratto con l'utente, dunque, dovrà chiaramente esplicitare se l'intervento del consulente sarà di taglio psicosociale o psicoterapeutico. Non è, dunque, ammissibile, sotto il profilo deontologico che il counsellor "converta la rotta" del proprio lavoro dalla dimensione psicosociale a quella psicoterapeutica, senza un preventivo accordo – che si tradurrà in un nuovo contratto – con il cliente.

In chiusura del presente paragrafo, può essere opportuno segnalare che, nel rapporto di counselling, la relazione tra psicologo e utente può implicare investimenti emotivi – di entrambe le parti – analoghi a quelli che caratterizzano la relazione psicoterapeutica. Sarà, quindi, indispensabile osservare tutte le norme che il codice deontologico ha previsto per la disciplina della relazione psicoterapeuta-paziente (si vedano, in modo particolare, gli artt. 27, 28 e 30).

4. Lo psicologo del lavoro “che fa un altro mestiere”

Nella mia più recente esperienza di dirigente industriale, ma anche di tutor di tirocinanti laureati in psicologia e di responsabile di un master in psicologia delle relazioni interpersonali professionali, ho verificato che molti tra i più brillanti giovani colleghi vengono assunti dalle aziende per coprire ruoli che un tempo venivano affidati a laureati in altre discipline. Molte aziende, insomma, reperiscono i propri funzionari per le aree del personale, del marketing e della formazione sempre più spesso tra gli psicologi, piuttosto che tra i laureati in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche, come succedeva un tempo.

Non so se il fenomeno sia dovuto al fatto che si tratta di giovani in gamba, che avrebbero trovato una collocazione aziendale con qualsiasi diploma di laurea, oppure al fatto che la laurea in psicologia fornisce una preparazione particolarmente rispondente alle aspettative aziendali. Certo è che molti psicologi (iscritti, o no, all'albo) si trovano a fare mestieri diversi da quello di psicologo che, pure, richiedono competenze di natura psicologica.

Anche in questo caso, tuttavia, il pericolo è quello di confondere i ruoli.

Non è facile, in verità, segnare un confine netto – per esempio – tra l’esplicitazione di una competenza relazionale, che fa parte del bagaglio tecnico dello psicologo, ma anche di altre professionalità, e l’esercizio della professione di psicologo: nel primo caso lo psicologo, assunto per esempio come responsabile del personale, si muoverà in un area contrattualmente concordata (con l’azienda); nel secondo caso opererà un arbitrario sconfinamento di ruolo.

Un criterio di riferimento per discriminare la diversa natura dell’azione professionale potrebbe essere quello che definirei della “tecnica specifica”: ovvero, l’operatore aziendale non esercita la professione psicologica fintantoché non utilizza una tecnica che è esclusiva della professione. E già, qui, entriamo in un territorio minato, visto che la nostra Università, come i neolaureati ben sanno, è molto avara quando si tratta di insegnare agli studenti vere (nel senso di applicabili, operative) tecniche per l’intervento psicosociale. Molti testi adottati nel corso di laurea teorizzano sul lavoro psicosociale, ma molto raramente svelano esattamente, passo dopo passo, cosa va fatto e detto, nell’ambito di un gruppo o nel rapporto con un soggetto, per raggiungere obiettivi predefiniti.

Ciononostante esiste un *corpus* di tecniche collaudato e consolidato che gli psicologi professionisti più preparati utilizzano quotidianamente con competenza nelle organizzazioni di lavoro. Direi, allora, che una verifica abbastanza attendibile consiste nel chiedersi: “Questo intervento potrebbe essere effettuato, in questi termini, per esempio, da un laureato in giurisprudenza?”. Se la risposta è no, probabilmente significa che si sta sconfinando nel campo di competenza del professionista della psicologia.

Non a caso ho parlato di interventi specifici. Infatti il laureato in psicologia potrà (anzi, è auspicabile che lo faccia!) utilizzare tutti gli strumenti di lettura e di analisi della realtà che ha potuto acquisire nel corso dei suoi studi accademici. I dati che trarrà da tale lettura gli serviranno per intervenire con maggiore efficacia nel settore operativo aziendale nel quale è inserito.

Un'ultima cosa.

Inevitabilmente accadrà che il laureato in psicologia, indipendentemente dalle mansioni che è chiamato a svolgere, sarà oggetto di richieste di “consulenze volanti”, più o meno personali, da parte dei colleghi che conoscono la sua matrice professionale. In questi casi sarà opportuno far cadere, cortesemente, tali richieste, ricordando che siamo lì per un lavoro diverso e che una consulenza psicologica chiede di essere

svolta in un ambiente adeguato, con tempi e modalità specifiche. Naturalmente non è il caso di essere troppo “bacchettoni”: a volte una risposta generica e non impegnativa può essere sufficiente a soddisfare la curiosità del nostro interlocutore, senza dargli l'impressione di volerli dare troppa importanza da sacerdoti della psicologia.

5. L'insegnamento delle tecniche psicologiche a non psicologi

Al momento del varo del codice deontologico si è fatto un gran parlare della norma espressa nel primo comma dell'art. 21, che prevede:

lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.

Un'interpretazione troppo restrittiva del dettato normativo sembrava, sostanzialmente, precludere alla vasta categoria degli psicologi formatori la possibilità di esercitare la propria professione. Come abbiamo visto, infatti, la connotante professionale dello psicologo del lavoro che opera nel campo della formazione sta proprio nell'insegnamento della teoria e della pratica della psicologia applicata a specifici ambiti operativi quali, ad esempio, la conduzione dei gruppi di lavoro, la gestione dei collaboratori, la relazione interpersonale con clienti ed utenti, il *problem solving*, il parlare in pubblico, ecc.

Il dibattito su tale disposizione del codice (ad essere onesti, non tra le più felici!) è servito a chiarire meglio la portata dell'articolo.

In sostanza, la norma è finalizzata ad evitare che tecniche di intervento psicologico siano insegnate a professionisti che potrebbero maldestramente utilizzarle per intervenire su soggetti terzi; insomma, per “fare gli psicologi” senza averne i titoli né la capacità. Non si intende, viceversa, inibire l'insegnamento di criteri di analisi della realtà professionale e di tecniche finalizzate a rendere più efficace la propria azione professionale. Anche qui, tuttavia, i confini non sono così netti.

Per individuare un criterio discriminante, per quanto possibile, potremmo dire che è da ritenere legittimo l'insegnamento della teoria finalizzata alla lettura e all'analisi degli accadimenti del contesto relazionale, nonché ogni pratica di autoaddestramento psicologico. E' da ritenere, viceversa, giustamente preclusa ogni formazione a tecniche di

intervento sull'altro, specialmente se finalizzata ad influire direttamente o indirettamente sul piano intrapsichico.

Prendiamo l'esempio della formazione alla conduzione del gruppo di lavoro. Il formatore psicologo è legittimato a insegnare quali sono i segnali del gruppo che sollecitano un cambiamento nello stile di conduzione; ed è legittimato ad insegnare cosa concretamente può fare l'allievo per modificare, quando necessario, il proprio stile di conduzione. Diversamente, il formatore psicologo non è legittimato ad insegnare ad un allievo che non è psicologo le tecniche di indagine per rilevare le motivazioni affettive che inibiscono la partecipazione di un soggetto al lavoro di gruppo, e non è legittimato ad insegnare come concretamente l'allievo può intervenire su quel soggetto per aiutarlo a gestire il suo problema affettivo in funzione della sua partecipazione al lavoro di gruppo.

6. La denuncia per esercizio abusivo della professione

Indipendentemente dalle mansioni che lo psicologo svolge all'interno dell'azienda, può accadere, con una certa frequenza, che sia testimone dell'affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni che si propongono per collaborazioni di natura psicologica. Che fare nel caso in cui sorgessero fondati dubbi che i professionisti in questione non siano psicologi abilitati all'esercizio della professione?

La prima verifica da effettuare è molto semplice: si tratta di telefonare all'Ordine degli psicologi territorialmente competente, per accertare se i consulenti in questione risultano regolarmente iscritti. Nel caso in cui non lo fossero, si tratterà di verificare se il caso concreto può essere ricondotto alla fattispecie dell'esercizio abusivo della professione. E a questo punto si pone più di un problema.

In effetti, mentre sono abbastanza chiari i confini che definiscono la professione dello psicologo clinico, risultano ancora molto evanescenti le connotanti che ci consentono di riconoscere l'esercizio della pratica dello psicologo sociale, e dello psicologo del lavoro in particolare.

Non è facile, infatti, distinguere il nostro campo di intervento da ambiti operativi limitrofi, o che al nostro si sovrappongono, ove legittimamente operano professionisti che possono vantare una formazione universitaria affine a quella del laureato in psicologia, ma per i quali non esiste un ordine professionale.

D'altra parte, la legge istitutiva del nostro Ordine, la n°56 del 18 febbraio 1989, non ci è di molto aiuto. L'art. 1, infatti, che disegna i confini

del territorio di intervento dello psicologo (l'art. 3 definisce anche la competenza dello psicoterapeuta), recita:

la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Tale norma rispecchia abbastanza lo stereotipo culturale dell'identificazione della psicologia con la psicologia clinica, mentre sostanzialmente ignora l'area di applicazione psicosociale.

Dove sta, quindi, lo specifico della professionalità dello psicologo del lavoro? Per ora si tratta di una domanda senza una risposta certa: dobbiamo attendere che su questa materia si consolidi la giurisprudenza (che, tra l'altro, pare scarsamente attiva in materia). Possiamo, tuttavia, tentare di formulare alcune linee di orientamento.

Ritengo che, senza dubbio, siano da riservare allo psicologo:

- tutti gli interventi che implicano ipotesi e valutazioni delle dinamiche intrapsichiche dell'utente, eventualmente alla luce del riscontro intrapsichico in chi effettua l'intervento;
- gli interventi che implicano valutazioni sulla compatibilità del carattere e della personalità di un soggetto con posizioni di lavoro da occupare o con mansioni da svolgere;
- gli interventi che implicano l'utilizzo di test psicologici che richiedano particolari competenze tecniche in fase di somministrazione o di valutazione dei risultati.

In ambito aziendale, poi, possiamo identificare una serie di altri interventi dove, certamente, la professionalità dello psicologo pare avere un ruolo preminente, ma per i quali risulta più difficile, allo stato attuale, rivendicare una riserva di competenza per la nostra categoria in quanto, molto spesso, costituiscono pratiche troppo strettamente connesse a ruoli che implicano competenze integrate (es: psicologiche-giuridiche-amministrative). A questo proposito, basti pensare a molti interventi del responsabile del personale, che utilizza lo strumento del colloquio per la motivazione dei lavoratori, per la rilevazione dei bisogni dei dipendenti, etc.

Ma torniamo, ora, al problema della denuncia dell'esercizio abusivo della professione.

Indipendentemente dal proprio ruolo aziendale, nel caso in cui uno psicologo individui un'ipotesi di esercizio abusivo della professione, è opportuno che segnali il fatto ai responsabili aziendali, affinché essi possano adottare gli opportuni provvedimenti. Contemporaneamente, però, egli dovrà – secondo quanto previsto dall'art. 8 del codice deontologico – denunciare la questione all'Ordine degli psicologi territorialmente competente affinché possa valutare se e quale genere di azione intraprendere nei confronti degli autori del reato (infatti di reato si potrebbe trattare, e in particolare di delitto previsto dall'art. 348 del codice penale vigente).

7. Conclusioni

Al termine delle considerazioni sopra svolte, può essere importante sottolineare che la psicologia del lavoro, in molti ambiti applicativi, è ancora alla ricerca della propria identità.

Gli artefici di tale identità non potranno che essere gli psicologi stessi che, quotidianamente, nelle organizzazioni e nel proprio studio, dovranno rappresentare la testimonianza della professione psicologica. Tale testimonianza, naturalmente, deve comprendere e rendere particolarmente evidente la dimensione deontologica.

La strada non è facile, sia perché i nostri committenti, a volte, non riconoscono la nostra professionalità, spesso non per malafede, ma semplicemente per il fatto che non l'hanno mai davvero conosciuta, sia perché molti spazi operativi che consideriamo di nostra competenza sono, in realtà, ancora tutti da conquistare. E professioni che confinano con la nostra stanno manifestando il medesimo, legittimo intendimento.

La competenza e la correttezza sul piano deontologico sono le armi da utilizzare. Non dimentichiamo, tuttavia, che, alla fine, specie nel nostro settore applicativo, un ruolo importante lo avrà il mercato, che tenderà a riconoscere prioritariamente, e a premiare, il migliore. Colui, cioè, che avrà soddisfatto nel modo più corretto e puntuale le aspettative dei clienti.

Alcuni criteri deontologici dello psicologo penitenziario

Felice Tagliente

Psicologo psicoterapeuta presso le Case Circondariali “Le Vallette” e “Le Nuove” di Torino

1. Introduzione

Il carcere è un sottosistema sociale condizionato dal clima politico dell'ambiente esterno. Quando l'opinione pubblica è particolarmente indignata per l'efferatezza di certi reati, le condizioni custodiali diventano più limitative per evitare azioni illecite ai danni della società, alternando la funzione rieducativa della pena con quella retributivo-punitiva.

L'istituzione carceraria viene regolamentata da un ordinamento penitenziario che lo psicologo ha l'obbligo di rispettare nelle sue prestazioni professionali a favore della popolazione internata. Non c'è libertà di movimenti e di tempi nella vita quotidiana del detenuto e nell'attuazione dei suoi obiettivi ritenuti validi e decisivi per un cambiamento del suo stile di vita.

Lo psicologo che opera in un istituto penitenziario incontra individui provenienti da famiglie disgregate, tossicodipendenti, sieropositivi, omosessuali, travestiti, transessuali, collaboratori di giustizia, soggetti affetti da disturbi psichici, extracomunitari, imputati, appellanti, ricorrenti in Cassazione, detenuti definitivi, incarcerati per la prima volta e recidivi. La diversa tipologia dei reclusi riflette non solo la varietà dei reati commessi, ma soprattutto le differenti storie personali con relative strutture psichiche.

2. Premessa alla casistica

I quattro casi presi in considerazione nascono da alcuni dubbi deontologici che lo psicologo penitenziario spesso avverte nella sua esperienza professionale a contatto con innumerevoli e differenti detenuti. Di certo esistono molti altri interrogativi, e anche più importanti, nel mondo

carcerario di oggi, così complesso per la popolazione che ne fa parte e per le connessioni giuridiche, burocratiche e politiche con la società esterna. Perciò non c'è la minima pretesa di esaurire tutte le questioni deontologiche, né di trattare i suddetti casi in maniera approfondita, ma si intende proporre qualche stimolo di riflessione, partendo dall'esperienza diretta con i carcerati.

I temi che saranno analizzati riguardano l'incolumità personale dello psicologo penitenziario, di cui non c'è menzione nel codice deontologico, la salvaguardia della privacy del detenuto, la priorità della persona del detenuto rispetto all'amministrazione penitenziaria, la completezza e la veridicità delle informazioni psicologiche da dare al carcerato.

La struttura di ciascun caso è articolata in quattro parti:

1) l'enunciazione del problema; 2) la presentazione degli aspetti giuridici; 3) la descrizione delle dinamiche psicologiche connesse; 4) la discussione del caso in relazione al codice deontologico degli psicologi con riferimenti al codice civile, al codice penale, alla legge sulla privacy e all'ordinamento penitenziario.

3. Primo caso: un detenuto reo di alcuni omicidi minaccia lo psicologo che lo ha seguito dicendo “è colpa sua se non vado in permesso premio per vedere mia madre in ospedale. Appena uscirò, gliela farò pagare”

3.1. Enunciazione del problema

Lo psicologo può diventare il bersaglio di alcune manifestazioni di aggressività dei carcerati: in questo caso la prestazione professionale, che viene garantita dalla legge, è al contempo compromessa dal clima di diffidenza e dalle minacce che un criminale, già abituato ad uccidere, rivolge con toni alterati contro lo psicologo dal quale è stato seguito.

Come affrontare questo conflitto di interessi a livello deontologico? Come conciliare l'incolumità personale e l'incarico di pubblico servizio dello psicologo con la rieducazione del detenuto, a maggior ragione se è violento?

3.2. Aspetti giuridici

Un giovane incarcerato per rapina, sfruttamento della prostituzione, truffa, concorso in omicidio e traffico internazionale di droga, sconta un certo periodo di carcerazione prima all'estero e poi in Italia. Raggiunti i termini per chiedere qualche beneficio di legge, avanza le relative richieste presso il tribunale di sorveglianza e comincia ad usufruire prima del permesso premio e poi della semilibertà. Ottenutala, viene catturato dai carabinieri mentre sta compiendo una rapina in banca e immediatamente incarcerato. Trascorsi cinque anni di prigione dalla data dell'ultimo reato, il soggetto chiede di nuovo qualche beneficio di legge per poter seguire la madre pensionata, colpita da infarto e sfrattata. Inoltre, è padre di un figlio minore che ha bisogno della sua presenza, della quale è stato privato durante lo sviluppo e di cui tuttora paga le conseguenze accusando disturbi psicosomatici quali mal di testa, scarsa concentrazione nello studio, agitazione motoria e fobia sociale.

Nel frattempo la sua condotta intramuraria è rispettosa delle autorità penitenziarie e conforme all'ordine interno fra i detenuti della sezione di appartenenza. Tale condotta viene premiata con la liberazione anticipata, pari a 45 giorni di sconto della pena ogni sei mesi di carcerazione effettuata, previa osservazione scientifica della personalità dell'interessato (legge n. 354/75, art. 80). La direzione dell'istituto penitenziario, su richiesta del magistrato di sorveglianza, delega un educatore facente funzione di segretario tecnico, per trasmettere allo psicologo l'incarico di presentare, entro 90 giorni, una dettagliata e puntuale descrizione della struttura psichica e delle modalità relazionali del detenuto con gli altri.

3.3. Dinamiche psicologiche

L'anamnesi storica e i risultati dei colloqui di osservazione e dei test psicologici, scelti secondo precisi obiettivi diagnostici, fanno riferimento a un soggetto primogenito di undici figli, nato in un paese agricolo, con un padre sempre ubriaco e poco attento alle esigenze della famiglia, impegnato in lavori saltuari, violento nei confronti della moglie, analfabeta e rissoso con tutti tanto da finire qualche volta in prigione per oltraggio alle forze dell'ordine. La miseria familiare e il disinteresse della collettività hanno determinato l'istituzionalizzazione dei primi quattro figli minorenni, a partire dal primogenito. Si determina in tal modo il primo strappo affettivo dalla famiglia. Ma la situazione economica continua ad essere molto critica al paese d'origine e i genitori decidono di trasferirsi al Nord.

Intanto il soggetto in questione, invidioso nei confronti delle sorelle che vivono con i genitori e rabbioso nei confronti del padre, tenta più volte di

scappare dal collegio, sopraffatto dalla nostalgia di casa. A distanza di anni rievoca con forte coinvolgimento emotivo la gelosia che provava nei confronti di altri compagni coetanei quando la domenica colloquiavano con i propri genitori e ricevevano da loro qualche cioccolatino; lui restava da solo nel camerone perché nessun parente andava a trovarlo per fargli una carezza. A tutto ciò si aggiunge la violenza e il sadismo di alcuni adulti che svolgevano il ruolo di educatore; di certo non si è mai sentito amato, l'unico rapporto affettuoso era con i coetanei vissuti come "veri fratelli".

Il soggetto cresce con questa impostazione collegiale, legandosi in particolare a qualche compagno più vecchio che lo ha guidato nei primi passi della sua vita sociale. Terminato il periodo della scuola d'obbligo, torna a casa ed inizia immediatamente a lavorare per necessità. Il bisogno di libertà e di ottenere tutto ciò che gli è mancato durante gli anni del collegio lo spingono a infrangere le regole sociali finché viene arrestato per furto e rinchiuso in un riformatorio dove altri educatori si interessano alla sua riabilitazione socio-lavorativa. In realtà, da questo momento inizia la sua "carriera" delinquenziale, spesso sostenuta dai rapporti che egli intrattiene con delinquenti più "esperti". Uscito dal riformatorio, continua a delinquere passando dal carcere minorile a quello per adulti. Quindi la recidiva è il risultato di questa relazione fra l'individuo in fase di crescita e le condizioni familiari e sociali, fra la struttura psichica del deviante e la rete criminale di cui ha fatto parte negli anni di libertà.

3.4. Discussione

Il soggetto, dopo cinque anni di detenzione dall'ultimo reato commesso in regime di semilibertà, chiede un permesso premio. Lo psicologo somministra una batteria di test: test grafici, Wechsler, MMPI II, Rosenzweig, N.P.N., Rorschach. I risultati evidenziano un disturbo narcisistico della personalità così come codificato dal D.S.M. IV. La relazione psicologica viene inviata al tribunale di sorveglianza, il quale però non ravvisa gli estremi per la concessione di una qualche misura alternativa al carcere. Dopo qualche settimana arriva la risposta del rigetto da parte del magistrato.

Il detenuto viene a sapere che la sua richiesta di permesso premio è stata respinta dal magistrato di sorveglianza con la citazione di una frase estrapolata dalla relazione psicologica. Qualche giorno dopo, appena vede lo psicologo, grida con tono duro ed alterato: "Tanto, prima o poi uscirò dal carcere, e poi ce la vedremo... Lei pretende di conoscere una persona in poche ore e dall'altra parte della scrivania, ma non sa cosa vuol dire farsi la carcerazione;

la manderò io in prigione se non altrove”. Tutto ciò avviene in presenza dell’agente che lo accompagna nel percorso di trasferimento da una sezione ad un’altra. Va precisato che tale aggressione verbale non solo era inaspettata, ma assumeva un carattere pubblico per la presenza dell’agente di custodia.

Il giorno dopo, lo psicologo convoca il detenuto per presentargli i tratti di carattere, le dinamiche sottese a certi comportamenti, i meccanismi di difesa così come emersi dai test. Il detenuto, appena entra nell’ufficio, rimane in piedi e ribadisce sempre con tono risentito e minaccioso: “Grazie per quello che ha scritto sul mio conto; per colpa sua mio figlio peggiorerà e mia madre non potrà avere il piacere di vedermi prima di morire; lei non serve a niente e vive sulle nostre spalle; prima o poi finirò la carcerazione e appena uscirò faremo i conti; le garantisco che non la passerà liscia”.

Come affrontare la minaccia del detenuto? Denunciarlo o comprenderlo? Per evitare simili aggressioni, è meglio presentare al tribunale di sorveglianza una descrizione alterata della personalità del detenuto, con la speranza che egli non compia altri reati ai danni della collettività? Oppure è necessario assumersi la responsabilità di firmare profili psicologici le cui caratteristiche non favoriscono la concessione di benefici di legge? L’incolumità personale dello psicologo penitenziario è difesa dagli agenti di custodia all’interno dell’istituto, ma come può essere assicurata all’esterno del carcere?

Per rispondere a queste domande non si può prescindere dal contesto penitenziario. Le informazioni trasmesse a un individuo rinchiuso all’interno della struttura penitenziaria possono provocare reazioni emotive talvolta imprevedibili ed esagerate fino alla perdita dell’autocontrollo. L’immaginare un futuro di 15 o 20 anni in galera o, ancor peggio, una pena senza fine quale l’ergastolo, genera nel condannato angoscia, terrore e disorientamento esistenziale. Le tensioni psichiche si acutizzano fino al superamento del livello di sopportazione, destabilizzando l’equilibrio interno del soggetto e scatenando conflitti interpersonali e comportamenti contrari alle norme dell’ordinamento penitenziario.

Lo psicologo penitenziario è il destinatario delle esternazioni del malessere carcerario, egli può costituire un’opportunità per attenuare le conseguenze negative della detenzione, perciò può diventare in alcuni casi il bersaglio di frustrazioni, malesseri, critiche distruttive e proteste provocate da altre situazioni e persone.

3.4.1. Risposta n. 1: la sottomissione dello psicologo

Un modo per risolvere un contrasto con un detenuto consiste nell'assecondare le sue richieste, per poi interrompere immediatamente ogni relazione con lo stesso. In questa ottica le prestazioni psicologiche verrebbero finalizzate agli interessi dei recidivi più istituzionalizzati che conoscono meglio come funziona la vita carceraria e sono, quindi, più esperti nell'utilizzare altresì il rapporto con lo psicologo per ottenere vantaggi personali dentro e fuori il carcere. Si tratta di un comportamento manipolatorio che viola l'articolo 22 del codice deontologico, dove si prescrive che "lo psicologo non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi".

Tale atteggiamento dello psicologo penitenziario rischia di colludere con la sub-cultura delinquenziale del principio del più forte. Queste conseguenze delle prestazioni psicologiche sono ricordate dal terzo comma dell'articolo 3 del codice deontologico, che ricorda che lo psicologo "deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza".

3.4.2. Risposta n. 2: rifiuto di continuare la prestazione professionale con il detenuto

Lo psicologo rifiuta questi ricatti ed evita ulteriori minacce del detenuto sospendendo immediatamente qualsiasi prestazione professionale a suo favore. Ciò può attenuare le tensioni di entrambi: il primo è meno angosciato, il secondo può essere seguito da un altro psicologo. Ma, a distanza di tempo, il detenuto può diventare di nuovo prepotente e minaccioso, e perciò anche il secondo psicologo che lo prende in carico si chiederà come comportarsi nei suoi confronti. In queste circostanze particolari, che mettono in pericolo l'incolumità fisica, si può denunciare il detenuto in base all'articolo 341 del codice penale sull'oltraggio al pubblico ufficiale.

D'altronde, se si analizza il suddetto problema a livello psicologico, si prende in esame innanzitutto la relazione interpersonale e poi la questione giuridica, ovvero in un secondo tempo si potrà fare ricorso a precise regole comportamentali stabilite dalla legge per risolvere contenziosi tra due parti avverse. Pertanto si richiederebbe allo psicologo penitenziario un'adeguata competenza professionale per comprendere la minaccia, come comportamento inaccettabile e al contempo sintomatico del detenuto, nell'ambito del contesto carcerario e del sistema sociale di appartenenza. Ma lo psicologo che assume questi atteggiamenti è veramente sicuro di non subire forme di vendetta o di ricatto al di fuori del carcere?

3.4.3. Risposta n. 3: elaborazione della devianza

La prima considerazione deontologica riguarda la presa in carico del soggetto, con l'obiettivo di aiutarlo a esternare a parole le proprie energie distruttive che, diversamente, potrebbero essere rivolte sul proprio corpo. Lo sfogo emotivo va favorito nei limiti dell'accettabilità sia per abbassare le tensioni interne, sia per analizzare le proprie colpe e responsabilità, sia ancora per poter recuperare ragionevolezza e senso della realtà. Per attuare correttamente questo trattamento, occorre tenere presente il primo comma dell'articolo 24 del codice deontologico che, in conformità all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di privacy, puntualizza: "Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo... informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse". Se vengono rispettate le suddette condizioni, da un lato si evita l'abbandono del detenuto che, sentendosi ulteriormente maltrattato, potrebbe reagire con comportamenti vendicativi, dall'altro si potrebbe conseguire una collaborazione significativa con l'interessato al fine di favorire un cambiamento efficace dello stile di vita.

Come affrontare il rapporto con un detenuto strutturalmente violento e vendicativo, una volta che lo psicologo ha deciso di impegnarsi professionalmente nel suo ruolo? Se altri internati si rifiutano di colloquiare con il suddetto professionista, a seguito di questo precedente, come contrastare la diffamazione di colui che mette in cattiva luce l'immagine pubblica dello psicologo creandogli problemi all'interno del carcere e nei suoi rapporti con il tribunale di sorveglianza e i vari servizi territoriali? In questo caso è bene prima informare la direzione dell'istituto perché prenda i dovuti provvedimenti, poi rivolgersi al provveditorato regionale del Dipartimento affari penitenziari e infine, se è proprio necessario, alla procura della Repubblica.

Tali difese sono da effettuare considerando che l'interazione dello psicologo con un condannato definitivo comporta, da un punto di vista deontologico, l'analisi di tratti personologici devianti che non si possono tacere per compiacere l'interessato. E' bene affrontare le problematiche intrapsichiche e relazionali con gradualità e senza scatenare angosce incontrollabili, facendo prendere coscienza al detenuto delle dinamiche sottese ai vari reati commessi. E' importante attivare processi di integrazione e non di scissione e di isolamento, ovvero è opportuno potenziare stimoli affettivi e capacità intellettive tese a ridurre l'egocentrismo cognitivo e a dimostrare che,

dopo un'esplosione emotiva di rabbia, si possono affrontare le cause che l'hanno provocata. Il trovare intese e soluzioni ai conflitti interpersonali salvaguarda la continuità del rapporto e la convivenza civile. Pertanto la relazione psicologica si conforma non tanto ai desideri del detenuto, ma alla specificità della professione messa al servizio dell'interessato secondo le norme penitenziarie.

In conclusione, occorre sottolineare che la salvaguardia della propria competenza professionale è la condizione indispensabile affinché lo psicologo possa reagire alle minacce di qualche detenuto senza venire meno al suo codice deontologico nel rispetto delle norme penitenziarie e della legge.

4. Secondo Caso: l'intimità del detenuto e le domande psicologiche del tribunale di sorveglianza

4.1. Descrizione del problema

Il sostegno emotivo e continuativo che lo psicologo offre al detenuto in un qualsiasi periodo difficile della sua carcerazione, spesso comporta la confidenza di vissuti intimi e la confessione di azioni che creano gravi rimorsi e sensi di colpa. Tali informazioni vengono comunicate all'interno di un rapporto terapeutico finalizzato al supporto psicologico del soggetto in crisi, ma successivamente esse possono essere riferite all'interno di una relazione psicodiagnostica al fine di ottenere la concessione di qualche beneficio di legge. Purtroppo può succedere che il rigetto della richiesta venga giustificato pubblicamente con una frase che rispecchia la confidenza fatta dal detenuto allo psicologo in condizioni di rilevante fragilità affettiva. Come salvaguardare la privacy del detenuto? Quali informazioni deve trasmettere lo psicologo in qualità di incaricato di pubblico servizio al tribunale di sorveglianza? Come tutelare l'immagine dello psicologo penitenziario quando la sua relazione su un detenuto diventa un documento accessibile a qualsiasi avvocato e può legittimamente circolare in tribunale e ovunque?

4.2. Aspetti giuridici

Una donna sposata con figli, una maggiorenne e un minorenni, sconta una condanna per traffico internazionale di droga, estorsione e rapina. Vive la carcerazione con molto stress perché si sente una madre in colpa per i figli, è molto arrabbiata con se stessa perché è stata incriminata da alcuni

collaboratori di giustizia, ha paura di essere abbandonata dal marito che nel frattempo lavora e si prende cura della casa.

La condanna risulta più dura da sopportare nel momento in cui la donna scopre di essere sieropositiva. La paura di morire le ha provocato disturbi fobici impedendo di sopportare “il blindo” chiuso. La detenuta chiede al tribunale di sorveglianza qualche beneficio di legge, ma le forze dell’ordine la ritengono ancora una figura di primo piano all’interno di una organizzazione criminale. Inoltre, la procura della Repubblica solleva riserve sul suo conto e chiede allo psicologo penitenziario i risultati dei test psicologici. Dopo oltre sei anni di espiazione (oltre la metà della pena che le è stata inflitta), la sua richiesta di semilibertà viene rigettata dal tribunale di sorveglianza. Allora l’avvocato di parte, per analizzare le motivazioni del rigetto e per ripresentare la stessa domanda a distanza di qualche mese, chiede una copia della documentazione e la mette a disposizione dei familiari. Tra i vari allegati c’è anche la relazione psicologica sull’interessata in cui si accenna ai legami affettivi privati che hanno causato il contagio dell’H.I.V. In questo modo il marito viene a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie.

4.3. Dinamiche psicologiche

L’anamnesi e i colloqui di supporto psicologico al soggetto in questione mettono in luce un’infanzia di primogenita tormentata perché è affidata alla madre e abbandonata dal padre, individuo autoritario di “mentalità retrograda”. Da subito emerge una vita segnata da difficoltà economiche: lei rimane con i nonni materni al Sud, la madre cerca lavoro in una città del Nord. Il distacco affettivo dalla madre risulta traumatico, ma non condiziona il profitto scolastico perché l’impegno profuso nello studio è esemplare fino al quarto anno del liceo scientifico. I compagni di classe la trovano un po’ chiusa, silenziosa, poco disponibile a uscire con loro per le difficoltà economiche.

Appena diciassettenne, si innamora di un signore quasi quarantenne, abbandona gli studi e va a vivere con lui. La madre si oppone invano. Il padre, un impresario facoltoso che vive altrove, conduce una vita dal tenore molto elevato con alcune donne giovani e compiacenti, vede poche volte la figlia e non sa nulla di questo suo amore improvviso. Una gravidanza in atto porta la ragazza a sposare il compagno. Nasce la prima figlia. Le vicissitudini della coppia sono influenzate dalle ristrettezze economiche e lei incomincia a svolgere l’attività di colf per una signora anziana, che coabita con un figlio scapolo. In casa di questa signora circola cocaina. Un giorno si presenta uno

spacciatore, un individuo dall'aspetto seducente che l'affascina immediatamente. Tra i due nasce una storia di amore che presto si intreccia con il traffico di droga. La donna entra nel circuito di un'organizzazione criminale, tenendo il marito all'oscuro di tutto e accettando le regole stabilite dall'associazione di appartenenza, come l'obbligo di avere anche rapporti sessuali con il trafficante di droga del momento.

In questo contesto effettua viaggi a breve distanza per trasportare rilevanti quantità di sostanze stupefacenti da una città all'altra e partecipa a rapine in banche (reati, questi, rivelati soltanto in sedute psicoterapeutiche e mai scoperti). Al marito, per non insospettirlo, racconta che si allontana da casa per colloquiare con il fratello, tossicodipendente e carcerato. Per rassicurarlo decide con lui di avere un altro figlio. Questa doppia vita dura finché la donna viene arrestata mentre trasporta una valigia con sostanze stupefacenti. In carcere, le vengono attribuiti altri reati (furto di gioielli, estorsione con ricatti sessuali); la pena è espiata con regolarità finché all'improvviso le viene tolto l'incarico di lavorare in cucina su pressione di altre detenute terrorizzate dalla sua sieropositività.

La direzione chiede un supporto psicologico continuativo. Si intraprende una serie di sedute psicoterapeutiche mirate all'elaborazione della dipendenza affettiva, dei rapporti extraconiugali e dei legami con la criminalità organizzata. Nel frattempo viene inviata alla procura della Repubblica tutta la documentazione relativa ai risultati dei test psicologici della donna. Successivamente il tribunale di sorveglianza ordina all'équipe di osservazione di presentare una sintesi sulla personalità, la condotta intramuraria e le condizioni socio-familiari della detenuta interessata. Nella descrizione psicologica del soggetto sono precisati i tratti personologici, il funzionamento intrapsichico e alcuni fatti privati connessi alla devianza, nonché episodi intimi la cui scoperta mina i rapporti tra la detenuta, il marito e i figli.

4.4. Discussione

La tutela dell'intimità di una detenuta va rapportata alle esigenze della giustizia e allo stato di vita carceraria. I desideri si distanziano dalla realtà; i ricordi svaniscono nel tempo; le reazioni emotive non vengono gestite sempre correttamente; i legami affettivi sono precari ed ambigui; il progetto di vita è deludente e confuso; la rabbia contro di sé è enorme; l'angoscia di stare in prigione senza poter colloquiare ogni tanto con qualche parente diventa intollerabile. Pertanto può succedere che un detenuto profondamente depresso

e ossessionato dalle voci interne del tipo “tu sei un fallito, è meglio farla finita con questa vita”, si metta una corda al collo per impiccarsi.

4.4.1. Risposta n. 1: le frasi estrapolate dal Tribunale di sorveglianza

Il rigetto dell’istanza della detenuta per ottenere la semilibertà viene motivato da un insieme di frasi estrapolate della relazione psicologica. Viene scritto che “il soggetto è influenzabile ed impulsivo”, ma si tralasciano le parole successive “in particolari condizioni di stress”, attribuendo in tal modo alla detenuta una modalità di azione duratura nel tempo.

Naturalmente lo psicologo può, in questi casi, sentirsi strumentalizzato e ricevere qualche critica negativa dall’interessata, ma non spetta a lui fare appello alla sentenza emessa con la relativa motivazione psicologica. Egli, infatti, “riconosce i limiti della propria competenza” (art. 5, comma 1, codice deontologico), “nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi... è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti” (art. 25, comma 3, codice deontologico).

Di certo deve informare la persona interessata sui risultati dei test che le sono stati somministrati (L. 675/95, art. 13) dopo averle dato, nella fase iniziale del rapporto professionale, “informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza” (art. 24, comma 1, codice deontologico) – senza dimenticare che “la comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse... per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia” (L. 675/95, art. 21, comma 4, lettera b).

In conclusione, spetta al detenuto, e non allo psicologo, fare ricorso all’autorità giudiziaria (in proposito, si veda l’art. 6 del codice deontologico).

4.4.2. Risposta n. 2: rapporti con la famiglia

Lo psicologo, durante i colloqui di sostegno, individua i bisogni repressi della persona detenuta. Stando alle finalità di recupero e di rieducazione della carcerazione (art. 27, comma 3, costituzione italiana), egli può sostenere il soggetto sia che questi decida di vivere la pena da solo, oppure mantenendo rapporti affettivi con la famiglia. Ma vi sono genitori e fratelli che non

vogliono avere alcun rapporto con un congiunto in carcere, considerato come “l’unica pecora nera” e causa di litigi, disagio e vergogna.

La reazione del detenuto, in questo caso, può consistere nella minaccia e nell’attuazione di gesti autolesivi ed anticonservativi: pur sapendo di avere ingannato e provocato tante sofferenze ai parenti, ritiene l’aggancio familiare indispensabile per dare ancora un senso alla propria vita. Lo psicologo, che conosce la sua storia travagliata, può stimolarlo a riflettere soltanto sui propri trascorsi devianti oppure a riprendere i contatti con i genitori, esplicitando loro i fattori dei propri errori e le modalità per non ripeterli.

Infatti l’art. 4 del codice deontologico ribadisce che “nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto... all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni... astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori”. Perciò, non lo psicologo, ma il detenuto decide quale orientamento dare al proprio recupero socio-familiare affinché possa diventare soggetto attivo e responsabile di sé e delle proprie azioni. Il secondo comma dell’art. 39 rinforza questo principio sancendo quale dovere dello psicologo quello di “aiutare... gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte”. Di qui scaturisce che, qualora il detenuto intenda spiare da solo la pena, lo psicologo si attiene formalmente alle norme penitenziarie; se la sua richiesta psicologica comprende il coinvolgimento diretto della famiglia, egli interviene in collaborazione con altre figure professionali: all’interno dell’istituto, con gli educatori, gli assistenti sociali ministeriali, i volontari, il cappellano; all’esterno del carcere, con i servizi territoriali di competenza.

Va evidenziato, comunque, il rischio della manipolazione da parte del detenuto che, permanendo la sua condizione coatta, può dimostrare particolare attaccamento alla famiglia per i vantaggi giudiziari che ne potrebbe trarre. Se ciò si verifica, il suo modo di rapportarsi con i congiunti non sarà migliore appena verrà scarcerato, perché le influenze ambientali favoriranno nuove ricadute devianti. E’ dunque opportuno chiedersi quali obiettivi psicologici si possano perseguire a favore del detenuto. Di certo la famiglia può garantirgli una riduzione della sofferenza interiore, ma ha bisogno di ricevere informazioni sulle sue condizioni di salute. Quali notizie si possono comunicare? Riferire che la persona interessata “sta male”, “è depressa”, “ha commesso gesti autolesivi ed anticonservativi”, richiede necessariamente qualche spiegazione sulle dinamiche che l’hanno portata a ritorcere l’aggressività contro di sé. Pertanto le dichiarazioni sulle condizioni psicologiche del soggetto vanno trasmesse con il consenso dell’interessato (si veda l’art. 11 della L. 675/96), tenendo presente la delicatezza necessaria alla comunicazione di fatti personali.

4.4.3. Risposta n. 3: sequestro dei test somministrati da parte della procura della Repubblica

La necessità della procura della Repubblica di procedere con un decreto di sequestro all'acquisizione di protocolli originali di test somministrati a detenuti poggia sulla pertinenza di tali documenti con alcune indagini giudiziarie in atto. Perciò lo psicologo deve attenersi all'art. 32 del codice deontologico: "Quando... acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento". Allo stesso modo deve rispettare l'art. 17, che prevede: "Appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale... [devono] essere conservati per almeno cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale".

Si tratta di un'esigenza giudiziaria piuttosto rara per uno psicologo penitenziario, ma non è da sottovalutare perché implica la natura di servizio pubblico del suo incarico professionale (v. codice penale, art. 258).

5. Terzo caso: lo psicologo dà priorità al detenuto o all'amministrazione penitenziaria

5.1. Descrizione del problema

L'art. 4 del codice deontologico, ai commi 2 e 3, recita: "Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso".

Può accadere che l'amministrazione penitenziaria richieda una relazione psicologica sulla personalità del detenuto al fine di acquisire informazioni necessarie e sufficienti perché il tribunale di sorveglianza possa decidere una concessione di misure alternative al carcere. Ora, è indubbio che lo psicologo e l'amministrazione penitenziaria operino per la riabilitazione del delinquente; ma se lo psicologo finalizza il suo intervento al tribunale di sorveglianza, tiene

conto in primo luogo delle esigenze giuridiche, mentre se dà la priorità alla persona, egli pone al centro dei suoi interessi in primo luogo gli aspetti umani. Essendo un esperto della soggettività, deve allearsi di più con il detenuto o con l'amministrazione penitenziaria che gli affida particolari incarichi?

5.2. Aspetti giuridici

Un detenuto extracomunitario, per provvedere al sostentamento della famiglia (sei figli e una compagna, disoccupata) finisce in prigione per aver commesso un furto. Un giorno, dopo mesi di detenzione, gli viene comunicata la morte improvvisa della sua donna per ictus cerebrale. I figli rimasti soli vengono affidati momentaneamente a una zia paterna. Il soggetto va in depressione, manifesta segni di confusione mentale, si dispera per la perdita della convivente, è perseguitato dalla paura di perdere anche i figli. Gli viene tolta la casa perché non può pagare più l'affitto; i mobili vengono sequestrati; in carcere non percepisce alcun compenso economico perché non svolge nessuna attività lavorativa intramuraria. Avendo creato disordine e litigi in sezione, l'amministrazione penitenziaria si rivolge allo psicologo per verificare le sue condizioni, nonché l'eventualità di un suo trasferimento in un altro istituto. Intanto il detenuto chiede di usufruire di qualche giorno di permesso per vedere i figli e scongiurare la revoca della potestà genitoriale.

5.3. Dinamiche psicologiche

Si tratta di un soggetto proveniente da una famiglia numerosa, povero anche culturalmente, emigrato dall'Africa in tenera età, abituato sin da adolescente a vivere di espedienti. La sua appartenenza alla microcriminalità perdura da anni, tanto da avere una certa familiarità con gli agenti di custodia. Le limitate capacità intellettive aggravano la sua emarginazione sociale, soprattutto in una grande città. L'attaccamento alla famiglia dà senso alla propria vita, ma non c'è una forza dell'Io sufficiente per affrontare le relative responsabilità. Si sente vittima del destino, si lamenta in continuazione, cerca di suscitare compassione negli altri per ottenere piccoli aiuti economici.

A seguito della richiesta avanzata dall'amministrazione penitenziaria, lo psicologo prende in carico il soggetto per sostenerlo in questa fase critica della sua vita. I colloqui di supporto rivelano un detenuto ricattato dagli altri carcerati, che si sente pressato dal bisogno economico e, al contempo, dalle minacce di violenza fisica e psichica messa in atto dai detenuti dominanti della

sezione di assegnazione. Tale situazione stressante porta il soggetto ad esprimere propositi di autolesionismo. Gli agenti non riescono a capire se tale comportamento sia finalizzato a richiamare l'attenzione dell'ambiente oppure sia un tentativo di porre fine a una disperazione e a uno stato di prostrazione dovuto alla morte della convivente e all'allontanamento dei figli.

I processi di identificazione con i figli gli fanno rivivere la propria infanzia molto sofferta e lo portano a non accettare uno smembramento della propria famiglia. La situazione diventa difficile e si prospetta il regime di massima sicurezza per il detenuto al fine di prevenire ogni atto autolesivo ed anticonservativo. Il personale di custodia, che ha la responsabilità di garantire l'incolumità fisica degli internati, ritiene che il soggetto sia da inviare in un ospedale psichiatrico giudiziario per un certo periodo di osservazione. E' noto che i risultati di questo ricovero non sempre sono positivi.

5.4. Discussione

Molti detenuti italiani non hanno mai avuto un lavoro stabile, altri sono senza fissa dimora, altri ancora non effettuano colloqui con i parenti, non telefonano a nessuno, non ricevono soldi e pacchi dalle famiglie, non hanno denaro per comprarsi una maglietta intima per l'inverno, un pacchetto di sigarette, un dentifricio, una saponetta per lavarsi.

Attualmente circa un terzo della popolazione carceraria è straniera, proviene da zone di guerra, dall'Africa, dall'Asia, dall'Europa orientale e dall'America latina. Spesso sono individui sbandati, accusati di reati contro il patrimonio o per violazione della legge 309/90 sulle sostanze stupefacenti. Molti rinchiusi stranieri non sanno parlare l'italiano, riferiscono alle forze dell'ordine dati anagrafici falsi per poter usufruire delle attenuanti connesse alla prima carcerazione. Vi sono inoltre donne drogate, straniere sradicate culturalmente e obbligate a prostituirsi, madri che vedono i loro figli sottratti per essere dati in affidamento o in adozione.

In questo contesto fin dove è opportuno rinforzare il senso di responsabilità di un genitore nei riguardi dei propri figli? Come intervenire a favore del carcerato nel rispetto delle finalità istituzionali attribuite all'amministrazione penitenziaria?

5.4.1. Risposta n. 1: imparzialità dello psicologo penitenziario

I detenuti stranieri sradicati dall'ambiente socio-culturale di origine e lontani dalla famiglia presentano difficoltà di comunicazione e di adattamento alla vita carceraria in Italia. Incomprensioni, reazioni emotive inadeguate, gesti autolesivi, urla, ribellioni con resistenza fisica e risse sono episodi che si possono verificare in momenti di particolare tensione. All'interno del carcere i pregiudizi razzisti e i giochi di potere tra i detenuti possono prevalere a scapito della dignità umana.

Lo psicologo ha il dovere di calarsi nella cultura di questi individui, di rivalutare la loro dignità di persone, di rinforzare la loro responsabilità affinché ogni detenuto abbia pari diritti senza discriminazione di razza e di cultura (dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 3). Egli non può omettere interventi necessari al rispetto dei diritti umani dello straniero, in conformità alla legge del 6/3/1998, n. 40, art. 2, commi 1 e 7; né può trascurare in particolare le disposizioni di carattere umanitario previste dalla stessa agli artt. 18, 19 e 20 e quelle concernenti l'unità familiare e la tutela dei minori di cui agli artt. 28-33. Il detenuto straniero difficilmente può usufruire di misure alternative, non avendo un domicilio e un lavoro esterno, ma lo psicologo non può tralasciare di comprendere adeguatamente le sue convinzioni e i suoi bisogni, espressione socio-culturale di una soggettività diversa rispetto a quella italiana. Di certo la condizione oggettiva dell'espiazione della pena è di per sé discriminante nei riguardi del detenuto straniero, ma può essere ulteriormente aggravata se non si interviene per rimuovere questi ostacoli, evitando in tal modo di venire meno a un dovere deontologico che richiede pari prestazioni professionali senza "distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose" (v. codice deontologico, art. 4; Legge 40/98, art. 43, comma 1).

Nel caso di difficoltà comunicative, lo psicologo si può fare aiutare da un interprete per comprendere le dinamiche sottese a certe condotte malavitose del detenuto straniero. Fino a che punto terze persone possono utilizzare queste informazioni senza ritorcerle successivamente contro il detenuto straniero già in difficoltà con la giustizia? E' bene limitare le conoscenze, le analisi e le interpretazioni psicologiche ai comportamenti devianti e ai condizionamenti ambientali sfavorevoli, avvisando l'interessato che le sue risposte saranno utilizzate soltanto per finalità trattamentali e giudiziarie. Ma nei momenti di crisi il detenuto che comunica con lo psicologo tramite un interprete può rivelare contenuti della sfera intima attinenti a un reato commesso e non confessato in tribunale. In questo caso lo psicologo penitenziario si appella all'obbligo del segreto professionale e perciò "non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto

professionale” (codice deontologico, art. 11). Inoltre, tenendo presente che svolge un servizio pubblico, evita di approfondire con la mediazione dell’interprete altre sfere della personalità del detenuto, rispettando gli obiettivi giudiziari stabiliti dall’amministrazione penitenziaria.

5.4.2. Risposta n. 2: rapporti con l’amministrazione penitenziaria

L’amministrazione penitenziaria ha il compito di tutelare la salute del detenuto durante l’esecuzione della pena e con questo scopo stipula una convenzione individuale con esperti (come previsto dal ormai vecchio art. 80 della legge 354/75). In quest’ottica lo psicologo penitenziario contribuisce a migliorare le condizioni situazionali del detenuto: tenere aperto “il blindo” di notte per chi soffre di claustrofobia, cambiare cella per incompatibilità con altri, proteggerlo da gesti aggressivi etero-diretti ed auto-diretti, inserirlo in una sezione più idonea alle sue condizioni psichiche, trasferirlo presso un altro istituto per avvicinarlo ai parenti. Si tratta di prestazioni professionali finalizzate alla tutela psicologica del detenuto (art. 12, comma 2, codice deontologico).

Per ottenere questi risultati, occorre comunicare alla direzione e agli agenti di custodia alcune ragioni espresse dal detenuto durante i colloqui psicologici. In questo caso la riservatezza delle informazioni acquisite non viene violata perché si tratta di comunicazioni a professionisti ed operatori che, pur svolgendo compiti diversi, conoscono i problemi e i comportamenti del detenuto in questione e agiscono secondo finalità comuni stabilite dall’ordinamento penitenziario (art. 6, comma 3, codice deontologico). Piuttosto sarebbe opportuno evitare aggiramenti e manipolazioni da parte del detenuto che riferisce agli agenti alcune informazioni, allo psicologo altre, ai medici e agli educatori altre ancora, suscitando dubbi su quale delle versioni fondare una decisione a suo favore. C’è il rischio, quindi, di confondere ulteriormente le pene soggettive e di danneggiare di più il detenuto.

A questo proposito risulta utile “riconoscere i limiti della propria competenza” (art. 5, comma 1, codice deontologico), “condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione” (art. 15 codice deontologico). Di qui deriva che gli agenti di custodia non devono ascoltare i colloqui del carcerato con lo psicologo, né devono presenziare nella stanza in cui vengono somministrati i test psicologici al detenuto, né possono curiosare nelle cartelle cliniche per conoscere alcuni dati personali del carcerato riguardanti la sua salute psico-fisica. Alla polizia

penitenziaria spetta la responsabilità di salvaguardare quel soggetto la cui incolumità personale è a rischio, o che potrebbe mettere in atto gesti anticonservativi: ma non rientra nelle sue competenze il leggere informazioni utili per un trattamento psicoterapeutico che non è in grado di attuare né è legalmente autorizzata a farlo. Così la comunicazione dei risultati quantitativi dei test psicologici non va data a chi non li sa interpretare, dal momento che ciò potrebbe comportare un uso manipolatorio contro gli interessi del detenuto.

Lo psicologo si impegna, all'atto della stipulazione della sua convenzione con l'amministrazione penitenziaria, a "osservare le disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione, le direttive dell'amministrazione penitenziaria e le disposizioni del Regolamento interno dell'Istituto" (v. art. 2, comma b, convenzione stipulata nel 1998). Ad esempio, tale accordo lo obbliga a non riferire ai parenti del detenuto quelle informazioni trasmesse da quest'ultimo in stato di isolamento. Ad esempio può succedere che allo psicologo venga richiesto di telefonare a persone presentate dal carcerato come familiari (anche se si rivelano essere semplici conoscenti) pronunciando loro frasi in codice del tipo "ricordati che le perle sono nel freezer", dove "perle" sta per droga: è indubbio che lo psicologo, non sapendo decodificare tali messaggi, rischia di essere coinvolto in questioni giudiziarie suo malgrado.

Altre volte l'Amministrazione Penitenziaria obbliga lo psicologo a mostrare in sede di consiglio di disciplina il materiale dei test somministrati al detenuto al fine di promuovere un consulto tra vari professionisti. Gli appunti sul detenuto presi ad uso personale rimangono allo psicologo, ma è legittimo far conoscere ai colleghi, oltre alla relazione finale sul caso, anche il materiale tecnico e i relativi risultati grezzi.

5.4.3 Risposta n. 3: rapporti con il tribunale dei minori

La carcerazione può far prendere coscienza al detenuto dei propri reati, favorendo il recupero dei contatti con la realtà nonché l'elaborazione di angosce e paure. L'ammissione dei propri fallimenti esistenziali può avvenire anche tra quei criminali che decidono di avvalersi della legge sui collaboratori di giustizia. Tale scelta può venire sconfessata dalla famiglia, timorosa di vendette nei propri confronti. Il detenuto viene così abbandonato dai parenti, che interrompono i contatti epistolari, i contatti telefonici ed i colloqui settimanali previsti dall'ordinamento penitenziario.

L'angoscia della solitudine assale il mondo interiore del carcerato e ne accentua il desiderio di coltivare i legami affettivi con i propri figli. In queste condizioni carcerarie si trovano alcune detenute madri che, a causa della loro tossicodipendenza, hanno perso la potestà parentale e avvertono il forte bisogno di mantenere con i figli qualche rapporto umano. Lo psicologo penitenziario può adoperarsi affinché la persona detenuta recuperi le motivazioni per svolgere con senso di responsabilità il proprio ruolo di genitore. Pertanto la collaborazione tra diversi professionisti si estende dal carcere al tribunale dei minori ai servizi territoriali.

Il parere tecnico dello psicologo può essere discutibile, la coerenza formale tra i risultati di un test e la relazione finale può essere verificata a livello giuridico, ma la strategia interpretativa dei dati oggettivi emersi nei vari test è di competenza dello psicologo e come tale esula dalle funzioni del giudice. D'altra parte è importante tenere presente che lo psicologo emette valutazioni sulla personalità del detenuto che incidono sulla sicurezza sociale. Un rapinatore recidivo o un esperto trafficante di sostanze stupefacenti può evidenziare carenze affettive legate alla prostituzione della madre, così come un'adolescenza trascorsa con adulti minacciosi e violenti, magari in un contesto di scarse prospettive occupazionali. E' certo che le condizioni ambientali influenzano la condotta individuale, ma è altrettanto vero che l'individuo incide negativamente o positivamente sulla collettività.

Lo psicologo può esprimere un parere tecnico positivo rispetto alle dinamiche psichiche sottese alla condotta manifestata in carcere, può segnalare che certe risposte si verificano in particolari circostanze, ma non può predire la recidiva perché la combinazione dei fattori scatenanti un comportamento deviante è imprevedibile sia per l'insieme dei condizionamenti ambientali, sia per lo stato psico-fisico dell'individuo. Pertanto è corretto non fare promesse illusorie che, oltre a tramutarsi in delusioni per il detenuto, rischiano di provocare danni sociali gravi e duraturi nel tempo.

6. Quarto caso: illudere il carcerato senza dirgli la verità

6.1. Descrizione del problema

Lo psicologo, assecondando il desiderio del detenuto di dare alle autorità una buona immagine di sé, descrive la sua personalità mettendone in risalto i comportamenti positivi presenti e sottovalutando quelli antisociali passati.

Questo orientamento professionale punta alla riabilitazione del soggetto deviante attraverso la sottolineatura del suo impegno in attività socialmente

apprezzabili, tese all'apprendimento di nuove modalità relazionali utili a sé e agli altri. Ma è possibile illudere un detenuto che ad una buona condotta carceraria automaticamente corrisponderà un suo rispetto delle regole della società esterna? Oppure è più importante stimolarlo a prendere coscienza e a controllare da sé i processi psichici sottesi alla sua devianza?

I detenuti spesso tendono a nascondere determinati tratti personologici, tacendo episodi significativi della loro devianza; altre volte enfatizzano aspetti positivi della loro storia, distorcendo l'immagine di sé e rendendola molto distante dalla realtà. Le ragioni di simili atteggiamenti sono da rapportarsi alla fruizione dei benefici di legge.

La struttura carceraria non è del tutto trasparente perché aleggia sempre la paura di sbagliare e di comprometersi. Per contro, chi avanza istanza di misure alternative conosce bene come funzionano le norme penitenziarie, quali sono gli atteggiamenti dei vari magistrati della "sorveglianza" nei confronti dei detenuti, quali operatori penitenziari sono più propensi ad esprimere pareri favorevoli, quale psicologo è più disponibile. Perciò il detenuto affronta un'impresa non facile quando, ad esempio, avanza una richiesta di permesso premio, di semilibertà e di affidamento in prova ai servizi sociali.

Ora lo psicologo penitenziario "non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate" (art. 5, comma 2, codice deontologico). Egli ha il dovere di tutelare sì la salute psicofisica del soggetto, ma soprattutto la sicurezza della società esterna.

6.2. Aspetti giuridici

Un giovane detenuto condannato a oltre vent'anni di reclusione per rapina aggravata, estorsione, omicidio e sequestro di persona, coltiva dal carcere una relazione affettiva con un'amica d'infanzia mediante colloqui settimanali. Beneficia dei permessi premio. Dopo diciotto anni di espiazione della pena, il suo rapporto con la donna viene coronato dal matrimonio e successivamente dalla nascita di una bambina: in questa circostanza gli viene concessa anche la semilibertà.

Purtroppo qualche settimana prima viene denunciato per infrazione delle prescrizioni stabilite nel programma trattamentale (trovandosi in un luogo diverso da quelli consentiti) e per uso di droga. Viene revocata la misura alternativa. Rientra in prigione per scontare il residuo della pena senza poter più usufruire di altri benefici.

6.3. Dinamiche psicologiche

Si tratta di un giovane terzogenito di otto figli, educato per la strada sin dall'età della scuola dell'obbligo. Non è riuscito a completare gli studi perché attratto dai compagni più vecchi, con i quali gioca nel cortile di casa. I genitori, impegnati quotidianamente nel lavoro, non lo hanno seguito a sufficienza durante l'adolescenza, e solo saltuariamente si recano in prigione per fargli visita.

Disturbato da complessi di inferiorità, ha cercato di superarli emulando i compagni più influenti e prepotenti della banda di appartenenza. All'età di quattordici anni ha cominciato a delinquere con furti di moto: scoperto in seguito ad uno di questi, viene arrestato (sebbene riferisca con insistenza di essere innocente) e rinchiuso in una casa di correzione dove conosce altri coetanei con problemi di giustizia.

La famiglia d'origine si interessa poco al suo futuro. Terminati gli anni della rieducazione, non appena diciottenne, viene coinvolto in una rapina aggravata. Il piano criminale si complica con il sequestro di alcune persone coinvolte e l'assassinio di un impiegato. Per poter affrontare situazioni simili, sin da sedici anni ha sniffato cocaina fino a diventare un tossicodipendente. All'ingresso in carcere non dichiara nulla circa l'uso di sostanze stupefacenti, per oltre quindici anni di detenzione nessun operatore sa niente di questo suo passato, anche perché la lunga pena inflittagli viene espiata nel rispetto delle norme penitenziarie.

Negli anni instaura un ottimo rapporto con lo psicologo, svelando fatti intimi legati alla tossicodipendenza, alla debolezza del suo carattere, nonché una simpatia verso una persona dello stesso sesso e più vecchia di lui di oltre vent'anni. Successivamente richiede ed ottiene vari benefici di legge, grazie alla sua buona condotta intramuraria e alla relazione psicologica che non accenna né all'influenzabilità del suo carattere, né alla sua omosessualità.

Al di fuori del carcere frequenta il suo amico particolare di nascosto dalla sua compagna, che nel frattempo non lo ha abbandonato. Ricade nella tossicodipendenza e, arrestato per una rapina, viene nuovamente incarcerato, allontanandosi in tal modo dalla moglie e dalla figlia appena nata.

6. 4. Discussione

Chi viene arrestato dalle forze dell'ordine ed incarcerato con un capo d'imputazione prima ancora di essere ritenuto colpevole, è soggetto alla normativa del codice penale per evitare che continui a commettere altri reati ai danni della società.

Vi sono donne sieropositive che non temono di pungere con una siringa "infetta" una donna anziana pur di sottrarle illecitamente il denaro della sua pensione; vi sono uomini che, abituati a condurre una vita lussuosa senza lavorare quotidianamente, dopo l'espiazione di una pena detentiva continuano a rapinare e a compiere reati redditizi come il traffico di droga e di armi; vi sono detenuti che, pur usufruendo delle misure alternative alla carcerazione, commettono furti, atti di pedofilia e omicidi.

In tali casi, di quali mezzi dispone uno psicologo per tutelare la sicurezza sociale?

6.4.1. Risposta n. 1: la completezza della relazione psicologica

Le esperienze professionali degli psicologi nell'ambito penitenziario confermano la necessità di descrivere i tratti comportamentali, i processi interni sottesi all'agire e reagire delinquenziale, le modalità di gestione dell'impulsività, il modo di porsi di fronte agli estranei e di interagire con le persone autoritarie, i processi di attaccamento, il modo di coniugare l'aggressività con l'affettività, i meccanismi di difesa ed altre aspetti intrapsichici e relazionali del detenuto, al fine di comprendere adeguatamente la sua struttura psichica.

Tutte queste informazioni possono essere utili al detenuto per riconoscersi e al magistrato per stabilire se accettare la richiesta di usufruire dei benefici di legge. Ma che relazione può esserci tra queste conoscenze personologiche e l'istanza delle misure alternative al carcere? Scoprire aspetti del carattere e dinamiche psichiche è importante perché l'individuo interessato può correggersi, ma acquisire informazioni sul Sé non vuol dire sottomettersi automaticamente ad un trattamento psicoterapeutico.

Nel caso di una valutazione psicologica destinata al magistrato di sorveglianza, quante informazioni occorre trasmettere? Tutte o solo una parte?

In modo neutrale o mirato? L'ipotesi trattamentale, se richiede una proposta con obiettivi riabilitativi, presuppone uno scopo strettamente legato al quesito del magistrato cui lo psicologo ha il dovere di rispondere. Pertanto le informazioni saranno date in modo mirato, complete e non carenti affinché il magistrato possa possedere informazioni sufficienti e pertinenti per poter concedere qualche misura alternativa al carcere. Ciò viene confermato dal codice deontologico all'art. 8, comma 2: lo psicologo "non avalla attività ingannevoli od abusive", nonché all'art. 3, comma 2: lo psicologo "in ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace".

Ma qual è lo specifico della relazione psicologica rispetto all'agire dell'assistente sociale e delle forze dell'ordine? Occorre distinguere tre dimensioni: la prima riguarda la personalità o il carattere del soggetto; la seconda verte sulle sue relazioni familiari e sociali; la terza concerne i rapporti con altri delinquenti. Lo psicologo interviene principalmente sul primo punto. La predizione spetta più ai carabinieri e poi all'assistente sociale, non di certo allo psicologo e tanto meno agli agenti di custodia e agli educatori che osservano la condotta del detenuto all'interno della struttura carceraria.

A questo proposito il procuratore aggiunto di Torino, dott. Marcello Maddalena, ricorda: "La legge non pone limiti in relazione al tipo di reato di cui si è resi responsabili. Si bada soltanto al comportamento tenuto dopo la sentenza... Oggi, se il detenuto dimostra in qualche modo di essersi ravveduto, anche bluffando, mentendo, ottiene il beneficio... Capisco che è impossibile comprendere che cosa passa nella testa di un detenuto, capire se si è ravveduto realmente o no. Ma proprio per questo è sbagliato basarsi solo sulle sue parole, e sul suo comportamento in cella, come si fa oggi, soprattutto per i reati più gravi..." (*La Stampa*, 10 agosto 1999, p. 10).

Lo psicologo può andare oltre la condotta apparente che un individuo rinchiuso assume in prigione: egli ha strumenti, metodi e conoscenze teoriche per mettere in luce tratti di carattere, funzionamenti psichici e meccanismi di difesa, senza trascurare i cambiamenti positivi verificatisi durante la detenzione.

6.5.2. Risposta n. 2: esplicitare le condizioni della relazione con il detenuto

La necessità di instaurare una relazione di fiducia con lo psicologo penitenziario e il detenuto è dimostrata dalle ricerche di John Exner (1978), il quale afferma che i soggetti, "se si sentono emotivamente o affettivamente

vicini al loro esaminatore, si aprono di più e si nascondono di meno”, e da Nina Rausch de Traubenberg (1990) che insiste sulle condizioni della relazione psicologica sottolineando quanto sia essenziale “assicurare al soggetto un’atmosfera tranquilla, una disponibilità adeguata, un’attenzione personale senza interferenze estranee... cercare di ridurre le reazioni ansiose del soggetto, di demistificare il contesto, di mantenere sufficientemente sicura e serena la situazione”.

Indubbiamente la fiducia si sviluppa più agevolmente se lo psicologo conosce bene le problematiche carcerarie, le storie difficili che si nascondono dietro ai vari delitti, le frustrazioni, le carenze e le sfortune che hanno determinato il destino di tanti criminali. Se manca questa comprensione, il detenuto sicuramente risponderà con superficialità agli stimoli che gli verranno proposti, mostrerà diffidenza, non manifesterà molti vissuti del Sé. Pertanto è molto importante, soprattutto nell’ambito penitenziario, attenersi a quanto prescrive l’art. 24, comma 1 del codice deontologico: “Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti della riservatezza”.

La relazione psicologica si svilupperà in modo graduale e proficuo perché i vari interventi non solo non creano ulteriori tensioni, ma li riducono accrescendo il benessere psicologico e apprendendo efficaci metodi di autocontrollo nei rapporti sociali.

6.5.3 Risposta n. 3: tutelare la sicurezza sociale

Il procuratore aggiunto di Torino, dott. Marcello Maddalena, parlando del controllo esterno di chi usufruisce di misure alternative al carcere, riferisce: “Oggi ci si limita a dei filtri più apparenti che reali, come può essere una firma in caserma o al commissariato: nessuno verifica che cosa fa realmente nelle ore libere un detenuto che ha avuto il beneficio di recarsi al lavoro o una persona agli arresti domiciliari” (*La Stampa*, 10 agosto 1999, p. 10).

L’on. Pier Carlo Leoni, membro della commissione paritetica del Consiglio Superiore della Magistratura sull’esecuzione della pena, afferma in un’intervista a *La Stampa* del 12 agosto 1999 che “tenere un comportamento irreprensibile in carcere può essere strumentale ad ottenere i benefici, per poi tornare a delinquere. Ci vuole una valutazione sull’intera personalità del condannato. Dopodiché è ovvio che lo Stato deve essere in grado di garantire il rispetto delle pene alternative”. In realtà, apporre una firma in una stazione

del commissariato di polizia risulta un controllo inefficace perché il detenuto che è in semilibertà o agli arresti domiciliari nell'arco della giornata può fare qualsiasi cosa.

Ora, lo psicologo tenta di rapportare il tipo di reato alle altre sfere personologiche per comprendere la combinazione dei fattori sfavorevoli che hanno scatenato la violazione della legge. Ma l'indagine psicologica della condotta delinquenziale non può prescindere dai condizionamenti dell'ambiente e, quindi, dalla relazione conflittuale tra l'individuo e la collettività. In quest'ottica è utile conoscere non solo la struttura psichica del Sé sottesa alle sequenze comportamentali illecite, ma anche le modalità attraverso le quali il soggetto reagisce di fronte a determinate situazioni sociali.

Prendiamo ad esempio un giovane detenuto che ritarda il rientro in istituto dopo un permesso premio per via dei suoi rapporti omosessuali con un condannato latitante. Egli sa che l'eventuale rientro dopo dodici ore dall'orario prestabilito, senza avviso alle autorità competenti, cade sotto il titolo del reato di evasione; che così comportandosi, gli viene revocato subito il beneficio di legge di cui usufruisce; che l'ulteriore condanna allunga il periodo della sua carcerazione.

Lo psicologo, scoprendo l'influenzabilità e l'impulsività del soggetto, non può tacere. Tale omissione è contraria all'art. 358 del codice penale, all'ordinamento penitenziario, alle clausole della convenzione individuale stipulata con la direzione dell'istituto, all'art. 3, comma 3 del codice deontologico, dove si legge che "lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve fare particolare attenzione ai fatti personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici".

Il parere tecnico dello psicologo può essere discutibile, la coerenza formale tra i risultati di un test e la relazione finale può essere verificata a livello giuridico, la competenza professionale in un settore specifico può essere consolidata dall'appoggio e dal sostegno di altri colleghi (art. 33, comma 2, codice deontologico). Tutto ciò è da tenere in considerazione quando si effettuano valutazioni sulla personalità del detenuto che incidono sulla sicurezza sociale.

Il detenuto spesso si rivolge allo psicologo per essere sostenuto durante la carcerazione, soprattutto nei momenti più difficili: lo psicologo, a sua volta, è consapevole che la sua relazione può condizionare sia gli altri componenti dell'*équipe*, sia il magistrato, qualora questi vagli l'ipotesi di concedere alcuni benefici di legge. Si tratta di una relazione che ad un certo momento rimane

terapeutica per il detenuto, ma diventa diagnostica per il tribunale di sorveglianza, che ne fa richiesta prima di accettare o respingere eventuali misure alternative alla carcerazione.

Nulla vieta che lo stesso psicologo risponda contemporaneamente alle due esigenze, ma due ragioni prudenziali sono a favore di una separazione tra lo psicologo che ha seguito il detenuto a livello di sostegno terapeutico e il collega che relaziona sulla personalità in un dato momento della carcerazione.

La prima motivazione nasce dal fatto che il detenuto, se prima si è aperto con spontaneità perché si trattava di liberarsi di sofferenze e colpe, poi tenderebbe a mascherare e a evitare certi aspetti contraddittori di sé per poter ottenere i benefici di legge dal tribunale di sorveglianza. La necessità di una relazione psicodiagnostica favorevole gli crea apprensione, ansia ed altre interferenze emotive che disturbano lo sviluppo graduale e sereno di un percorso trattamentale.

La seconda motivazione riguarda lo psicologo, che potrebbe non distinguere sufficientemente i due obiettivi, trattamento e richiesta di benefici al magistrato di sorveglianza, a causa dell'incompletezza del trattamento ancora in atto. Ciò può compromettere il percorso trattamentale futuro e vanificare quello già effettuato.

Infine, pensare in termini di pericolosità sociale e di previsione della recidiva è un obiettivo nell'interesse della collettività ma, richiamando l'art. 27 della costituzione italiana, occorre puntare l'attenzione sulla soggettività del detenuto nella interezza del suo essere. I vantaggi sociali di questi interventi psicologici sono la riduzione del danno sociale con la presa di coscienza da parte del carcerato delle sue dinamiche scatenate in particolari contesti ambientali, nonché con una programmazione adeguata di esperienze extramurarie per l'apprendimento di nuove modalità comportamentali socialmente accettabili.

Di certo il reinserimento socio-lavorativo di un detenuto nel rispetto della legge non è facile da attuarsi. Il cambiamento di stile di vita non è un'adesione puramente formale alle norme sociali, ma richiede la sostituzione di abitudini, reazioni impulsive, difese intrapsichiche e interpersonali con atteggiamenti che limitino le angosce e le debolezze dell'Io e la pericolosità sociale. Per queste ragioni lo psicologo, analizzando i valori, i significati esistenziali, le opinioni, le credenze sottese alla devianza, può contribuire al cambiamento delle norme del vivere civile intese come espressioni storico-culturali di una determinata fase dell'evoluzione sociale.

7. Conclusione

L'essere umano è un'unità che comprende diversi aspetti interdipendenti nella realtà, ma distinti e separati a livello mentale. Quando un individuo viene arrestato, si applicano gli articoli del codice penale che prevedono pene commisurate a specifici comportamenti devianti. Si tratta di un'operazione giuridica che da un lato salvaguarda le regole della convivenza civile, dall'altro produce una prima scissione del Sé, mettendo in risalto la condotta bersaglio da censurare e trascurando le abilità positive acquisite dal soggetto.

La complessità degli aspetti giuridici e psicologici della sanzione penale richiede approfondimenti specialistici ed interdisciplinari necessari per riaffermare i diritti e i doveri dell'uomo. Interrogativi difficili accompagnano quotidianamente l'operato dello psicologo penitenziario che li rapporta al suo bagaglio culturale e li sperimenta con consapevolezza per adeguare la sua formazione professionale alle prestazioni richieste dall'utenza e dalla committenza.

A questo scopo alcune linee-guida deontologiche possono servire per operare con maggiore serenità nell'ambito penitenziario:

1. astenersi dall'imporre al detenuto il proprio sistema di valori;
2. essere imparziale con i detenuti italiani e stranieri;
3. essere sempre consapevole che l'incarico da parte dell'amministrazione penitenziaria si configura come servizio pubblico;
4. riconoscere i limiti della propria competenza nella collaborazione con colleghi o altri professionisti;
5. salvaguardare l'autonomia professionale impedendo che altri operatori assistano alle sedute con il detenuto;
6. comunicare ai collaboratori interessati solo informazioni pertinenti gli obiettivi comuni da raggiungere;
7. dire sempre la verità al detenuto e mai illuderlo;
8. comunicare notizie gravi con gradualità e sempre con aderenza alla realtà per tutelare psicologicamente il detenuto;
9. riferire i risultati di indagini o eventuali altre proposte trattamentali al detenuto, considerando che simili documenti possono circolare liberamente con il consenso dell'interessato;
10. comunicare nella fase iniziale del proprio rapporto con un detenuto le finalità, le modalità delle prestazioni che si intende offrirgli e i limiti giuridici della riservatezza.

Psicologia giuridica e deontologia: problemi e casistica

Maddalena Zuccconi
Psicologa psicoterapeuta

1. Psicologia giuridica

La psicologia giuridica, o forense, è quel settore della psicologia che vede lo psicologo chiamato a prestare la propria attività nell'ambito delle istituzioni giudiziarie (tribunali ordinari civile e penale, tribunale per i minorenni, corte d'appello sezione minorile) a fianco di magistrati ed avvocati.

I compiti che possono essere affidati allo psicologo nell'ambito forense sono molteplici e differenziati fra loro; si va da incarichi che riguardano le problematiche legate all'adozione e agli affidamenti eterofamiliari, a quelli che riguardano la mediazione, gli affidamenti dei figli nelle cause di separazione e divorzio, il cambiamento di genere (transessualismo). Lo psicologo può essere inoltre incaricato di fornire le proprie competenze nel settore della bioetica, così come la sua consulenza può essere richiesta nell'ambito penale (minorile ed ordinario) e nel settore penitenziario.

Negli ultimi anni, grazie alla maggior visibilità che la comunità degli psicologi è stata in grado di raggiungere, ed anche a seguito di un'aumentata sensibilità per la rilevanza degli aspetti psicologici nell'amministrazione della giustizia, si è verificato un notevole incremento delle richieste di interventi psicologici, tanto che allo psicologo sono stati affidati anche quegli incarichi che fino a poco tempo fa erano appannaggio di psichiatri, neuro-psichiatri infantili o di altre figure professionali.

E' tanto più indispensabile allora poter individuare, attraverso un approfondimento delle disposizioni contenute nel codice deontologico, il comportamento professionale che si ritiene più rispondente alle molteplici attività che lo psicologo è chiamato a svolgere in questo delicato settore.

Nel presente lavoro esaminerò prevalentemente il settore relativo alle consulenze tecniche, sia d'ufficio che di parte, e alle perizie, facendo

riferimento a delle situazioni concrete che si sono verificate dopo l'entrata in vigore del codice deontologico.

Poiché credo siano utili alcune nozioni relative a tale settore di intervento, fornirò preliminarmente un quadro sintetico degli istituti presi in esame (consulenze e perizie), facendo riferimento alle norme dei codici civile, penale, di procedura civile e di procedura penale che ne regolano l'applicazione. Passerò poi ad individuare i singoli articoli del codice deontologico che più specificamente riguardano il settore di cui ci stiamo occupando.

2. Consulenze tecniche e perizie psicologiche

La consulenza e la perizia psicologiche, l'una in campo civile l'altra in quello penale, sono degli strumenti tecnici di cui il magistrato si avvale, nei procedimenti giudiziari, per quelle situazioni che richiedono l'approfondimento di aspetti psicologici delle persone. Lo scopo per cui vengono disposte è quello di ottenere dall'esperto psicologo una descrizione, completa e dettagliata, della situazione presa in esame, che fornisca al giudice gli elementi necessari perché egli possa emettere la sua decisione. Esse si configurano quindi come strumenti ausiliari del giudice al quale consentono di integrare le proprie conoscenze sul caso, attraverso una specifica prospettiva di osservazione e di valutazione, in ambiti in cui egli non ha competenze specifiche.

Compito del consulente e del perito è quello di formulare un parere, in risposta al "quesito" postogli dal giudice, sulla situazione esistente e sulla sua possibile evoluzione, e non quello di emettere un giudizio che è invece compito esclusivo del giudice. Il parere normalmente va presentato per iscritto, in una relazione di consulenza o di perizia.

Anche le parti (pubblici ministeri e parti private) possono avvalersi dei contributi dell'esperto psicologo, richiedendogli una consulenza. I consulenti di parte (C.T.P.) si affiancano al consulente d'ufficio (C.T.U.) e di norma al perito, nello svolgimento delle operazioni peritali.

In ambito civile la consulenza tecnica, e quindi la consulenza psicologica, è prevista dagli artt. 61 e 201 del codice di procedura civile.

L'art. 61 prescrive: "Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali...".

L'art. 201 prevede che anche le parti possano, direttamente o attraverso i loro difensori, nominare propri consulenti tecnici.

In ambito penale, il codice di procedura si occupa della perizia agli articoli 220-233. L'articolo 221 si riferisce alla nomina: "Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenze nella specifica disciplina"; è interessante sottolineare tuttavia come l'art. 220, che si riferisce all'oggetto della perizia, al II comma, escluda la perizia psicologica e quella criminologica sul soggetto indagato: "Non sono ammesse perizie per stabilire... il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche" (lo scopo di tale esclusione sembrerebbe garantistica, nel senso di considerare un rischio effettuare indagini sulla personalità di un soggetto che non si sa ancora se sia autore o meno di un fatto costituente reato).

Per il disposto dell'art. 98 del codice penale tale indagine, invece, può essere effettuata sui minori dagli anni 14 ai 18, per accertarne, visti i processi evolutivi, la capacità di intendere e di volere e quindi l'imputabilità. L'attività del perito è regolata dall'art. 228.

A norma dell'art 508 del codice di procedura penale anche in fase dibattimentale il giudice, d'ufficio o su richiesta di parte, può disporre una perizia: in questo caso il perito è immediatamente chiamato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.

La nomina del consulente tecnico di parte (si noti, anche in ambito penale in questo caso la legge parla di consulente e non di perito) è disciplinata dall'art. 225 c.p.p., mentre la sua attività è regolata dall'art. 230. Va precisato poi che nell'ambito penale, a differenza che nel civile, la consulenza di parte a norma dell'art. 233 può essere affidata ad un esperto anche se il giudice non ha nominato un suo perito (in questi casi si parla di consulenza extraperitale, distinta da quella endoperitale).

Nello svolgimento delle operazioni peritali per il consulente d'ufficio e per il perito, stante la nomina effettuata da un'autorità giudiziaria, ci può essere il rischio, come si diceva sopra, di identificarsi in un ruolo "giudicante"; è quindi molto importante poter collaborare con il giudice alla formulazione del quesito (possibilità espressamente prevista per il settore penale dall'art. 226, II comma, del c.p.p., ma attuata anche in ambito civile). La formulazione concordata del quesito da un lato permetterà di evitare che si configurino deleghe di poteri decisionali, dall'altro consentirà che l'esperto psicologo si attenga solo alle competenze che gli sono proprie.

Per il consulente di parte il rischio può essere quello di identificarsi con il ruolo del difensore, accogliendo acriticamente le richieste del proprio cliente, ed eludendo di conseguenza il compito di aiutarlo a raggiungere una migliore comprensione della situazione in atto, nelle sue diverse articolazioni. E' opportuno in proposito richiamare quanto disposto dal II comma dell'articolo 3 del codice deontologico: lo psicologo "in ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri a comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace".

Anche altri aspetti problematici si possono presentare nello svolgimento dell'attività da parte dell'esperto psicologo richiesto di perizie o di consulenze. Si ritiene utile perciò, anche al fine di raggiungere un certo grado di omogeneità nelle pur differenti metodologie, sottolineare alcuni principi che dovrebbero caratterizzare questo tipo di lavoro.

A norma dell'art. 2232 (professioni intellettuali) del codice civile, ove è previsto che "il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico", le operazioni peritali vanno compiute personalmente, salva espressa autorizzazione del magistrato (l'art. 228 c.p.p. prevede che il perito possa servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento delle attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni).

L'attività peritale non è un'attività psicoterapeutica, ma si configura piuttosto come un'attività psicodiagnostica, che utilizza tuttavia caratteristiche metodologiche e tecniche appropriate al particolare contesto, differenziandosi quindi anche dalla mera attività clinica. Pur in presenza di analogie con quest'ultima attività, se ne differenzia sotto diversi profili: il mandato viene affidato da terzi; ha un oggetto predeterminato (attraverso il quesito del magistrato); non sempre il soggetto sottoposto alla consulenza o alla perizia condivide l'opportunità del ricorso a tale procedura, la scelta dell'esperto, la metodologia usata; le attività peritali devono essere svolte entro un termine prefissato ed i risultati vengono comunicati al magistrato, agli avvocati, alle parti e ai loro consulenti.

3. Norme di comportamento e consulenze

Premesso che tutto il codice deontologico nel suo insieme deve informare di sé ogni ambito professionale dello psicologo, gli articoli che sembrano riguardare più direttamente lo psicologo forense, impegnato in attività di consulenze e perizie, sono i seguenti:

Capo I - Principi generali, articoli: 3 (I, II, III comma); 4 (I, II comma); 5 (I, II comma); 6 (II, III comma); 7 (I, II comma); 11; 12; 13 (I comma); 17 (I comma); 18.

Questa serie di articoli contenuti nei “Principi generali” sembra potersi riferire, per quanto concerne le attività svolte nell’ambito in esame, a: l’uso non appropriato dell’influenza del professionista (art. 3); il problema del conflitto di interesse fra destinatario e committente dell’intervento, con il conseguente obbligo della tutela del destinatario (art. 4); la necessità di una specifica formazione e preparazione professionale (art. 5); i criteri di autonomia professionale, a fronte dei diritti della difesa e del mandato istituzionale (art. 6); l’obbligo di esporre ipotesi interpretative alternative, contrapposte alla richiesta, e l’esigenza processuale di chiudere con un’indicazione la risposta al “quesito” (art. 7); il delicato rapporto che lega l’obbligo di riservatezza all’obbligo di referto, all’utilizzo di notizie che possono recare pregiudizio e alla prioritaria tutela dei soggetti nella comunicazione (artt. 11-13); l’obbligo della segretezza, il controllo e la custodia della documentazione (art. 17).

Capo II - Rapporti con l’utenza e con la committenza, articoli: 22; 24 (I, II comma); 25 (I, II, III comma); 26 (II comma); 28; 32.

Gli articoli elencati, individuati nel Capo relativo ai Rapporti con l’utenza e la committenza, sembra si possano riferire a: il tema del consenso informato (artt. 24, 25, 32); l’incompatibilità per l’assunzione dell’incarico (artt. 26 e 28); gli indebiti vantaggi che il professionista può trarre dalla sua posizione (artt. 22 e 28); il dovere di subordinare le prestazioni a persone minorenni o interdette al consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela (art. 31).

Capo III - Rapporti con i colleghi, articoli 36 e 37.

In questo capo III i due articoli presi in esame sono relativi al rispetto dovuto nei confronti dei colleghi, la loro formazione, la loro competenza (art. 36) e all’obbligo di accettare mandati solo nei limiti delle proprie competenze (art. 37).

4. Casistica

Dall’esame delle norme sopra riportate si sono potute individuare, nella pratica professionale, delle situazioni che sembrano configurarsi come casi di inosservanza del codice deontologico o, quanto meno, come casi problematici sotto il profilo della correttezza. Si ritiene utile presentare una casistica di alcune situazioni più significative, che potrà agevolare

l'orientamento nel non facile terreno della psicologia forense. Va da sé che trattandosi di rapportare, nei singoli casi concreti, una data condotta alle prescrizioni genericamente imposte (riguardanti cioè molteplici ambiti applicativi), la casistica risulta varia ed eterogenea e, data la limitatezza numerica dei casi riportati, non può assumere caratteri di esaustività.

I problemi pratici che verranno proposti qui di seguito sono sorti nell'interpretazione di alcune delle norme riportate sopra.

4.1. Nomina del consulente. Incompatibilità (art. 26)

In una causa di separazione particolarmente delicata, stante la forte conflittualità esistente fra i coniugi, il giudice ritiene di dover disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare quale sia la soluzione di affidamento più idonea per i figli della coppia e quale il regime di visite del genitore non affidatario. Come consulente tecnico viene nominato uno psicologo libero professionista, scelto nell'albo dei consulenti del giudice esistente presso la presidenza del tribunale.

Il consulente non è stato preventivamente avvertito dal giudice, come talvolta capita, per saggiarne la disponibilità; l'ordinanza di nomina gli viene notificata nel suo studio a cura del cancelliere, con l'invito a comparire all'udienza fissata per il giuramento di rito.

I fatti. Lo psicologo che riceve l'ordinanza di nomina, letti i nomi delle parti, si accorge che una di esse, la Signora X, è persona un tempo molto amica della propria moglie: ora i rapporti non sono più così frequenti ed intensi, ma è capitato ancora recentemente che essa sia stata invitata in casa loro e che talvolta, con un gruppo di amici comuni, siano andati tutti insieme a cena fuori. Lo psicologo resta un po' in dubbio se accettare o meno l'incarico, riflette che in fondo egli ha avuto solo rapporti superficiali con tale persona, di tipo prevalentemente sociale e non personale né professionale, non ricorda di aver trattato con la propria moglie problemi coniugali della coppia o dei loro figli ed, a conclusione della sua rapida riflessione, ritiene di poter accettare l'incarico.

Ma il giorno dell'udienza per il giuramento l'avvocato del marito solleva il problema di fronte al giudice, riferendo che risulta essere la signora X persona conosciuta dallo psicologo e dalla moglie di questi, con i quali è stata vista recentemente in pubblico e sostenendo, quindi, che nella situazione in esame ci potrebbe essere il rischio che non siano garantiti i principi di equidistanza, di obiettività, di fiducia che si richiedono nell'espletamento di una Consulenza tecnica d'ufficio.

A seguito delle obiezioni dell'avvocato, lo psicologo – pur sottolineando che la sua conoscenza della signora X è alquanto superficiale e che in nessun modo potrebbe influire sulla serietà ed onestà del suo lavoro – preferisce declinare l'incarico per motivi di opportunità. Il magistrato concorda con la sua posizione ed individua un altro professionista cui affidare la consulenza d'ufficio.

Il problema che si pone, in una situazione quale quella descritta sopra, è se il codice deontologico preveda espressamente l'impossibilità di accettare incarichi professionali qualora esistano precedenti rapporti tra lo psicologo e le persone destinatarie della sua prestazione professionale.

L'art. 26, secondo comma, là dove prevede che lo psicologo evita “di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria, qualora la natura dei precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia”, riguarda puntualmente il caso di specie e sanziona le condotte che non rispettano tali disposizioni.

Bene ha fatto quindi il professionista, anche se inizialmente aveva sottovalutato il problema, a declinare l'incarico a lui proposto, evitando di correre i rischi che una sua accettazione avrebbe comportato: veder vanificato il suo lavoro dalle successive argomentazioni dell'avvocato del marito, ma anche dall'avvocato della moglie qualora si ritenesse non soddisfatto del lavoro di consulenza; affrontare le sospettosità del marito durante le operazioni peritali; deludere eventuali aspettative della signora fondate proprio sugli antichi rapporti di amicizia con la moglie del professionista e, al limite, essere deferito alla commissione disciplinare dell'Ordine degli psicologi competente per violazione dell'art. 26, con la eventualità di vedersi infliggere una delle sanzioni previste dal codice deontologico.

4.2. Nomina del consulente. Incompatibilità (art. 26)

Analogo problema di incompatibilità, come nel caso precedente, e ulteriori scorrettezze deontologiche sembra si possano prospettare nella seguente fattispecie.

I fatti. In una causa di divorzio, che si presenta ancora molto intricata rispetto all'affidamento dei figli (mantenere le decisioni prese nel provvedimento di separazione o modificarle), viene riproposta come C.T.U. la psicologa che aveva svolto il lavoro di consulente d'ufficio nella causa di separazione. Il giudice ritiene che, conoscendo la professionista il caso,

possa essere facilitato il lavoro di comprensione dei problemi derivanti dalla complessità della situazione e, in particolare, di quelli riguardanti i minori.

Il giudice non sa, tuttavia, che un anno dopo la consegna della relazione di consulenza, la mamma dei due bambini, che aveva molto apprezzato l'operato della consulente, si era rivolta a lei per chiederle di seguire i suoi figli, ancora molto toccati dalla conflittualità che aveva caratterizzato i rapporti tra i genitori. La professionista aveva accettato l'incarico ed aveva seguito continuativamente, per circa un anno, i bambini.

Nonostante ciò, successivamente, aveva accettato anche il nuovo incarico conferitole dal magistrato.

La consulente di parte del marito aveva allora posto la questione di fronte al consiglio dell'Ordine professionale competente.

Il problema specifico che si presenta in questo caso, per quanto riguarda l'attività di consulenza, sembra concernere l'inosservanza di quanto disposto dall'art. 26, II comma, del codice deontologico, già citato.

Ma altri due rilievi possono essere mossi al professionista, talché il caso sembra concretizzare tre differenti violazioni.

1. La presa in carico dei figli di una coppia, precedentemente esaminati durante una consulenza d'ufficio, nella quale sono stati ovviamente esaminati anche i due genitori, appare discutibile alla luce della norma sopra riportata (art. 26, II c.).
2. Seguire in terapia dei minori su richiesta di uno solo dei coniugi e senza che l'altro ne sia stato preventivamente avvertito (come risulta nel caso di specie) sembra configurare la violazione dell'art. 31 ("Le prestazioni professionali a persone minorenni... sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale... Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'autorità tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale").
3. Appare poi inequivocabilmente non rispondente alle norme deontologiche accettare di eseguire una consulenza d'ufficio (in questo caso la seconda) su persone già seguite professionalmente in altri ambiti (nella fattispecie professione privata) e con finalità differenti (di psicoterapia).

Sembra pertanto corretta la decisione presa dal consiglio dell'Ordine territorialmente competente di sottoporre la professionista a procedimento disciplinare, così come richiesto dalla consulente di parte.

4.3. Obbligo alla riservatezza e obbligo di referto (artt. 11 e 13)

In un esposto inviato ad un Ordine degli psicologi competente per territorio, veniva denunciato come uno psicologo, terapeuta di un minore, avesse inviato agli organi giudiziari, pur non avendone ricevuto richiesta, una propria relazione sul bambino da lui seguito. Se ne lamentava l'iniziativa nel presupposto che tale invio avrebbe potuto essere lesivo degli interessi del papà del minore stesso.

La vicenda presenta una certa complessità stante anche l'intrecciarsi delle competenze di due diverse autorità giudiziarie: tribunale civile e tribunale penale.

I fatti. Durante una causa di separazione fra coniugi sorge il sospetto, avanzato dalla moglie, che il marito possa aver abusato del figlio minore. Pertanto, a fianco del procedimento civile per la separazione se ne apre uno penale a carico del presunto genitore abusante. Il processo civile viene sospeso in attesa della decisione del giudice penale.

Il giudizio penale si conclude con l'archiviazione del procedimento per abusi sessuali. Nel procedimento di separazione il consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice, aveva evidenziato come dall'indagine psico-diagnostica non fossero emersi nel minore aree di disagio nella sfera sessuale.

Alla ripresa della causa civile in punto di affidamento e regolamentazione delle visite per il genitore non affidatario, lo psicologo che seguiva il bambino, seppure non richiesto dal magistrato, ritiene opportuno inviare una sua relazione di aggiornamento, nella quale comunica che dall'ulteriore lavoro condotto con il minore persiste, a suo modo di vedere, il dubbio che possano essere effettivamente accaduti quei fatti già attribuiti al padre.

I problemi che si pongono in una situazione simile a quella prospettata possono essere formulati come segue:

1. quando esiste l'obbligo di referto?
2. l'obbligo di referto prevale sull'obbligo alla riservatezza e su quello di non usare notizie che possono recare pregiudizio?
3. in subordine, ci si può anche interrogare sul peso che può avere una pronuncia dell'autorità giudiziaria in merito agli stessi fatti che sono oggetto di approfondimento da parte dello psicologo.

Le risposte che si possono dare sono le seguenti. Per il punto 1, si può ricordare che l'obbligo del referto per lo psicologo esiste nei casi previsti tassativamente dalla legge (art. 365 c.p.) con il rispetto comunque del limite di riferirsi "allo stretto necessario" di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale.

Per quanto riguarda il punto 2, si può sottolineare che deriva da una attenta valutazione dello psicologo stesso la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del destinatario della sua prestazione, tenendo anche conto, tuttavia, delle conseguenze di tale deroga, e cioè del fatto che le notizie riferite possono recare danni a terzi. Dovrà pertanto valutarsi caso per caso se l'iniziativa dello psicologo sia commisurata al suo potere discrezionale di scelta delle cose da dire e se la deroga alla riservatezza discenda effettivamente da una fondata necessità di tutela del destinatario delle sue prestazioni professionali.

Per il punto 3, in linea di principio si può dire che un provvedimento dell'autorità giudiziaria, passato in giudicato (che non sia più impugnabile), deve far fede per tutti, professionisti psicologi compresi. Nel caso preso in esame, però, si trattava di una archiviazione, provvedimento che per il codice di procedura non passa in giudicato e, quindi, sarebbe stato possibile, in presenza di elementi nuovi o di nuove valutazioni degli stessi, riaprire la procedura. Si ritiene tuttavia che il magistrato competente, in casi simili a quello preso in esame, non sia il giudice civile, bensì il procuratore della Repubblica il quale, se lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto informare lui stesso il giudice della separazione.

Si può pertanto rilevare come nel caso di specie il terapeuta del bambino abbia correttamente tenuto presente il suo dovere (espressamente previsto del codice deontologico) di tutelare il minore di cui si stava occupando, ma abbia commesso quello che si può definire un errore procedurale, forse in conseguenza di una scarsa conoscenza dei meccanismi giudiziari.

4.4. Autonomia professionale (art. 6)

Il II comma dell'art. 6 del codice deontologico dispone che "lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonchè della loro utilizzazione".

Il III comma dello stesso articolo prevede che lo psicologo, “nella collaborazione con professionisti di altre discipline, esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze”.

Vengono qui presentati due casi relativi a tali disposizioni.

1° caso.

Su segnalazione di una linea di aiuto telefonico all’infanzia, cui un’adolescente minorenni si era rivolta per parlare dei maltrattamenti e degli abusi sessuali che avrebbe subito da parte del padre, il servizio di neuropsichiatria infantile dell’A.S.L. di competenza aveva informato il tribunale per i minorenni perché valutasse la situazione e prendesse i provvedimenti del caso a tutela della minore. Questi erano consistiti, tra gli altri, nell’allontanamento della minore dal padre e nella segnalazione del presunto reato alla procura della Repubblica presso il tribunale penale ordinario.

Il pubblico ministero, investito dell’incarico, richiedeva una consulenza psicologica sulla ragazza.

Il quesito posto allo psicologo riguardava in particolare le dinamiche relazionali all’interno del nucleo familiare e lo sviluppo emotivo ed intellettuale della minore. Nello stesso tempo, però, era stato richiesto esplicitamente al consulente incaricato di non incontrare la mamma della ragazza né gli operatori che si erano precedentemente occupati del caso.

Il consulente aveva effettuato il proprio lavoro nell’osservanza dei limiti che gli erano stati posti, ma la sua relazione conclusiva aveva potuto solo in parte rispondere al quesito, in quanto non aveva trovato risposte significative rispetto al problema delle dinamiche familiari. Era stata così fornita una relazione incompleta e di dubbio valore professionale.

Il problema che si pone, in una situazione come quella qui sommariamente riferita, è se e quale sia la sfera di autonomia che lo psicologo può esercitare nello svolgimento di un incarico che gli viene affidato da un’autorità giudiziaria (sia pure nel suo ruolo di parte come è quella che riveste il pubblico ministero).

Poiché il consulente viene nominato dal magistrato in virtù delle competenze specifiche che egli ha, che invece al magistrato fanno difetto e che giustificano quindi il ricorso all’esperto, nell’esercizio di queste sue competenze lo psicologo dovrebbe potersi considerare autonomo e svincolato da limitazioni che dovessero venire proposte dal committente; ed è proprio questo lo scopo che ha informato il disposto dell’art. 6 del codice deontologico. Ma nel processo penale, per evitare l’inquinamento delle prove, spesso vengono posti limitazioni e divieti.

Si tratta, dunque, di una situazione delicata, di rapporti tra professionisti e autorità giudiziarie, che va affrontata con tatto e competenza. In sede di definizione del quesito si sarebbe potuto far osservare al magistrato che così come veniva formulato l'incarico era difficilmente assolvibile e quindi di poca o nulla utilità per chi lo richiedeva; nel caso di specie si sarebbe dovuto spiegare che un'indagine sulle dinamiche relazionali all'interno della famiglia richiede, in un lavoro di consulenza o di perizia, anche l'osservazione delle persone che interagiscono nelle dinamiche stesse e non solo il rilievo dei vissuti del destinatario dell'intervento da parte del consulente.

Ritengo, pertanto, che il professionista non abbia tenuto ben presente il disposto dell'art. 6, soprattutto là dove prevede (III comma) che lo psicologo, "nella collaborazione con professionisti di altre discipline, esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze".

2° caso

Il giudice di un tribunale per i minorenni intende affidare ad uno specialista l'incarico di effettuare una consulenza tecnica in merito ad un nucleo familiare particolarmente problematico. Egli deve decidere, infatti, se effettuare un affidamento extrafamiliare di due bambini e ritiene di aver bisogno di un approfondimento della situazione sotto il profilo psicologico.

Si tratta dei figli di una coppia con problemi economici, abitativi, lavorativi. La coppia è stata descritta al tribunale, dagli operatori dei servizi, come una coppia poco affidabile, non in grado di occuparsi dei bambini. Entrambi i genitori vengono presentati come persone fragili, immature, senza risorse affettive ed intellettuali; i bambini a loro volta sono apparsi ai Servizi già molto segnati dalla difficile situazione familiare, compromessi nelle loro facoltà intellettive ed emotive, nonché bisognosi di un immediato allontanamento dai genitori. Il magistrato ritiene che il consulente psicologo incaricato debba valutare molto in profondità la struttura delle personalità dei due coniugi e dei due bambini. Durante la formulazione del quesito vorrebbe pertanto espressamente disporre che il professionista debba usare dei test proiettivi di personalità ed in particolare che per gli adulti andrà somministrato il test di Rorschach.

Il professionista, dal canto suo, precisa che non si può sapere preventivamente se in una determinata indagine conoscitiva sia necessario il ricorso a test, siano essi proiettivi o intellettivi, che solo dopo l'inizio del lavoro peritale potrà valutarsi se è opportuno usarli e, in tal caso, quali sarà utile usare. La decisione se, quando e come somministrare i test è infatti

una decisione che discende da vari fattori, relativi ai soggetti da esaminare ma anche alle metodologie utilizzate nella pratica professionale del consulente. Fornita tale delucidazione, concordemente con il magistrato si stabilisce di non fare alcun riferimento alle tecniche da usare, ma solo agli obiettivi che con l'atto peritale si vogliono raggiungere (approfondita conoscenza della struttura di personalità dei soggetti interessati). A tali obiettivi lo psicologo dovrà finalizzare la propria attività, perché l'autorità giudiziaria possa poi, sulla base delle conoscenze psicologiche che gli vengono fornite, prendere i provvedimenti più opportuni.

Il problema è stato correttamente individuato, in questo caso, dallo psicologo che ha salvaguardato di fronte al giudice la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione. In tal modo egli si è assunto anche ogni responsabilità del proprio operato, fornendo, nello stesso tempo, la precisazione delle proprie competenze.

5. Conclusioni

Come può rilevarsi da quanto esposto sin qui, si può affermare che quello delle consulenze tecniche e delle perizie psicologiche è un settore di intervento molto delicato - e non solo per gli ambiti giudiziari in cui viene svolto.

In primo luogo, come abbiamo già visto, non sempre è agevole l'individuazione delle norme del codice deontologico da applicare nel settore della psicologia forense, e non sempre è agevole dare un'esatta interpretazione delle norme individuate: da ciò discende il fatto che la loro applicazione può anche presentare interrogativi difficili da risolvere.

In secondo luogo, spesso è problematica anche l'individuazione delle norme giuridiche che, negli ambiti civile e penale, disciplinano le materie per le quali il consulente o il perito psicologo è chiamato di volta in volta a svolgere la sua attività professionale.

A queste difficoltà si possono aggiungere, proprio per l'intrecciarsi di competenze diverse, quelle che discendono dal fatto che le differenti normative talvolta sembrano tutelare valori tra di loro contrastanti (come, ad esempio, la scelta tra il rispetto del mandato ricevuto e il rispetto del codice deontologico). Tali valori possono rivestire un differente grado di tutela che va pertanto prioritariamente individuato, al fine di poter dare una corretta risposta al mandato ricevuto.

Per poter affrontare con competenza le molteplici difficoltà riteniamo pertanto che, in aggiunta alle specifiche conoscenze psicologiche, sia indispensabile essere in possesso di una formazione tecnica nel più vasto settore psico-giuridico, con conoscenze di diritto sostanziale e di diritto procedurale, sia in campo civile che in quello penale. In tal modo lo psicologo potrà essere edotto dei meccanismi giudiziari e comprendere più a fondo le richieste della magistratura, degli avvocati, delle parti; potrà cogliere quali sono i limiti, i confini entro i quali il suo intervento deve mantenersi e quali sono i limiti, i confini delle altre professioni.

Il fatto che l'entrata in vigore del codice deontologico sia alquanto recente fa sì che la sua applicazione non abbia ancora una casistica molto ricca cui fare riferimento. Purtuttavia, dall'applicazione che fino ad ora è stata attuata ci si può già rendere conto come principi apparentemente semplici nella loro formulazione si presentino, nell'applicazione pratica e nella relazione con altre professioni, più complessi ed articolati di quanto può apparire ad un primo approccio e richiedano quindi una maggiore preparazione.

Poiché il lavoro di riflessione sui principi deontologici e sulla sua applicazione nei diversi settori di intervento è per certi versi ancora agli inizi, si auspica che possa proseguire quel lavoro di confronto e di discussione già iniziato proficuamente in alcune regioni (vedi Ordine del Piemonte, della Liguria, del Veneto) ed affrontato nel primo convegno degli psicologi italiani tenutosi a Lecce nell'Ottobre del 1998. E' infatti all'interno della comunità professionale degli psicologi, non escludendo il confronto anche con altre professionalità (magistrati, avvocati), che può avere un maggiore significato e incisività lo studio e la discussione in merito alle norme nella loro applicazione ai casi concreti.

Deontologia e verità

Giorgio Girard

Professore ordinario di Psicologia della personalità, Università di Torino

Ho sul mio tavolo di lavoro all'Università, da tempo, una "finestra sul cortile" di Bucchi '96: una vignetta in cui la solita figura vestita di un rigoroso scuro, con cravatta scura e fazzoletto bianco al taschino, risponde ad una voce fuori campo ("sempre così corretto, ma come fai?"): "Tutti i giorni massaggi dal deontologo".

Direi che quello che sto per scrivere su "deontologia e verità" non è altro che un commento a questa vignetta, la quale implica per l'appunto il negare, o quantomeno il dubitare, che deontologia e verità coincidano. La deontologia sembrerebbe coincidere con "un falso sé", che, come si sa, per esempio da Winnicott, è un requisito, o una struttura, necessaria alla vita civile. Puer e Senex, oppure "Vero" e "Falso" sé: i primi termini - ma soprattutto il Puer (si pensi ad Hillman) - sono intrisi di una luce che fa tutt'uno con l'ombra, con l'ombra junghiana, che evoca un sapere intimamente che la vita "è com'è", cioè intrisa di paura, di impulsi caotici, di inevitabile trasgressione.

E per contenerla la deontologia dimentica (deve farlo) questa verità che la vita porta con sé, e "s'impaluda di dover essere", di regole astratte, le quali - pur nella loro necessità - mai e poi mai riusciranno a catturare la sfuggente vita che scorre al di qua.

Il contributo che penso di poter dare al tema di questo libro sta nel richiamare l'attenzione sul "falso del buono" o sull'uomo "senz'ombra" di Jung che la deontologia, così paludatamente distaccata dalla vita, rappresenta. Uomo senz'ombra, cioè quell'immaginario uomo perfetto che rappresenta il termine di riferimento della concezione dell'io, narcisismo supremo la cui irrealtà talora non facciamo in tempo a nascondere. Uomo senz'ombra - e anche, allora, presumibilmente, senza cuore, nella sua implacabilità giudicatoria - preso appunto di mira da Bucchi (uomo nero con fazzoletto bianco nel taschino).

Di per sé la necessità della deontologia testimonia della necessità della trasgressione (e viceversa); ma, dicendo tutto il bene di quanto

operosamente dobbiamo fare, la pone su di un piatto edulcorato dal male che, ahimé, è anch'esso intrinseco alla vita.

Il “falso” consiste nel voler (o dover) trapiantare la complessità indistricabile dell'anima - chiamiamolo l'intimo, l'ineffabile o, più semplicemente, “il privato” - nella lettera della legge, nella distinzione della casistica, oppure, diciamo, nel “pubblico” di una valutazione solo “falsamente” data per suscettibile di una comunicazione obiettiva, o, peggio(!), *logica*.

Siamo da circa 2400 anni abituati a credere che la logica sia la strada che porta alla verità, ma da qualche tempo - mediante il grande circo della mediatizzazione del nostro vivere - forse siamo avviati a capire che la verità, se mai esistesse per davvero, assomiglierebbe di più a “totalità” composte da pezzi di cose tra loro contraddittorie, piuttosto che ad alternative di scelta di cui l'una è vera in quanto l'altra è falsa. Assomiglierebbe di più alle aggiunte “et-et”, anche di cose “logicamente” incompatibili (come prendere qualcosina da Bertinotti e qualcosina da Bossi...), che al chiaro “aut-aut” cui siamo indotti dalle forzature decisionistiche della vita pratica.

Nella pratica, infatti, ci è difficile - l'abitudine dei 2400 anni ci farebbe dire impossibile - prendere “il buono” da due parti, magari da due partiti opposti. Ma la trasversalità politica dei nostri anni, o la “corsa al centro”, sono lì a testimoniarcì che questo rovello, questo dubbio sul semplicismo della logica sono entrati nello psichismo contemporaneo.

La ragionevolezza della risposta al *che fare* - “o questo o quel partito” - esprime una ragione che, dunque, tende a palesarsi come *efficiente ma non veritativa*. L'efficienza si misura infatti non sulla verità - che, “si sa”, non esiste - ma sulla plausibilità operativa sorretta dal consenso. Gli antichi sofisti non avevano ancora il metro epistemico di valutazione e misura della verità, ma dopo secoli di platonismo Nietzsche chiarisce che la verità è prospettica, quindi “un errore”, e poi soprattutto che l'uomo non cerca la verità, ma la sopravvivenza, ossia la vita.

L'applicazione efficiente del codice deontologico può quindi risultare irreprensibile - come la vignetta di Bucchi - e proprio per questo suonare non veritiera, come inautentica, allo spettatore *disinteressato*. Di questa frattura, di questo iato, vivono gli stati di tensione e di sfiducia tra il privato del cittadino e il pubblico dell'istituzione, soprattutto da quando le grandi ideologie non sorreggono più le grandi credenze e i grandi steccati fautori di appartenenze forti.

Quando c'erano quegli entusiasmi, era più facile credere che pensare autonomamente. Ma da quando vige il sospetto che tutto sempre sia

un'altra cosa rispetto a quanto si dichiara - e che il dichiarato quantomeno "copre" anziché rivelare il reale - *il letteralismo della regola riluce nella sua attitudine contraffattrice* (e anche, spesso, sopraffattrice)... Mi ricordo, nel caso di una mia piccola disavventura giudiziaria, del "terrore" dipinto sul volto del mio avvocato all'idea da me ventilata di dire al processo come erano andate le cose.

La sfiducia nella ragione letterale è bene espressa in questo commento di Merton (1961, p. 222) sulla letteratura orientata all'esistenzialismo cristiano: "La prima cosa che si nota nel leggere Flannery O'Connor è che le sue valutazioni morali sono stranamente confuse. La gente buona è cattiva e la gente cattiva tende a esserlo meno di quello che sembra. Questa non è una cosa per se stessa insolita. Ma i pazzi di Flannery O'Connor, pur rimanendo tali, sono guidati da una strana specie di assennatezza. Alla fine proprio gli assennati sono degli incurabili alienati. Tutti i guai vengono dal buono, dal giusto, dal gentile. L'amore è una forza distruttiva e la verità è il miglior modo di dire una bugia".

Da tutti questi bei ragionamenti non discende che la deontologia non serve. Ma molto diverso è se pensiamo alla regola - come anche alla democrazia - come ad un "male ineluttabile", o ad un "indiscutibile minor peggio", oppure se invece la pensiamo come una struttura di supporto individuale per l'identità professionale e sociale.

Qui s'innesta una possibilità critica alla psicologia forte e tutelatrice - basata sul dualismo escludente secondo cui è vero ciò che non è falso, e così via per tutte le grandi separazioni distintive possibili, come buono-cattivo, bello-brutto, uomo-donna, vita-morte, ecc. Psicologia forte che, quindi, essendo dualista, ha gli stessi caratteri di necessità e precarietà della deontologia, che è qui al centro del nostro interesse.

La critica si alimenta del dubbio circa tutte le separazioni fondative di una cosiddetta società "sana e normale". Tipicamente, per restare all'ambito di un'associazione di psicologi, sulla separazione rassicurativa *tra chi cura e chi è curato*.

Il "salto" - o il risvegliarsi critico del soggetto contemporaneo, oltre le varie distinzioni e "certezze" tutelatrici che l'uomo d'oggi pur continua a cercare - tende a contestare la separazione dualistica. L'uomo d'oggi si è accorto che il dualismo è una pur necessaria, ma solo approssimativa, fonte di ragionamento, ma che, sotto sotto, vige l'indistinzione, l'uscita dalle categorie rassicuranti della logica.

A questo punto, quando a lezione parlo di questo argomento, cito l'esempio del ragazzo con l'orecchino ("intollerabile" per la coscienza del cittadino timorato e onorato e dualista, anche solo 30-40 anni fa, al tempo

del primo unisex, altro grande segnale sociale d'indistinzione e di contestazione del dualismo).

Gli Ordini professionali soffrono oggi una latente e strisciante contestazione in nome di questa indistinzione malamente coperta dal dualismo ufficiale nel quale la deontologia (e la psicologia forte) è coinvolta.

Se al posto del principio aristotelico di sostanza che sorregge l'impalcatura architettonica dell'io, poniamo, hillmanianamente, *l'anima che parla ma di cui non si scrive*, perché sempre precede e mai si ferma per poter essere descritta, né si ripete per poter essere prevista e anticipata, cominciamo a pensare a ciascun uomo come ad un costante facitore di se stesso, e perdiamo, o attenuiamo, la nozione dualistica del curare e del guarire psichicamente.

Ciò non significa che la casistica che ho letto dagli altri contributi a questo libro (penso per esempio a quelli di Madonna, Parmentola e Tagliente) non sembri rispecchiare pezzi di vita vissuta, sul filo talora del rischio personale, in cui peraltro lo psicologo - ma mi si passi allora un "cosiddetto psicologo" - gioca un ruolo di pezzo su una scacchiera che ha un suo rigore e, quindi, consente scelte libere minime.

Per poter dire la verità, infatti, bisognerebbe essere - come dice lo slogan di Radio Radicale - "dentro ma fuori dal Palazzo". Ricordo, a questo proposito, la libertà consentita al Movimento Sociale Italiano di Almirante quando il partito era per l'appunto "fuori dal palazzo".

Psicologo: quindi, ben dentro l'immanenza della contraddizione; lo si avverte leggendo in particolare le alternative, tutte fortemente problematiche, dello psicologo penitenziario, il cui contributo si conclude però con un comprensibile, ma "opaco", tentativo restaurativo di una ragionevolezza obsoleta consistente in una sorta di decalogo di principi.

Tutti, a tratti almeno, continuiamo a pretendere il rispetto del principio di sostanza e del suo connesso letteralismo (le cose sono "quelle cose" e non altre, il bene è bene e non altro) e il rispetto del principio di non contraddizione, ma la ragione che vi è sottesa è nello stesso tempo chiamata in causa per rispondere di una sua insufficiente verità.

Questi dubbi portanti dell'uomo mediatizzato sono, in fondo, dubbi alleviatori della serietà del credere (credere alla logica del mondo, credere alla separatezza del sé dell'uomo dagli altri enti e strutture di una psicologia forte e in via di obsolescenza...), richiamano la liberatoria immagine degli "dei che ridono", al posto del dio barbuto della nostra infanzia e dei nostri sogni gravidi di colpa.

Questa acquisizione della consapevolezza in cammino nella storia allevia il compito, riconduce i traumi cognitivi al sorriso, propone la figura professionale dello psicologo come “lietamente incoerente e posticcia”, proprio al fine di una valorizzazione e di un'aderenza al “così io sono e al così io vivo” dello psicologo concreto, nel suo “qui e ora”.

Bibliografia essenziale

- CALVI E., "Quattro imperativi per il codice", in *La professione di psicologo*, anno III, n.1, 1996.
- CALVI E. e GULOTTA G., (a cura di), *Il Codice deontologico degli psicologi commentato articolo per articolo*, Giuffrè, Milano, 1999.
- CAPELLO C., *Psicologia e metodo scientifico, Osservazione, valutazione, sperimentazione* in IMBASCATI A. (a c.), *Introduzione alle scienze psicologiche, Istituzioni di Psicologia*, vol. I, Utet Libreria, Torino, 1986.
- CAPELLO C., D'AMBROSIO P., TESIO E., *Testi, Contesti, Pretesti. Per una formazione al colloquio*, Libreria UTET, Torino, 1995.
- CAPELLO C., *Introduzione alla psicologia della personalità. Implicazioni teoriche e metodologiche*, Utet Libreria, Torino, 1993.
- CECCHIN G., LANE G., RAY W.A., *Verità e pregiudizi*, Cortina, Milano, 1997.
- CORDERO F., *Gli osservanti. Fenomenologia delle norme*, Giuffrè, Milano, 1967.
- DI GIOVANNI R., *Il codice deontologico: la sua filosofia, le sue regole*, in CAVUOTO, SMIRNI, XIBILIA (a cura di), *Per una cultura della competenza*, Scandurra, Roma, 1996.
- DOHERTY W.J., *Scrutare nell'anima. Responsabilità morale e psicoterapia*, Cortina, Milano, 1997.
- DURAND G., *La bioetica*, Mondadori, Milano, 1996.
- EXNER J.E., *The Rorschach: A comprehensive System*, New York, Wiley, 1978.
- FOUCAULT M., *Tecnologie del sé*, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
- FRANKENA W.K., *Etica*, Comunità, Milano, 1996.
- GALIMBERTI U., *Psiche e teche. L'uomo nell'età della tecnica*, Feltrinelli, Milano, 1999.
- GIRARD G., *Nella palude della parola*, Angeli, Milano, 1982.
- GIRARD G., *Psicologia debole*, Tirrenia Stampatori, Torino, 1988.
- GIRARD G., *Tutto e niente. Religione modello del pensiero*, Tirrenia Stampatori, Torino, in corso di stampa.
- GIUS E. e COIN R., *I dilemmi dello psicoterapeuta. Il soggetto tra norme e valori*, Cortina, Milano, 1999.
- GIUS E. e ZAMPERINI A., *Etica e Psicologia*, Cortina, Milano, 1995
- GIUSTI E. e CRIMINI P., *Sesso, soldi e terapia*, Armando, Roma, 1998.
- GIUSTI E. e PASTORE F., *Dialoghi sulla deontologia in psicoterapia*, Armando, Roma, 1998.
- GULOTTA G., "Responsabilità civile e penale nel lavoro dello psicologo", in CAVUOTO, SMIRNI, XIBILIA, (a cura di), *Per una cultura della competenza*, Scandurra, Roma, 1996.

- HELLER A., *Etica generale*, Il Mulino, Bologna, 1994
- HILLMAN J., *La vana fuga dagli dei*, Adelphi, Milano, 1991.
- HILLMAN J., *Re-visione della psicologia*, Adelphi, Milano, 1983.
- HILLMAN J., *Saggi sul puer*, Cortina, Milano, 1988.
- HILLMAN J., VENTURA M., *Cento anni di psicoterapia e il mondo va sempre peggio*, Garzanti, Milano, 1993.
- IANNOTTA D., *Introduzione a P. Ricoeur, L'alterità nel cuore dello stesso*, Jaca Book, Milano, 1998.
- IMBASCIATI, A., *Introduzione alle scienze psicologiche*, Istituzioni di Psicologia, vol. I, Utet, Torino, 1986.
- JONAS H., *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino, 1990.
- KERNBERG O., *Relazioni d'amore*, Cortina, Milano, 1995.
- LASCH C., *La cultura del narcisismo*, Bompiani, Milano, 1981.
- LECALDANO E., *Etica*, T.E.A., Milano, 1996.
- LEVINAS E., *Altrimenti che Essere o al di là dell'essenza*, Jaca Book, Milano, 1995.
- LICCI G., *Il diritto e i suoi contesti problematici. Immagini di conoscenza giuridica*, Cedam, Padova, 2000.
- LOPEZ D., *Psicoanalisi della persona*, Boringhieri, Torino, 1983.
- MADONNA G., *Del sacro in psicoterapia*, in *Psicoterapia relazionale*, n. 8, 1998.
- MADONNA G., *Il trucco c'è...*, in DE MARCO F., *Psichiatria, magia, medicina popolare*, Spazi della mente, Napoli, 1991.
- MADONNA G., *La storia del Codice deontologico*, in *La professione di psicologo*, anno III, n. 1, 1996.
- MADONNA G., *Il primato dell'Etica*, Laveglia, Napoli, 1998.
- MERTON T., *Mistici e maestri zen*, Garzanti, Milano, 1999.
- MORI M. (a cura di), *I metodi dell'etica: Henry Sidwick*, Il Saggiatore, Milano, 1995.
- PAOLICCHI P., *Homo Ethicus. Introduzione alla psicologia della morale*, ETS, Pisa, 1987.
- PARMENTOLA C., *Un codice deontologico per tutti gli psicologi italiani*, in *La professione di psicologo*, anno III, n.2, 1996.
- PARMENTOLA C., *Una strada percorsa in salita*, *ibidem*, n. 50, Napoli, 1995.
- PARMENTOLA C., *Verso il codice deontologico*, in *Psicologia oggi - Supplemento del settimanale Il Denaro*, n. 16, Napoli, 1995.
- PETROSINO S., *Introduzione a E. Lévinas (1978), Altrimenti che Essere o al di là dell'essenza*, Jaca Book, Milano, 1995.
- PREZZO R. (a cura di), *Ridere la verità*, Cortina, Milano, 1994.

- PROTETTI' E., PROTETTI' M.T., *Psicologi e psicoterapeuti nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1998.
- RAUSCH DE TRAUBENBERG N., *La pratique du Rorschach*, Puf, Paris, Puf, 1990.
- RICOEUR P., (1990), *Sé come un altro*, Jaca Book, 1996.
- RICOEUR P., (1995), *Riflessione fatta. Autobiografia intellettuale*, Jaca Book, 1998.
- SELVINI PALAZZOLI M., CIRILLO S., SELVINI M., SORRENTINO A.M., *Ragazze anoressiche e bulimiche. La terapia familiare*, Cortina, Milano, 1998.
- SERRA C., *Psicologia penitenziaria. Sviluppo storico e contesti psicologico-sociali e clinici*, Giuffrè, Milano, 1999.
- SPINSANTI S., "La deontologia professionale dello psicoterapeuta", in *Psicologia Italiana*, v. 8, 1996, n. 2-3.
- SPINSANTI S., *Etica biomedica*, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1987.
- WATZLAWICK P., BEAVIN L.H. e JACKSON P.P., (1967), *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, Roma, 1971.
- WINNICOTT D. W., *Dalla psicologia alla psicoanalisi*, Giunti, Firenze, 1975.
- ZAMPERINI A., *Psicologia sociale della responsabilità. Giustizia, politica, etica e altri scenari*, Utet Libreria, Torino, 1998.

Eugenio Calvi è psicologo, psicoterapeuta ed avvocato.

Come membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, ha presieduto la Commissione per la formazione del Codice Deontologico che si è poi trasformata in Commissione Permanente per la Deontologia Professionale.

E' professore a contratto di deontologia professionale presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Torino.

Sin dal 1977 si è fatto promotore del riconoscimento legislativo della professione di psicologo, collaborando con parlamentari di differenti aree politiche alla stesura di numerosi progetti di legge, che nel 1989 sono confluiti nella legge 56, istitutiva dell'Ordine degli Psicologi.

Ha presieduto l'Ordine degli Psicologi del Piemonte dal 1993, data della sua costituzione, fino al 1999.

E' stato presidente nazionale della Società Italiana di Psicologia.

Clara Capello è psicologa, psicoterapeuta e docente universitario.

E' professore ordinario di Teorie e tecniche del colloquio psicologico presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Torino, ove ha insegnato anche Psicologia della personalità e delle differenze individuali.

E' consigliere dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte per il triennio 1999-2002.

Giorgio Girard è docente universitario.

E' professore ordinario di Psicologia della personalità e delle differenze individuali presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Torino, dove per affidamento insegna anche Psicologia delle comunicazioni sociali.

Ha insegnato Psicologia sociale all'Università di Trento e Psicologia del lavoro all'Università di Torino.

Giovanni Madonna è psicologo e psicoterapeuta didatta.

E' socio ordinario della Società Italiana di Psicologia e psicoterapia Relazionale.

Dal 1993 al 1996 è stato il primo presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania.

E' stato membro della Commissione per la formazione del Codice Deontologico, poi trasformata in Commissione Permanente per la Deontologia Professionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

Catello Parmentola è psicologo e psicoterapeuta.

E' dirigente psicologo presso l'A.S.L. Salerno 2, dove attualmente è Responsabile per la Qualità del Servizio Diabetologia mentre in passato si è occupato di Psicopatologia delle Dipendenze.

E' stato vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania e membro della Commissione Deontologia dell'Ordine Nazionale degli Psicologi che ha esteso il primo Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Rodolfo Sabbadini è psicologo sociale e dirigente industriale.

E' vicepresidente dell'Accademia delle Tecniche Conversazionali di Milano e vicedirettore della rivista "Tecniche".

Attualmente è segretario dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, ove è stato eletto consigliere per il triennio 1999-2002.

Felice Tagliente è psicologo e psicoterapeuta.

Lavora presso la Casa Circondariale “Le Vallette” di Torino.

Opera all’interno del progetto “Net” a favore dei tossicodipendenti, come esperto per le attività di Osservazione e Trattamento dei collaboratori di giustizia e delle detenute della Sezione Femminile.

E’ impegnato anche nel progetto “Carcere, Istituzioni Scolastiche e Diritti dell’Uomo” con il Polo Universitario del carcere, gli Amici di Padre Ruggero Cipolla e il Comitato Nessun uomo è un’isola.

Ha prestato servizio nel Carcere di Asti e si è interessato delle problematiche concernenti i nuovi giunti e i carcerati extracomunitari.

Maddalena Zucconi Galli Fonseca è psicologa, psicoterapeuta ed esperta in psicologia forense.

E’ consulente d’ufficio e di parte nei Tribunali ordinari di Torino, Cuneo, Vercelli, Pinerolo ed Ancona, nella Corte d’Appello di Torino, nel Tribunale per i minorenni della Regione Piemonte e Val d’Aosta.

E’ stata referente della Commissione Forense e coordinatrice della Sottocommissione Consulenze Tecniche d’Ufficio presso l’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.

Quale consulente psicologa per il Ministero di Grazia e Giustizia, ha prestato servizio dal 1971 al 1978 presso la Casa di Rieducazione per adolescenti “Buon Pastore” di Torino.

Il bene e il male nella professione di psicologo: otto professionisti si confrontano sulla deontologia a partire dalla loro esperienza professionale in ambiti di attività molto diversi tra loro.

Ciascun autore, muovendo da casi concreti e dal racconto dell'attività quotidiana, riflette sulle proprie modalità operative, si interroga sulle proprie convinzioni e sul sistema di valori che ispira le proprie scelte esistenziali e professionali, analizza il contesto sociale e culturale in cui opera.

Il carcere, lo studio di psicoterapia, il tribunale, l'università, le organizzazioni lavorative e le aule di formazione diventano i campi di azione e gli orizzonti di senso all'interno dei quali lo psicologo riflette di deontologia, emozioni, competenza, responsabilità, giusta distanza, dignità, riservatezza.

Un testo rivolto agli studenti di Psicologia, ai tirocinanti che si stanno avviando alla professione, ai professionisti più e meno giovani e a tutti coloro che si occupano di psicologia in vari ambiti e contesti: per ripercorrere con i professionisti i casi più difficili, quelli più ambigui, quelli più discussi; per interrogarsi sui limiti, sulle possibilità e sulle responsabilità dell'agire professionale; per ricordarci che la scelta delle modalità di intervento professionale non è mai semplice né obbligata e che riflettere di deontologia significa mettersi in gioco e aprirsi al confronto con la comunità professionale di riferimento.